

~~R. 10~~
R. 5.

2-2
120



STATVTI,
CAPITOLI,
ET CONSTITVTIONI,
DE L'ORDINE DE

CAVALIERI DI SANTO STEFANO,
Fondato & dotato dall'Illustr. & Eccell. S. Cosimo
Medici, Duca II. di Fiorenza, e di Siena,

*Riformati dal Sereniss. Don FERDINANDO Medici,
Terzo Gran Duca di Toscana, & Gran Maestro
di detto Ordine.*

Et approuati, & publicati nel Capitolo generale di
detto Ordine, l'Anno M D X C.

*Con le facultà, indulti, & Priuilegij concessi dalla Santità di
Papa Pio III. & da N. S. Sisto Papa V. & dal
suddetto foudatore.*

Con la Tauola copiosissima delle materie, e Capitoli.



Ex Bibliotheca, quam
D. D. Vincentius Blas-
co Academiae Valenti-
nae Rector perpetuus,
eidem testamento legavit.

IN FIORENZA,
Nella Stamperia di Filippo Giunti. M. D. XCV.

CON LICENZA, ET PRIVILEGIO,
Tassato in Quattro Giulij sciolto.



DILECTO FILIO NOBILI VIRO

COSMO MEDICES FLORENT.
Et Senarum Duci.

Pius Papa Quartus.



DILECTE fili Salutem, & Apostolicam Benedictionem. Eximia deuotionis sinceritas, & integra fides, quibus in nostro, & Apostolicæ sedis conspectu clarere dignosceris, meritò nos inducunt, vt te, quæ speciali dilectione prosequimur, tuosque posteros condignis attollamus, honoribus, & gratiosis fauoribus prosequamur.

Cum itaque, sicut nobis nuper exponi fecisti, tu ad DEI laudem, & gloriam, ac fidei Catholicæ defensionem. Marisq; Mediterranei ab infidelibus custodiã, & tuitionem, nec non posterorum tuorum decus & honorem, cupias vnã Militiam sub certo approbato ordine per te eligendo, cum cõuenienti dote per te ex tuis proprijs bonis assignanda pro vno Magistro, ac certo numero Militum ad instar aliarum militiarum in Regnis Hispaniarum, vel alijs ritè institutarũ in Dominio tuo erigere, & instituere, si ad id nostra, & sedis præfatae tibi de super licentia suffragetur. Nos huic tã pio, & laudabili proposito fauorabiliter annuentes, teque vt deuotio tua, & posterorũ prædictorum erga nos & sedem præfatã, eò magis inualescat; quò te, & illes eiusdem sedis maiori munificẽtia noueritis amplexos, specialibus fauoribus, & gratijs prosequi volẽtes, tuis in hac parte supplicationibus inclinati, nobilitati tuæ, vt ad DEI honorem & gloriam, & alios effectus præmissos in tuo Dominio, ac loco & aede sacra tibi bene visis vnã militiã sub Reg. S. Augustini, aut S. Benedicti, vel Cister

4
rien. aut alterius approbati ordinis per te eligēdi, ac sub inuo-
catione, & cum insignijs tibi bene visis, decentibus postea pri-
uilegijs, facultatibus & indultis à nobis, & sede præfata deco-
randam, cum dote conuenienti arbitrio tuo per te, vt præfer-
tur, assignanda, pro vno Magistro, qui tu primus, quo ad vi-
xeris, & pro tempore existens Floren. Dux esse debeat, ac cer-
to militum nobilium, & alias iuxta dispositionem tuam qua-
lificatorū numero sub tua, ac pro tempore existētis Magistri
huiusmodi obediētia, ac per te tam à primæua erectione, quā
alias occurrēte vacatione, ac per successores tuos Floren. Du-
ces ipsius militiæ Magistros perpetuo instituendorū cū emis-
sione professionis ordinis huiusmodi, ac habitus susceptione,
& capitulis, pactis, conditionibus, & stabilitatis per te sta-
tuendis, aliàs tamen licitis, & honestis, ac sacris canonibus nō
contrarijs, per nos & sedem præfatam postmodum appro-
bandis, & confirmandis ad instar aliarum Militiarum in di-
ētis Regnis Hispaniarum, vel alias ritè institutarum, sine ta-
men alicuius præiudicio, erigere & instituere, nec non pro
militiæ, ac militū eorundem salubri directione, & felici regi-
mine, quæcunq; statuta, & ordinationes similiter licita & ho-
nesta, ac contra libertatem ecclesiasticam non tendentia, etiā
per nos, & sedem eandē approbanda condere, & edere, aliaq;
in præmissis, & circa ea necessaria & opportuna facere libe-
rè, & licitè valeas, plenam, & liberam, auctoritate Apostoli-
ca, tenore præsentium, licentiam, & facultatem concedimus.
Non obstantibus constitutionibus, & ordinationibus, priui-
legijs quoq; indultis, & literis Apostolicis quibusuis quorū-
cunq; Regnorum, & Dominiorum, militijs, illarumque ad-
ministratores & Magistris, ac personis alijs, etiam ad Regū
Reginarum & aliorum Principum instantiam, aut etiam mo-
tu proprio, & Consistorialiter, vel aliàs quomodolibet con-
celsis, approbatis & innouatis. Quibus omnibus illorum te-
nores præsentibus pro sufficienter expressis habentes, illis
aliàs in suo robore permanens, hac vice duntaxat specia-
liter, & expressè derogamus, ceterisq; cōtrarijs quibuscunq;
Dat. Romæ apud Sanctum Petrum sub anulo Piscatoris,
Die prima Octob. 1561. Pontificatus nostri Anno secundo.
Cæ. Glorierius.

PIVS EPISCOPVS
SERVVS SERVORVM
DEI,

AD PERPETVAM
Rei memoriam



Nis, quæ pro Religionis propaga-
tione, & Fidei Catholicæ defen-
sione, ac animarum salute prou-
idè facta esse noscuntur, vt firma
perpetuò, & illibata persistant,
libenter apostolici muniminis ro-
bur adiicimus, ac illa de nouo cõ-
cedimus, & desuper disponimus,
prout Catholicorum Principum
nobis, & Apostolicæ Sedi deuo-
torum pia vota exposcunt, & id in Domino conspiciamus sa-
lubriter expedire. Dudum siquidem pro parte dilecti filij
Nobilis Viri **COSMI** Med. Florentiæ, & Senarum Ducis
nobis exposito, quòd ipse ad **DEI** laudem & gloriam, ac
Fidei Catholicæ defensionem, Marisque Mediterranei ab in-
fidelibus tuitionem, ac posteritatis suæ decus, & honorem cu-
piebat vnam Militiam sub certo approbato ordine per eum
eligèdo cum dote competèti ex suis proprijs bonis assignâda
pro vno Magistro, certoque Militum numero ad aliarum in
Hispanijs, vel alibi ritè institutarum Militiarum instar in eius
Dominio erigere, & instituere, si sibi ad id nostra, & sedis præ-
dictæ licentia suffragaretur. Nos præfato **COSMO** Ducis,
vt ad **DEI** honorem, & gloriam, aliosque effectus præmi-
sos in dicto Dominio, & loco, ac æde sacra sibi bene visis vnâ
Militiam sub Regula Sancti Benedicti, vel alterius approbati

A 3 ordi-

ordinis, ac sub inuocatione, & cum insignijs, de quibus sibi videretur decentibus, postea priuilegijs, facultatibus, & indultis a nobis, & dictæ sede decorandam cum dote conuenienti per eundem C O S M V M Ducem, arbitrio suo, vt præfertur, assignanda pro vno Magistro, qui videlicet ipse C O S M V S, quoad vixerit, & deinde pro tempore existens, Florentiæ Dux esse deberet, & certo Militum per ipsum Magistrum pro tempore existentem, tam à primaua erectione huiusmodi, quàm ex tunc deinceps perpetuò instituendorum, ac habitu regulari donandorum, & ad regularem ordinis huiusmodi professionem admittendorum numero sub eiusdem Magistri obedientia, ac cum pactis, capitulis, conditionibus, & stabilimentis per dictum C O S M V M Ducem edendis, & per nos, & dictam sedem postmodum approbandis, ad aliarum Militiarum prædictarum instar, sine tamen alicuius præiudicio, erigere, & instituere, ac pro Militiæ Militumq; præfatorum salubri directione quæcunque ordinationes, & statuta per nos, vt præfertur, confirmanda condere posset, licentiam, & facultatem per alias nostras in forma Breuis literas concessimus. Cum autem, sicut accepimus, idem C O S M V S Dux omnipotentem DEVM, vt Christianum decet Principem, honorare, proximo prodesse, vitamque beatam promereri desiderans, in immensæ Maiestatis diuinæ, ac gloriosissimæ DEI genitricis, semperque Virginis MARIAE, totiusque cœlestis Curiaë gloriam, & honorem eorundem literarum vigore vnâ sub Inuocatione, & Protectione Beati Stephani Militiam Militum Sancti Stephani nuncupandorum sub Regula eiusdem Sancti Benedicti crexerit, & instituerit, illique nonnullos fructus redditus, & proventus, ac bona pro eius dote assignauerit, volueritque quod eius Milites præfati in sua receptione charitatem, castitatem conjugalem, & obedientiam expressè profiterentur; charitatem nempe, cui tanquam solidæ basi Militia ipsa inniteretur, honorem DEI rebus vniuersis præponendo, sacraë scripturaë præceptis parendo, sedis prædictæ mandata seruando, pro fide Catholica pugnando, iustitiam colendo, pauperibus subueniendo, captiuos ab infidelibus vinculis recuperando, & finaliter sese vltro

ncos,


70

neos cuicumque periculo pro Christianæ Religionis defensione, & pro eius augmento, non solum facultates, sed & propriam vitam exponendo: Castitatem vero siue pudicitiam, nullam aliam sceminam, præter propriam vxorem, carnaliter cognoscendo, obedientiam autem in omnibus sibi per Magistrum, vel eius Locumtenentem, aliosuè militiæ superiores, iuxta illius ordinationes, & statuta iniunctis bono, & hilari animo diligenter exequendis, ac pro salubri Militiæ, Militumque prædictorum regimine, & perpetuitate quam plura Canones, & Statuta, ac ordinationes super ipsorum Militum regula, super Militiæ statutis, & constitutionibus, super Militum officio, ac professione, super Pœna transgressoribus Regulae, Statutorumque inflingenda, super modo Milites ad professionem recipiendi, illorum habitu, Ecclesia, & cultu Diuino, Hospitalitate, communi Thesauro, Capitulo Generali, Magno Magistro, officijs, & dignitatibus Militiæ, Militum officio, exercitio, & commendis, contractibus, alienationibus, & locationibus, nec non prohibitionibus, & pœnis, ac super alijs prouisionibus, rebusque ad diuini numinis cultum, Militiæ decus, Religionis augmentum, & animarum salutem faciendis ediderit, atque sancierit, prout in illis, varijsque capitulis desuper Italico sermone in vno Quinterno distinctè cõscriptis, ac de nostro mandato per dilectum filium nostrum Ioannem Baptistam de Sancti Clementis presbyterum Cardinalem Cicada nuncupatum diligenter examinatis, ac perlectis, & emendatis, ac per nos manu propria subscriptis plenius continentur. Nos præfati Cosmici Ducis pium, & laudabile institutum, utpotè Fidei Catholicæ exaltationem, & alia pia opera concernens plurimum in Domino collaudantes, nec non erectionis, institutionis, statutorum, canonum, ordinationum, & capitulorum, ac super illis confecti Quinterni prædictorum, & inde secutorum veriores tenores præsentibus, pro sufficienter expressis habentes, ac ipsum Cosmici Ducem, quem speciali dilectione prosequimur, in hoc suo laudabili Militiæ Christianæ promouendæ proposito conseruare, ac specialibus fauoribus, & gratijs prosequi volentes, Motu proprio, non ad ipsius Cosmici Ducis,

vel alterius pro eo nobis super hoc oblatæ petitionis instan-
 tiam, sed de nostra mera liberalitate erectionem, institutio-
 nem, assignationem aliaque omnia, & singula, Canones,
 statuta, ordinationes, & Capitula prædicta, ac prout illa con-
 cernunt, cætera in prædicto Quinterno contenta, & inde se-
 cuta, quæcumque Apostolica auctoritate tenore præsentium
 ex certa scientia confirmamus, & approbamus, ac illis perpe-
 tuæ, & inuiolabilis firmitatis robur adiicimus, nec non om-
 nes, & singulos iuris, & facti defectus, si qui forsan interue-
 nerint in eisdem supplemus, & nihilominus potiori pro
 cautela Militiam prædictam eisdem modo, & forma, quibus
 per ipsum **Cosmum Ducem** erecta, & instituta est, de no-
 uo ex simili scientia, eadem auctoritate, perpetuò erigimus,
 & instituimus, illique sic erectæ omnia, & singula, fructus,
 & alia mobilia, & immobilia, res, & bona illi per eundem
Cosmum Ducem hæctenus concessa, & deinceps, tam per
 eum, quàm alios quoscunque licitè concedenda etiam perpe-
 tuò applicamus, & appropriamus, nec non Canones, statuta,
 ordinationes, & capitula prædicta de nouo statuimus, & ordi-
 namus ac eundem **Cosmum**, & pro tempore existentem
 Florentiæ Ducem in Magnum Magistrum eiusdem militiæ cū
 honoribus, oneribus, prærogatiuis, & facultatibus, quibus
 alij aliarum Militiarum dicta auctoritate cōfirmatarum Ma-
 gistri inter suos milites quomodolibet vtuntur, fruuntur, &
 gaudent, similiter perpetuò constituimus, & deputamus, illi-
 que prædicta immutandi, & reformandi. Ac alia quæcumque,
 ordinationes, & statuta ad eiusdem militiæ directionem facien-
 tia, licita, & honesta, ac sacris Canonibus minimè contraria,
 quotiens sibi videbitur, codendi facultatem concedimus, ac
 præmissa omnia, & singula valida, & efficacia fore, suosque
 plenarios, & integros effectus sortiri; & per milites fratres, &
 alias eiusdem militiæ, personas, aliosq; quomodolibet inuio-
 labiliter obseruari debere. Ac eosdem milites, & religiosos ab
 illis nullatenus resilire posse, sed ad illorum obseruationem re-
 neri, & efficaciter obligatos fore, censurisque, & poenis Ecclē-
 siasticis, ac etiam pecuniarijs ad id compelli posse. Et sic per
 quoscunque Iudices, quauis auctoritate fungentes, sublata eis,
 & eorum

9
& eorum cuilibet quauis aliter iudicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate iudicari, & definiri debere. Ac si secus super his à quoquam quauis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari, irritum, & inane decernimus. Quo circa venerabili fratri nostro Episcopo Amenin, & dilectis filijs Vicarijs Venerabilium fratrum nostrorū Floren. & Pisan. Archiepiscoporū in spiritualibus generalibus motu simili per Apostolica scripta mandamus. Quatenus ipsi, vel duo, aut vnus eorum, per se, vel alium, seu alios præsentes literas, & in eis contenta quæcunq; vbi, & quando opus fuerit, & quotiens pro parte dicti C O S M I, & pro tempore existentis Florentiæ Ducis fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque in premisis efficacis defensionis præsidio assistentes faciant auctoritate nostra præsentes literas, & in eis cõtenta huiusmodi firmiter obseruari. Ac C O S M V M, & pro tempore existentem Florentiæ Ducem, nec nõ Milites præfatos, ac singulos alios, quos ipsæ literæ concernunt, & concernent in futurum illis pacificè gaudere non permittentes, eos desuper per quoscunq; quomodolibet indebitè molestari, Cõtradiçtores quoslibet, & Rebelles per censuras, & pœnas ecclesiasticas, ac alia opportuna iuris remedia appellatione postposita compescendo. Nec non legitimis super his habendis seruatis processibus censuras, & pœnas ipsas, etiam iteratis vicibus, aggrauando. In uocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachij secularis, nõ obstantibus scelicis recordationis Bonifacij PP. V I I I. prædecessoris nostri, qua cauetur, nequis extra suam Ciuitatem, vel Dioces. nisi in certis exceptis casibus, & in illis vltra vnã diectam à fine suæ Dioc. ad iudicium euocetur, seu ne Iudices à sede prædicta deputati extra Ciuitatem, vel Dioc. in quibus deputati fuerint cõtra quoscunq; procedere, aut alij, vel alijs vices suas committere, præsumant, & de duabus nõ tribus diebus in Concilio generali edita, & quibusuis alijs cõstitutionibus, & ordinationibus Apostolicis, ac quarumcunq; aliarū, etiam hospitalis Sancti Ioannis Hierosolymitani Militiarum iuramento confirmatione Apostolica, vel quauis firmitate alia roboratis statutis, & consuetudinibus, Priuilegijs quoque, indultis, & literis Apostolicis, illis ac dilectis filijs illarum Magistris,

gutris, conuentibus, & fratribus sub quibuscunque tenoribus,
 & formis, ac cum quibusuis etiam derogatoriis derogato-
 rijs, alijsque efficacioribus, & insolitis clausulis, nec non irri-
 tantibus, & alijs decretis, etiam motu, & scientia similibus,
 ac consistorialiter, etiam per viam contractus, ac vniuersæ le-
 gis, & ad Imperatorum, Regum, aut aliorum Principum in-
 stantiam, ac alijs quomodolibet concessis, approbatis, & in-
 nouatis, quibus omnibus, etiam si pro illorum sufficienti de-
 rogatione de illis, eorumque totis tenoribus specialis, specifi-
 ca, indiuidua, & expressa, ac de verbo ad verbum, non autem
 per clausulas generales idem importantes mentio, seu quæuis
 alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc
 seruanda foret, tenores huiusmodi presentibus pro sufficien-
 ter expressis habentes, illis alijs in suo robore permansuris hac
 vice duntaxat specialiter, & expresse derogamus, contrarijs
 quibuscunque, aut si aliquibus communiter, vel diuisim ab
 eadem sit sede indultum, quod interdici, suspendi, vel excom-
 municari non possint, per literas Apostolicas non facientes ple-
 nam, & expressam, ac de verbo ad verbum de indulto huius-
 modi mentionem. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc
 paginam nostrorum confirmationis, approbationis, adiectio-
 nis, suppletionis, erectionis, institutionis, applicationis, ap-
 propriationis, statuti, ordinationis, constitutionis, deputa-
 tionis concessionis, decreti, mandati, & derogationis in-
 fringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc
 attentare præsumserit, indignationem omnipotentis DEI,
 ac beatorum Petri, & Pauli Apostolorum eius se nouerit in-
 cursurum. Datum Romæ apud Sanctum Petrum anno Incar-
 nationis Dominicæ Millesimo quingentesimo sexagesimo
 primo Calend. Februarij. Pontificatus nostri Anno III.



PRIVILEGIA
FACULTATES, ET INDULTA

A PIO IIII. PONT. MAX.

CONVENTVI, ET MILITIBVS
SANCTI STEPHANI CONCESSA


1562.



*Pius Episcopus Seruus Seruorum DEI,
ad perpetuam rei memoriam.*



LETITUDO Diuinæ prouidentiaë
nullis præscripta limitibus, nullis
que terminis cõprehensa cęlestia
pariter; & terrestria in scrutabili
ratione disponit, & mortalium
mentes ad ea, per quæ beneuolen
tia, & seruenti deuotione Catho
licorum Principum ad id tenden
tium, & quam in nos, & Roma
nam gerere comprobant Eccle
siam, mediante personarum quarumlibet sub regulari obser
uantia degentium optata salus vndique proueniat animarũ,
diuinusque cultus suscipiat incrementa, incitat. Vnde nos, qui
bus meritis licet imparibus vniuersalis ecclesię regimen eadẽ
est prouidentia creditum, iuxta sedis Apostolicę officium, pro
eorũ meritis dexterã in eos liberalitatis nostrę extẽdere cense
mus, quo ipsi in perseuerãtia laudabiliũ operũ seruentius ani
mẽtur, quorũ exemplo prouocati, ad similia facilius inducan
tur.




12.
tut. Hinc est, quod nos dilectos filios nobilem Virum Cos-
mum Medicen. Florentiæ, & Senarum Ducem, Magnum
Magistrum Militiæ Sancti STEPHANI sub regula S. Bene-
dicti, & cōuentum eiusdem Militiæ in Ducatu Florentiæ per
eundem Cosmum Ducem de licentia nostra institutæ spe-
cialibus fauoribus, & gratijs prosequi volentes, eosdem, & eo-
rum singulos à quibusuis, excommunicationis, suspensionis,
& interdicti, alijsque ecclesiasticis sententijs, censuris, & pœ-
nis a iure, vel ab homine quauis occasione, vel causa latis, si
quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum præsen-
tium dumtaxat consequendum, harum Serie absoluentes, &
absolutos fore censentes MOTU proprio, non ad eorum,
vel alicuius pro eis nobis super hoc oblata petitionis instan-
tiam, sed de nostra mera liberalitate omnes, & singulos ipsius
Militiæ milites, Priorem, ceterosque ministros ecclesiæ dicti
cōuentus, & alias personas, etiam in sacris, & presbyteratus
ordinibus cōstitutas, etiam quæcunque, quocunque, & qua-
liacunque cum cura, & sine cura beneficia ecclesiastica obtinen-
tes, eorumque beneficia, commendas, res, & bona quæcunq;
ab omni iurisdictione, superioritate, visitatione, dominio,
& potestate quorumuis Archiepiscoporum, Episcoporum,
aliorumque locorum ordinariorum Apostolica auctōritate
Prænoxe præsentium ex certa nostra scientia perpetuò eximimus,
& totaliter liberamus, illosque dicto Cosmo Duci, &
Magno Magistro in spiritualibus, & temporalibus eis modis
& forma, quibus in ipsius Militiæ statutis, & ordinationibus
continetur, immediatè subiicimus, & supponimus, itaque ip-
si locorum ordinarij nullam in eos iurisdictionem, superiori-
tatem, dominium, vel potestatem, etiam ratione cuiuscunq;
contractus, delicti, vel alterius rei vbiunque iniatur contra-
ctus, committatur delictum, & res ipsa consistat, exercere va-
leant, sed Milites, Prior, & aliæ personæ huiusmodi de iusti-
tia coram solo Magno Magistro prædicto, vel eius deputato
respondere debeant. Decernentes quoscunque processus cō-
tra illos, vel eorum aliquem, tam per ipsos locorū ordinarios,
vel eorum Vicarios, seu quosuis alios, quàm Magistrum, vel
eius deputatum prædictos pro tēpore factos, & qualibet etiā
excom-

excommunicationis, vel suspensionis, aliasque sententias promulgatas nullas & inualidas, nulliusque roboris, vel momenti fore. Ac singulis militibus coniugatis, etiam bigamis, aliisque presbyteris, ut singulas pensiones annuas usque ad summam ducetorum ducatorum auri de camera super quorumuis Cathedralium, etiam Metropolitan. & aliarum Ecclesiarum, Monasteriorum, Prioratum, Canon. & Præbendarum, dignitatum, personatum, administrationum, & officiorum, aliorumque beneficiorum Ecclesiasticorum cum cura, & sine cura secularium, & quorumuis ordinum regularium, fructibus, redditibus, proventibus, iuribus, obventionibus, & emolumentis alias sibi canonicè reseruandas accumulatiuè, cum quibusuis alijs pensionibus annuis, quas illos ex quouis alio priuilegio Apostolico pro tēpore percipere cōtingerit, & cōtinget ad vitam percipere, exigere, & leuare, ac in suos vsus, & vtilitatem conuertere, illasque ad aliquam expeditionem contra infideles accedendo, aut in ea existendo in toto, vel parte simul, vel successiuè, quando sibi videbitur, etiam in mortis articulo, in cuiusuis, personæ in dignitate Ecclesiastica constitutæ, aut Canonici, Cathedralis Ecclesiæ, & in dictæ Militiæ militum manibus, etiã quæcunq;, quocunque, & qualiacunque beneficio Ecclesiastica obtinentium, & expectantium fauorem absque aliquo possessorum beneficiorum huiusmodi habēdo consensu, transferre in omnibus, & per omnia perinde, prout militibus Sancti Pauli, & Pij nūcupatis per sedem Apostolicam indultum extitit, etiam citra Cruciatæ obligationem, Nec non tam illis, quàm ceteris omnibus Militibus, ac Priori, & Ministris, etiam presbyteris, & beneficiatis eiusdem Militiæ, ut de quibuscunq;, tam stabilibus, quàm mobilibus bonis, pecuniarum summis, gemmis, & lapidibus preciosis, alijsque rebus cuiuscunque qualitatis, & quantitatis, ac valoris existāt per eos etiam ratione beneficiorum ecclesiasticorum quorumlibet per eos obtētorū, ac alias vndecunque, & quomodolibet acquisitis, & ad illos quouis modo spectantibus, dommodo quintam illorum partē Conuentui prædicto relinquunt inter quoscunq; consanguineos filios, etiam spurios, & alios illegitimos, aliasque quantumuis in-

his incapaces personas testari, ac alias etiam per codicillos, do-
 natione inter viuos causa mortis, & alia quacunq; via, prout
 sibi videbitur disponere, ac illa in pias, & non pias, alias ta-
 men licitas causas erogare. Ac Priori Ecclesie dicti Conuen-
 tus pro tempore existenti, vt quoties sibi placuerit missam, ac
 alia diuina officia in prædicta, alijsque dictæ Militiæ Ecclesijs
 in habitu Pontificali cum mitra, & baculo pastorali celebrare;
 ac post missarum, dummodo ibi non sit præsens aliquis Ca-
 tholicus Antistes, vel de illius consensu ibidem benedictione
 CHRISTI populo impartiri. Et tam ille quàm singuli pre-
 sbyteri milites eiusdem Militiæ vnum curatum beneficium ec-
 clesiasticum à dicta militia dependens, seu illi vnitum, aut in-
 corporatum, etiam si parochialis Ecclesia, vel eius perpetua
 vicaria fuerit, si ad hoc sufficientes, & idonei fuerint, & bene-
 ficium huiusmodi alias sibi Canonicè conferatur, recipere, &
 retinere liberè, & licitè valeant auctoritate, & tenore prædi-
 ctis de specialis dono gratiæ dispensamus, sibiq; pariter indul-
 gemus. Et insuper quod nullus ex Magistro, & Militibus pro
 tempore existentibus, alijsque personis dictæ Militiæ propter
 eius regulam, statuta, & capitula, nunc, & pro tempore edi-
 ta nõ obseruata vel minus ritè adimpleta in peccatum mor-
 tale incidat; præterquam inobedientiam, & contumaciam
 pluriès commissam, & continuatam, & ab ipsa Religione re-
 bellionem, & alios casus, peccatum huiusmodi ex diuinis præ-
 ceptis, sacrisque Canonibus generantes. Quodque Religio-
 nis, & militiæ huiusmodi bona, possessiones, & fructus red-
 ditus, & prouentus quacunq; tam per magnum Magistrum
 commendis, alijsque beneficiis, & officijs dictæ militiæ in il-
 lorum institutione, quam deinceps illis, dictoque Cõuentui,
 & eius personis quomodolibet assignanda, concedenda, &
 applicanda sub quibus suis decimis, subsidijs, alijsque ordina-
 rijs, & extraordinarijs oneribus per nos, & Roman. Ponti-
 fices pro tempore existen. ac sedem Apostolicam ex quauis
 causa quantumuis necessaria, etiam pro Crucjata Sancta, & de-
 fensione contra infideles nullatenus comprehendatur, neque
 ad illorum, annatarumque, seu illorum dimidiam fructuum,
 reddituum, & prouentuum beneficiorum, & in illorũ proui-
 sionibus

fronibus faciendam solutionem teneantur, sed ab illis excepta
sint, & esse censeantur, nisi ea, quæ hæcenus oneribus huius-
modi fuerunt, & de præfenti sunt obnoxia, & quod nulla
pensio annua super alicuius commendæ, vel alterius beneficij
Militiæ huiusmodi fructibus etiam ex resignatione in mani-
bus Romani Pontificis, aut alia quavis probabili causa, nisi in
persona personæ dictæ Militiæ, etiam per ipsum Pontificem
reseruari, neque commendæ, & alia beneficia dictæ militiæ
pensionibus huiusmodi aliter quàm, vt præfertur, onerari
possint. Et si pensiones desuper aliter assignari contingat,
assignationes ipsæ nullius sint roboris, vel momenti, nec titu-
lares beneficiorum huiusmodi ad illarum solutiones tenean-
tur, neque ad id censuris ecclesiasticis, alijsvè pœnis compell-
li possint, etiam perpetuò statuimus, & ordinamus. Propte-
rea vt ipsi milites Ecclesiæ Catholicæ, fideliumque defensio-
nem contra infideles animo feruentiori, minorique perdē-
dæ lucis humanæ, si ad æternam inde nanciscendam prospe-
ctanti, metu suscipiant de omnipotentis DEI misericordia,
ac Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum eius auctoritate
confisi, Vniuersis; & singulis militibus, & alijs eiusdem mili-
tiæ personis, qui in expeditione tam maritima, quam terre-
stri contra Infideles, vel Hereticos, nedum hostilibus armis,
sed etiam aliquo quouis mortis genere de peccatis suis corde
contritis, & ore confessis, vel saltem statutis à iure tempori-
bus confitendi propositum habentibus in virtute fidei Catho-
licæ decesserint, ac tam militibus, & personis præfatis, quam
quibusuis alijs vtriusque sexus, etiam verè pœnitentibus, &
confessis, seu confitendi propositum habentibus, vt præfer-
tur, qui Ecclesiam Conuentus huiusmodi, quæ sub inuoca-
tione Sancti Stephani Papæ, & martyris est consecranda, in
singulo die festiuitatis eiusdem Sancti Stephani Papæ, & mar-
tyris secunda Augusti à primis vesperis vsq; ad occasum so-
lis festiuitatis huiusmodi annuatim deuotè visitauerint, ac
pro pace inter Principes Christianos cōfouēda, ter orationē
Dominicam, & totidem salutationem Angelicam recitaue-
rint, plenariam omnium, & singulorum peccatorum suorū
indul-




indulgentiã, & remissionem. Qui vero de bonis sibi à D^{no} collatis vnã eiusdem Militiæ Comendã fundauerint, vel dotauerint, aut Conuentui, & Militiæ prædictis ad eius subventionem, & onerum illi incumbentium supportandorũ, faciliori supportatione aliquid iuxta facultatum suarum modum, piamque intentionem donauerint, vel legauerint, eas omnes indulgentias, quas Hospitalis Sancti Ioannis Hierosolimita. benefactores consequuntur, sine illorum præiudicio misericorditer in Domino similiter perpetuò cõcedimus, & elargimur, ac indulgentias, priuilegia, exemptiones, statuta, & alia præmissa nullo vnquam tempore de surreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, vel intentionis nostræ defectu notari, vel impugnari posse: neque sub quibusuis similibus, vel dissimilibus indulgentiarum, priuilegiorum exemptionum statutorum & aliarum gratiarum, suspensionibus, reuocationibus, limitationibus, alijsque cõtrarijs dispositionibus à nobis, & successoribus nostris, ac sede prædicta quauis de causa quantumlibet iustissima pro tempore emanatis, & emanandis comprehendì, sed semper ab illis excepta, & quotiens illa emanabunt: totiens in pristinum statum restituta, & de nouo concessa esse, & cõseri, & sic in præmissis per quoscunque iudices sublata eis, & eorum cuiuslibet quauis aliter iudicandi, & interpretãdi facultate iudicari, & diffiniri debere, ac quicquid secus super his à quocunq; quauis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari, irritum & inane decernimus. Quocirca venerabilibus nostris Muran. & ac Aretin. ac Pistorien. Episcopis, per Apostolica scripta, motu simili mandamus quatenus ipsi vel duo, aut vnus eorũ per se, vel alium, seu alios præsentibus nostras literas, & in eis contenta similiter publicantes, dictisque Cosmo Duci, & Magno Magistro, ac Conuentui in præmissis efficacis defensionis præsidio assistentes faciant auctoritate nostra literas, & in eis cõtenta huiusmodi firmiter obseruari, ac quos literæ ipsæ cõcernunt, & concernent in futurum, & eorum singulos illos pacificè gaudere non permittentes eos desuper per quoscunque cõtra earundem literarum tenorem quomodolibet inde

bitè molestari. Contradictores quoslibet, & rebelles per cen-
 suras, & poenas Ecclesiasticas auctoritate nostra appellatione
 postposita compescendo, nec non legitimis super his habendis
 seruatis processibus, censuras, & poenas ipsas, etiam itera-
 tis vicibus aggrauando, inuocato etiam ad hoc (si opus fue-
 rit) auxilio brachij sæcularis, Non obstantibus sælicis recor-
 dationis Bonifatij Papæ VI I I. prædecessoris nostri, qua ca-
 uetur, nequis extra suam Ciuitatem, vel Dioccesim, nisi in
 certis exceptis casibus, & in illis vltra vnã diætã à fine suã
 Diocesis ad iudicium euocetur, seu ne iudices a sede præfata
 deputati extra Ciuitatem, vel Dioccesim, in quibus deputati
 fuerint contra quoscunque procedere, aut alij, vel alijs vices
 suas committere præsumant, Et de duabus diætis in Concilio
 generali edita, dummodo vltra tres diætas aliquis auctoritate
 præsentium ad iudicium non trahatur; & alijs Apostolicis, ac
 in prouincialibus, & Synodalibus Concilijs æditis specialibus,
 vel generalibus constitutionibus, & ordinationibus, nec non
 dictæ Militiæ etiam iuramento confirmatione Apostolica,
 vel quauis firmitate alia roboratis statutis, & consuetudini-
 bus, stabilimentis, vsibus, & naturis contrarijs quibuscun-
 que, Aut si aliquibus comuniter, vel diuisim ab eadem sit
 sede indultum, quod interdici, suspendi, vel excommunica-
 ri non possint per literas Apostolicas nõ facientes plenam, &
 exprellam, ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mē-
 tionem. Volumus autem, si aliàs visitantibus dictam Eccle-
 siam erigendam modo præmisso aliqua alia indulgentia in per-
 petuum, vel ad certum aliud tempus nondum elapsam dura-
 tura per nos concessa fuerit, præsentis literæ quoad indul-
 gentiam in eis contentam nullius sint roboris, vel momenti,
 quodque beneficia eisdem militibus conferenda huiusmodi
 debitis propterea non fraudentur obsequijs, & animarum cu-
 ra in eis, si qua illis imminet, nullatenus negligatur. Nulli
 ergo omnino hominum liceat, hanc paginam nostræ abso-
 lutionis, exemptionis, liberationis, subiectionis, dispensatio-
 nis, indulti, statuti, ordinationis, concessionis, elargitio-
 nis, decretorum, mandati, & voluntatis infringere, vel ei

Stat. de Canal. di S. Stef.

B ausu



ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem omnipotentis DEI, ac Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum eius se noverit incursum.


Dat. Romæ apud Sanctum Marcum Anno Incarnationis Domini-

Millesimo Quingentesimo Sexagesimo secundo
Non. Iulij, Pont. Nostri Anno
Tertio.

Cæ. Glorierius.

In extremitate paginæ
L. Anastasius

A tergo. R. E. G. Apud Cæsarem Secretarium.



**PRIVILEGIÀ,
ET FACVLTATES**

**AB ILLVSTRISS. ET EXCELL.
D. D. COSMO MEDICES
FLORENTIÆ.**

*Et Senarum Duce Religioni, & militibus
Sancti Stephani concessa.*

1565.



OSMVS Medices Dei gratia
Florentiæ, & Senarum Dux Il-
Portus Ferrarij in Ilua insula, Ca-
stillonis Piscariæ, & Igitij Insu-
læ Dominus, &c. Recognosci-
mus harum serie literarũ, & vni-
uersis notum facimus, quòd sacri
nostri ordinis Militiæ, quam su-
perioribus annis ad Christianam
Rempubliam tuendam, propa-
gandam vè (annuente DEO) fundauimus, Conuentu, Lic-
clesia, Aedibus à fundamento erectis, ærario adaucto, armis,
triremibus, com meatu, atque alijs nauticis rebus comparatis,
opere pretium fore duximus, quæ ad politiam, ac ipsius militiæ
firmitatem, & ornamentum pertinent, nostris decretalibus
literis constituere. Nos igitur prædictis, atq; alijs iustis cau-
sis moti ex certa scientia, consultò, & de potestatis nostræ ple-
nitudine Religionem Sancti Stephani, eiusque sacrum mili-
tarem ordinem infra scriptis immunitatibus, gratijs, & priui-
legijs decoramus, atque exornamus. In primis namque ciui-
lium causarum, criminalium pariter, & mixtarum, quæ ad
B 2 ipsam



ipsam Religionem, atque ordinem quoquo modo pertine-
 bunt hac in nostra Ciuitate Florentina, eiusque Dominio su-
 premum magistratum nostrorum Clarissimorum Consilia-
 riorum; Senensis vero Magnificum generalem Gubernato-
 rem nostrum, aut Locumtenentem cum potestate delegandi
 notionem habere volumus, & decernimus præter eos nemi-
 nem. Qui quidem Magistratus, & Gubernator, & qui ab eis
 delegati fuerint, procedendo summarie, & de plano, sine stre-
 pitu, & figura iudicij sola facti veritate inspecta, huiusmodi
 causas decidere, & terminare debeant, omni prorsus appella-
 tione remota; & pro dictarum causarum decisionibus Religio
 ipsa priuilegijs municipalibus, & statutis vtatur, ac potiatur,
 quibus ciues originarij Florentini, ac etiam Senenses Ciues
 respectiue vtuntur, & potiuntur. Hoc etiam addito, & ex-
 pressè declarato, quod aduersus Procuratores, Quæstores,
 Actores, Colonos, atque id genus Ministros, qui prædio-
 rum Rusticorum fructus, vel quorumuis bonorum, uel Com-
 mendarum redditus, ad sacram tamen Religionem pertinen-
 tes, aut sacri Aerarij pecuniam exegerint, & retinuerint, ea-
 dem Religio via executiua, tam realiter, quam personaliter,
 coram quibuscunque Reëtoribus alijsque ordinariè iudicen-
 tibus agere possit, eisdem ciuium Florentinorum, & Senen-
 sium, vt causa postulabit, priuilegijs suffulcta, vt administra-
 tionis ratio, & reliquorum restitutio pro suo iure facilius ob-
 tineatur: Nullus tamen contra præfatam Religionem, eius-
 que ærarium agere, aut de iuribus suis quibuscunque expe-
 riri valeat, præterquam coram præfatis Consiliarijs, & Gu-
 bernatore. Ipsi vero militibus, eorumque famulis, ac ipsius
 sacre Religionis officialibus, & Ministris arma defensibilia,
 & offensibilia cuiuscunque generis, exceptis Aeneis instrumē-
 tis vulgo nuncupatis, Archibusetti a ruota, alijsq; per ædi-
 cta nostra prohibitis, eandem facultatem gerendi Florentiæ,
 Senis, & vbiq; locorum nostræ Dictionis, & sub eisdem
 conditionibus, & obligationibus concedimus quam adhuc
 nostræ Aulæ, & nobis vel Principi Illustrissimo filio nostro
 stipendio inseruientes habent, ac potiuntur. Militum quo-
 que

que eorundem, & Religionis officialium, & ministrorum
 arma, vestes, & supellectilia dumtaxat ad eorum vsum vel ip
 forum familiae destinata Florentiae, Senis, caeterisque nostrae
 dictionis locis omnibus datijs, pedagogijs, ac vectigalibus, tam
 immisionis, quam extractionis gratia, libera, & exempta pe
 nitus esse decernimus, atque precipimus, dummodo per ri
 uisores, aut alios Doanae ministros praedictae res, & utensilia
 siue immittenda, siue extrahenda inspiciantur, atque obli
 gmentur. Memoratos insuper Milites, ac Religionis officia
 les, & Ministros quo ad praedia urbana domus, & habitatio
 nes, quas Pisis mercede, aut pensione conducent, eadem im
 munitate, ac privilegio gaudeant, & in omnibus, & per om
 nia fruantur, quo Pisani Gymnasij Doctores, & Scholares Pi
 sis commorantes potiuntur, absq; tamen ipsorum scolarium,
 & doctorum praevudicio. Quae quidem privilegia, & immu
 nitates, vt supra concessas, sine dolo, sine fraudes & sine vlla
 machinatione (vt virum bonum decet) observari districtae iu
 bemus. Non obstantibus quibuscunque in contrarium quo
 modolibet facientibus. Quibus omnibus, & singulis, etiam si
 talia forent, quod de ipsis de verbo ad verbum mentio fieri
 debeat specialiter & expresse, motu proprio, & eadem certa
 scientia derogamus. Haec est voluntas nostra huius diploma
 tis manu nostra firmati, & plumbei nostri Ducalis Sigilli ap
 pensione muniti testimonio roborata. Dat. Florentiae in no
 stro Ducali Palatio, die vigesima quarta Martij, Anno Do
 minicae Incarnationis Millesimo quingentesimo sexagesimo
 quinto, Ducatus nostri Florentini, Anno xxix. Senensis
 vero, ix.


ICOS. MED. FLOR. ET SENARVM DVX.

Laelius Taurellus:

Franciscus Vintha:

Stat. de Canal. di S. Stef.

B 3 DE.



DECISIO
SACRÆ ROTÆ
ROMANÆ, QVOD EQVITES

S. STEPHANI POSSINT
EMITTERE MILITIÆ
P R Æ D I C T Æ

PROFESSIONEM INTRA ANNUM
probationis, nec comprehendantur in decreto
Concilij Tridentini Sessione 25.
Cap. 15.

Tirasonensis Pensionis.



OMNIVS Ioannes de Luna
obtinens Decanatū Ecclesiæ Col
legiatæ oppidi de Tudela resigna
uit eum in manibus Papæ in fa
uorem Domini Petri Ximienes
reseruata sibi pēsiōne mille duca
torū auri largorum Cum decreto
quod si prædicto Domino Ioan
ni contigeret ingredi aliquam re
ligionem militarem, ac iuxta ip
sius Religionis priuilegia vxorē ducere, pēsiōnē nihilominus
ipsam exigere, & percipere posset, & valeret, vt in supplicatio
ne; iuxta cuius formam se se obligauerunt in forma Camere
dictus dominus Petrus, & R. P. D. Ludouicus Torres, interim
publicatum fuit sacrum Concilium Tridentinum, post cuius
publicationem dictus D. Ioannes de Luna habitum militiæ
Sancti Stephani suscepit, & incontinenti professionem emi
sit, & demum vxorem duxit, hinc orti fuit contrauerſia in
ter prædictas partes super prædicta pēsiōne prætendente D.
Petro.

23

Petro pensionem extinctam esse, ex eo quod in emittenda professione nō fuisset à Domino Ioanne seruata forma tradita in decreto Concilij Tridentini de regularibus Sess. 25. c. 15. in quo cauetur, ne quis in quacumq; religione, tam Virorum, q̄ mulierum, qui minori tempore, quàm per annum post susceptum habitum in probatione steterit ad professionem admittatur, & ideo dubitatum fuit die Lunę xi. Decembris 1570.

An dictus Dominus Ioannes de Luna miles Sãcti Stephani quoad annuã probationem sub huiusmodi decreto comprehenderetur, & ex multis fuit resolutum non comprehendi.

Primo quia intẽtio finalis huius decreti fuit occurrere Apostasiq; in quam facilẽ dilabũtur ij qui, minus consultò, ac de se nullo factò experimento religionem profitentur c. ad Apostolicam de regular. c. non solum eo. tit. in 6. quod quidem non potest conuenire istis militijs, in quibus institutum non est admodum durum, & multis abundant priuilegijs à Sancta sede Apostolica concessis.

Secundo quia Conciliũ videtur de ijs religiosis loqui, qui pro Basi, ac fundamento, & perfectione suę Religionis tria vota profitentur, obedientiæ, paupertatis, & castitatis, vt videntur innuere ea, quæ in c. primo huius decreti cõtinentur, quæ quidem non emittuntur à militibus S. Stephani; nec obstat quod postea subdat, & si qua alia sunt alicuius alterius regulæ, & ordinis secularia vota, & præcepta, quia procedit augmentatiuè ultra alia tria vota præstari solita à Regularibus nam etiam in istis votis datur excessus, veluti paupertatis, vt per diuum Tho. 2. 2. q. 188. art. 7.

Tertio ad hoc facere visũ est, quod tradit Specul. tit. de stat. monac. q. 36. vbi tradit eos, qui proprijs non carent, & in domibus cum vxoribus proprijs viuunt, non esse propriè professos, & ait ita per Clementem iudicatum fuisse, quod etiã tradit Abb in rubr. de reg. nu. 4. vbi vult q̄ Hierosolimitani largo modo sint religiosi, cum non possint contrahere matrimonium, & promittant obedientiam, Rectores vero Hospitalium, qui vtuntur matrimonio deferentes certum habitum nō esse religiosos, nec largo modo, nec stricto, allegat Ioan. de

24
Lignano, & Laurcn. in Clemen. 2. de præb. His accedit Ang.
in sua summa in verbo Religiosus nu. primo vbi ait, tales vi
uentes sub aliqua regula veluti Tertij ordinis B. Francisci nõ
esse propriè religiosos, illos autem qui vtuntur matrimonio,
nec stricto, nec largo modo esse religiosos; his addi potest au-
ctoritas d. Diui Thom. 2. 2. q. 86. art. 4. in fin. dicen. q̄ illi
modi viuendi, secūdum quos homines matrimonio vtuntur,
non sunt simpliciter, & absolutè loquendo religiones, sed se-
cundum quid, in quantum, scilicet q̄ in aliquo participant,
quæ ad statum religionis pertinent, & ideo concludit votum
perpetuæ continentia require ad religionis perfectionem; Ac
cedit etiam, q̄ ille terminus professio intelligitur de tribus vo-
tis c. cum ad monasterium vbi Butr. nu. 9. de stat. Monach.

Quarto fuit consideratum q̄ Concilium vbi voluit com-
prehendere milites, eos nominauit vt ead. Sess. 25. c. 22. &
Sess. 23. c. 18.

Quinto fuit consideratum in hoc decreto de Regular. mul-
ta præcipi, quæ nõ possunt applicari huic militia S. Stephani,
& ideo non videtur comprehensa, quale id quod habetur c.
2. vt nihil proprium possideant, & c. 4. ne liceat a conuenti-
bus sine licentia recedere, & ad vniuersitatem missi in suis Cõ-
uentibus habitent, nec c. 6. de electionibus loquens potest istis
applicari, nec c. vltimū vbi Sancta Synodus hortatur Reges,
& Principes, vt velint prædictis Episcopis, Abbatibus, & Ge-
neralibus, ac cæteris præfectis in executionem, eorumquæ in
dicta reformatione continentur auxilium suum, & auctorita-
tem interponere, quoties fuerint requisiti, si enim sacra syno-
dus intellexisset de militijs, hortandi erant ipsimet, Reges, &
Principes, qui sunt magni magistri ordinum ad cõtenta in re-
formatione, obseruanda nec expectandum, quòd ab aliquo ef-
ferent requisiti.

Sexto fuit consideratum, q̄ in militia Sancti Stephani vno,
& eodem tempore datur habitus, & emittitur professio, vt in
stat. d. militia tit. 2. cap. 1. quod etiam vsu obseruari cõper-
tum est.

Septimò fuit habitum pro solido argumēto quòd in c. vi.
præsentis

In præsen-
tibus statu-
tis ca. hoc
primū est
in ordine
6.

præsentis decreti cauetur, vt omnia obseruentur in omnibus
Cœnobijs, Monasterijs, Collegijs, & domibus quoruncumq;
Monachorum, & regularium, nec non quarũcũq; sanctimo-
nialium, etiam si illæ sint sub gubernio Militiarum, Nam si
ipsæ militiæ continerentur sub illis decretis, frustra fuisset facta
extensio ad domos mulierum, quæ sub militijs viuunt; Ex-
pressio igitur istarum arguit ipsas militias de mente Sanctæ
Synodi non fuisse cõprehensas in decreto, & ex dictione etiã
arguitur Synodum in pertinentibus ad militias plus dubitasse.

Octauo, quando vnum præsupponitur, & super eo dispo-
nitur, dispositio locum non habet nisi adsit præsuppositum l.
mancipia C. de seru. fug. & ibi glos. & Docto. in ver. auocan-
dum Tex. in l. Lulius Titius. de fid. libert. sed in hoc capite,
de quod nunc particulariter agitur, præsupponitur annus
probationis, ergo vbi non adest iste, annus veluti in casu, de
quo agitur, non habebit locum dispositio de professione post
annum probationis emittenda.

Non obstat qualitas verborum, quia secundum subiectam
materiam, & rationem finalem restringi debet glos. in l. om-
nes C. de mun. & honor. l. cū pater §. dulcissimis delegat. 2.

Nec obstat, q̃ materia videatur fauorabilis, & ideo exten-
denda ad eos, qui largo modo sunt religiosi: Quia cum cesset
rõ finalis, nullus ex hoc decreto elici põt fauor imo potius ef-
set onus inatule, & odiosum illis qui statim his militijs
adscribi vellent ad participandum, & gauden-
dum priuilegijs eis concessis; alia quæ in
contrarium facere videntur, ex de-
ductis facile tolli
possunt.



DECISIO
 SACRÆ ROTÆ
 ROMANÆ
 QVOD EQVITES MILITES
 S. STEPHANI BENEFICIORVM
 Secularium sint Capaces

LYCANENSIS PLEBIS
 Veneris 22. May. 1579.



VIT Conclufum quòd huiufmodi Parochialis Ecclefia fecularis nō vacauit per adēptionem Militiæ, feu profeflionem Militum Sacerdotum, feu Clericorum militum Sancti Stephani, quia talis Militia, & profeflio non eft propriè religio, ficut etiam in fimilibus Militibus Hifpanis, vt per illorum profeflionem, & Militiã Clericalem non vacet penfio, fuit refolutum in vna Tirafonenfis penfionis coram R.P.D. meo Seraphino. Nam licet per ingreffum religionis poft profeflionem vacēt ipfo iure beneficia prius obtenta c. beneficium de regular. hb. 6. hoc tamen intelligebāt Domini in propria, & verè religione, in qua emittuntur tria vota fubftantialia, paupertatis, caftitatis, & obedientiæ, iuxta textum in c. 1. de ftat. regula. cum alijs per Abba. in Rubr. de regular. num. 1. Sed non in ijs, quæ non funt veræ & propriæ Religiones, & in materia priuationis, feu vacationis ipfo iure, quæ eft fticti iuris, in dubio nō inducitur priuatio, feu vacatio ipfo iure glo. in c. 1. de fagittar. cū alijs per Præpof. Alex. in c. Salonitanæ n. 3. 63. dift. & alias vt benè in dicta decifione, & votis dominorum.

Chriftophorus Robuftorius de
 Samant. Rotæ Auditor.

BRE-


VOTVM
NONNVLLORVM
EX DOMINIS
SACRAE ROTAE ROMANAE
QVOD EQVITES MILITES

SANCTI STEPHANI
Sint capaces beneficiorum Secularium,



VT O milites S. Stephani esse capaces beneficiorum secularium, quia ex resolutionibus alijs in Rotafactis tam coram R. P. D. meo decano in vna tirafoneñ pensionis sub die 10. Decembris 1570. quam etiam Coram Reuerendissimo domino Orioleñ in vna lucana plebis sub die 22. Maij. 1579. constat istos milites non esse propriè, & verè regulares, licet n. habeant quen dam viuendi modum à Papa approbatum, non ideo dicuntur habere regulam, cum non profiteantur illa tria vota paupertatis, castitatis, & obedientie, quæ pro basi, ac fundamento, & perfectione cuiuslibet Religionis necessaria sunt c. ad monasterium de statu mon. maximè cum proprio non careant, & in domibus cum vxoribus proprijs viuant: quo casu non dici propriè professos, tradit specul. dicens ita per Clemen. suis se iudicatum in tit. de statu Monach q. 36. sub numero 42. & post Ioan. de Ligna & laurent. de Rodulphis in Clem. 2. de præben. tradit Abb. in c. 2. sub. numero xi. de foro compet. & in rubr. de regulari. numero 4. vbi dicit quod licet Equi

tes



28
es Hierosolimitani, qui matrimonio non vtuntur, & obedi-
entiam promittunt, largo modo dici possint Religiosi, ta-
men Rectores Hospitalium deferentes certum habitum, qui
vtuntur matrimonio, nec etiam largo modo dicuntur Reli-
giosi, quod etiam voluit Sum: Ang. in verbo Religiosus,
num. primo vbi ait viuentes sub certa regula, si vtantur ma-
trimonio non esse, nec strictè, nec largo modo Religiosos, &
ex auctoritate D. Thomæ in 2. 2. q. 186 articulo 4. in fin. di-
centis quod illi modi viuendi, secundum quos homines ma-
trimonio vtuntur, non sunt simpliciter, & absolutè loquendo
Religiones, tradit Sott. de Iust. & iur. lib. 7. q. 5. articulo 3. cir-
ca fin. vers. sed de commendatarijs Equitibus, vbi concludit
quod votum perpetuæ continentie requiritur ad Religionis
perfectionem, vnde tollitur quod dici posset de promissione
castitatis, quam faciunt isti Milites in susceptione habitus,
quia cum habeant vxores, intelligitur tantum de Pudicitia, seu
Castitate coniugali, vt tradit Abb. in d. c. 2. sub numero xi.
quæ non sufficit, vt patet ex supra citatis, Vltra quod deficit
etiam aliud votum substantiale paupertatis, quæ non promit-
titur ab istis Militibus, nec seruatur, cum habeant proprium,
vt patet ex eorum statutis, & tradit Abb. vbi supra sub dicto
numero xi. Item deficit votum obedientie, quæ cum promit-
tatur restricta ad certos casus, non prodest ad hoc, vt quis
dicatur Regularis, nisi talis profiteatur obedientia, quæ
sit Monachalis, hoc est, vt per eam omni suæ voluntati re-
nunciatum, & omnia commissa voluntati superioris cen-
seantur c. non dicatis 12. q. prima, Innoc. & Host. in cap.
consuluit qui Cler. vel vouent, adeò quòd non sufficit quod
simpliciter promittatur, cum etiã Canonici seculares illã pro-
mittant capitulo tertio, & capitulo his quæ de maiestate,
& obedientia, sed debet exprimi, quod sit monachalis Archi-
diaconus in capitulo, vt lex numero 3. vigesima septima quæ-
stione prima, Card. in Clementina prima in secunda quæ-
stione de Relig. domibus, Cald. in consilio vltimo de Regul.
vnde tanto minus debet sufficere in istis militibus, quorum
promissio est restricta iuxta statuta, & ordinationes Mili-
tiæ, & propter vsum matrimonialem seruari non potest vt
dicit

29
dicit Abb. in dicto capitulo secundo de foro. competenti sub
numero xi.

Seraphinus Oliuerius Razalius Rota Decanus.

Hieronimus Pamphilius Rota Auditor.

Pompeius Arigonius Rota Auditor.



30
DECRETVM
SACRAE CONGREGATIONIS
SVPER REBVS DATARIAE VRBIS,
QVOD EQVITES MILITIAE
S. STEPHANI POSSINT
prouideri de beneficijs secularibus.

Die Lune 1x. Septemebris 1591.

*Super eo, quòd Pompeius lentulus Diaconus Tiburtinus Miles
Sancti Stephani supplicauit sibi prouideri Canonica-
tum Sanctae Mariae in via lata, non
obstante quòd sit Regula-
ris dictae Mi-
litiae.*



CONGREGATIO super rebus Datariae cen-
suit, quòd, si Militia sancti Stephani, cum
non sit propriè Religio, nec in ea emittan-
tur tria Vota substantialia, non impedit,
quò minus Milites possint retinere Bene-
ficia secularia, vt ita fuit decisum de anno
1579. 22. Maij. in vna Lucanensis Plebis coram R.P. D. Ro-
bustio, posset, si Sanctissimo D. N. placet, indultum dictae
prouisionis sibi concedi, & eò magis, quia Votum obedi-
entiae non videtur incompatibile cum Beneficijs secularibus,
nam Sacerdotes sunt exempti a seruitio Religionis, & non Sa-
cerdotes possunt in seruire per interpositam personam, vt in
Constitutionibus dictae Militiae cap. 9.

BREVE

310

BREVE
SANCTISSIMI
D. SIXTI PAPAE
QVINTI

PER QVOD CONCEDITVR
FACVLTAS MAGNO MAGISTRO
MILITIAE S. STEPHANI,


Ut Hospitalia per laicos regi solita ad Hospitalitatem seruan-
dam instituta in Haetruria existentia in commendas dicti
ordinis etiam per vnionem erigi possint.

DILECTO FILIO NOBILI VIRO
Francisco Medices Magno Etruria Duci.

Sixtus Papa Quintus.



DILECTE fili nobilis vir, Salu-
tem, & Apostolicam benedictio-
nem. Praeclara deuotionis sine-
ritas, & eximia fidei constantia,
quae tibi diuinitus concessae ex tuo-
rum progenitorum quasi haeredi-
tate videtur acceptae, quibusque
in nostro, & Apostolicae sedis
conspetu, de qua continuo vt
obedientiae filius benemereri non
cessas, fulgere dignosceris, nos supra modum inuitant, suauiterque
alliciunt, vt votis tuis, quae vt Christianum Principem
debet, Religionis propagationi, ac fidei Catholicae defensionis
aspirare conspiciamus, gaudenter annuamus, & quae fauoribus
oportunis libentissime prosequamur. Sane pro parte tua no-
bis nuper




bis nuper expositum fuit, quod cum in diuersis tuæ ditioni
 subiectis Ciuitatibus, Terris, oppidis, & locis, quamplurima
 Hospitalia per laicos regi, gubernari, & administrari, solita,
 quæ de iure patronatus tuo, & seu Magistratum comunni-
 tatum, vniuersitatum, & hominum Ciuitatum, terrarum, op-
 pidorum, & locorum prædictorum, seu etiam laicorum ex
 fundatione, vel dotatione, aut aliàs existunt, in quibus tum
 ob locorum distantiam, seu incommoditatem, tum etiam ob
 illorum fructuum tenuitatem, parum, aut nihil hospitalita-
 tis seruatur, illorumque fructus in prophanos, & illicitos vsus
 conuerti solent, diuersaq; interdum in illis patrantur scelera:
 Vnde si in dictis Hospitalibus, & eorum ecclesijs de dictorum
 laicorum patronorum consensu, vnum, vel duo, aut plura
 ex eis insimul perpetuò vniendo, & incorporando, seu etiam
 supprimendo tot, quot volueris Præceptorie Militiæ Sancti
 Stephani, cuius tu Magnus Magister existis, ad instar aliarum
 dictæ Militiæ Præceptoriarum, erigerentur, & instituarentur;
 eorumdemque Hospitalium fructus, redditus, & proventus,
 seruata hospitalitate, & alijs sopportatis oneribus remanentes
 dictis Præceptorijs sic erigendis, & instituendis etiam perpe-
 tuò applicarentur, ex hoc profectò eisdem Militibus de cõgrua
 subuentione prouideretur, ipsaq; Hospitalia melius, ac decen-
 tius gubernarentur. Quare nobis humiliter supplicare fecisti,
 Quatenus tibi Hospitalia prædicta insimul, vt præfertur, vniē-
 di, & incorporandi, seu etiam supprimendi, & in illis, vel co-
 rum ecclesijs tot, quot volueris Præceptorias dictæ Militiæ, vt
 præfertur, erigendi, & instituendi, eorumdemq; Hospitaliũ
 fructus eisdem Præceptorijs applicandi licentiam, & facultate-
 rem concedere, ac aliàs in præmissis oportunè prouidere de
 benignitate Apostolica dignaremur. Nos ipsius Militiæ, que
 a claræ mem. COSMO Medices, dum vixit, Magno Etruriæ
 Duce progenitore tuo ad Maris mediterranei incursum infi-
 delium intestati custodiam, & defensionem, instituta fuit, in-
 crementum, paternis exoptantes affectibus, ac attendentes
 quòd illius Milites tamquam indefessi IESU CHRISTI
 athletæ pro fide Catholica etiam vitæ, & salutis incolumitati
 non

non parentes dictæ Militiæ triremibus per maria vndique discurrunt, ac publicæ quieti inuigilantes piratarum, siue maritimorum latrunculatorum insidijs, & fraudibus occurrere, ac CHRISTI fidelium tum bona, tum corpora, & animas ab illis tutari, atque defendere non cessant: Huiusmodi supplicationibus inclinati, Tibi, vt omnia, & singula prædicta Hospitalia, & eorum ecclesias ad hospitalitatem seruandam, nõ autem pro infirmis recipiendis instituta, & de quibus, per sedem Apostolicam disponi non consuevit, quæ de iure patronatus tuo, & seu dictorum Magistratum, Communitatum, vniuersitatum, & hominum, seu etiam aliorum laicorum præfatorum, vt perfertur, sunt, de illorum patronorum laicorum consensu, si verò de iure patronatus dictorum Magistratum, communitatum, vel vniuersitatum, & hominum prædictorum fuerint etiam absq; illorum consensu; ac etiam ordinarij loci, vel cuiusuis alterius licentia minime requisita perpetuò vnire, annectere, & incorporare, seu aliqua ex eis suppressere, ac in eisdem hospitalibus, & eorum ecclesijs, vt præfertur vnitis, annexis, & incorporatis tot, quot volueris, & prout tibi melius videbitur, & placuerit Præceptorias Militiæ huiusmodi, ad instar aliarum dictæ Militiæ Præceptoriarum, per illius Milites obtineri solitarum, quæ per te, & pro tempore existentem dictæ Militiæ Magnum Magistrum, ad præsentationem illorum patronorum, vel de illorum consensu concedi, & assignari debeant, etiam perpetuò erigere, & instituere, eorumdemq; Hospitalium fructus redditus, & proventus, seruata Hospitalitate, & alijs illorum supportatis oneribus, remanentes dictis Præceptorijs sic erigendis, & instituendis etiam perpetuò applicari, & appropriare liberè, & licitè possis, & valeas, plenam, & liberam, ac omnimodam Apostolica auctoritate, tenore præsentium, facultatem, potestatem, & auctoritatem cõcedimus, & impartimur, tibiq; desuper de speciali gratia indulgemus. Decernentes in eisdem præmissis, & dicta ea per te faciendâ, & terminandâ semper, & perpetuò valere, ac ab illis vllò vnquã tempore, quouis prætextu rescindi non posse, & quascunq; concessiones in contrarium faciendas nullius roboris, vel momenti.

Stat. de' Caval. di S. Stef.

C. menti.



134
menti existere. Declarantes presentes litteras de subreptionis,
vel obreptionis, aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae,
vel quopiam alio defectu notari, vel impugnari nullatenus
posse, sed incommutabilis voluntatis, & intentionis nostrae
fuisse, & esse. Sicque, & non aliter per quoscumque iudices, &
Commissarios quavis auctoritate fungentes, etiam Sanctae Ro-
manae Ecclesiae Cardinales, ac causarum Palatii Apostolici
Auditores sublata eis, & eorum cuilibet quavis aliter iudican-
di, & interpretandi facultate, & auctoritate, iudicari, & diffi-
niri debere; irritum quoque, & inane, quicquid secus super his
a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter conti-
gerit attentari: Nam obstantibus quibusvis Apostolicis, ac in
prouincialibus, & Sinodalibus Concilijs aeditis generalibus, vel
specialibus constitutionibus, & ordinationibus, ac dictorum
Hospitalium etiam iuramenti confirmatione Apostolica, vel
quavis firmitate alia, roboratis, statutis, & consuetudinibus,
privilegijs quoque indultis, exemptionibus, Conservatorijs,
& alijs litteris Apostolicis, sub quibuscunque tenoribus, & for-
mis, ac cum quibusvis clausulis, & decretis in genere, vel in spe-
cie eisdem hospitalibus, vel illorum rectoribus etiam pluries
concessis, confirmatis, & innouatis. Quibus omnibus, etiam si
de illis, eorumque totis tenoribus specialis, specifica, & expres-
sa, & individua, non autem per clausulas generales idem im-
portantes mentio, seu quavis alia expressio habenda, aut ali-
qua alia exquisita forma ad hoc seruanda foret, illorum om-
nium, & singulorum tenores praesentibus pro sufficienter ex-
pressis, & insertis habentes, harum serie specialiter, & expressè
derogamus, & ad plenum derogatum esse volumus, ceterisque
contrarijs quibuscumque. Dat. Romae apud Sanctum Mar-
cum sub anulo Piscatoris die xxi. Septembris. 1587.

Pontificatus nostri Anno Tertio.

Tho: Thom. Gualterutius.

A. Rufossius.

BVLLA

350

B V L L A
S A N C T I S S I M I
D O M I N I N O S T R I
S I X T I P A P A E V.

PER QVAM CONCEDITVR FACVLTAS
Equitibus sacrae, & Illustris. Religionis
Diui Stephani, vt etiam vxorati,
& bigami.

*Pensiones annuas Ecclesiasticas ducentorum Ducatorum auri de
camera super quibusuis beneficijs obtinere possint,
& retinere in quamcumque summam,
etiam quod in habitu clericali
li. non excedant.*



SIXTVS Episcopus Seruus Ser-
uorum Dei. Ad Perpetuam rei
Memoriam. Circumspecta Ro-
mani Pontificis prouidentia, gra-
tias, quæ ex benignitate Sedis
Apostolicæ emanarunt, libenter
corroborat, & in pristinũ, ac uali-
dum statum reponit, cum præser-
tim per eas, & Catholicorum no-
biliumque, & Magnorum Prin-
cipum honori, ac iustis desiderijs, & fortium Christianæ Reli-
gionis, & Catholicæ fidei propugnatorum sub approbati ali-
cuius Ordinis regula, & instituto pro Christo aduersus infi-
deles militantium; qui pro eiusdem Religionis, & fidei defen-
sione, & propagatione suam vitam, & opes promptè quibus-
uis periculis exponunt commodis, & congruè sustentationi
C 2 oppor-

*Dux Cos-
mus Mili-
tiam S. Ste-
phani insti-
tuit, &
fundauit.*

*Pius III.
multa pri-
uilegia cō-
cessit.*

*Ex ter ce
te. i quod
etiā xora
si & ra-
mi Equi-
tes pensio-
nes 200 du-
catorū au-
ri de came-
ra obtine-
re possent.*

opportune consulitur. Cum itaque alias felicis recordatio-
nis Pij vs Papa Quartus prædecessor noster post erectionem,
& institutionem Militiæ Sancti Stephani, sub regula Sancti
Benedicti, per claræ Memoræ COSMV M, tunc Florentiæ,
& Sænarū Ducem in Ducatu Florentiæ, de licentia Sedis Apo-
stolicæ ipsi Cosmo Duci per litteras eiusdem Pij prædecesso-
ris attributa antea facta ipsi Cosmo Duci, Magno Magistro,
necnon conuentui, Militibus, Priori, ceterisque Ministris
Ecclesiæ dicti Conuentus, & alijs personis, etiam in Sacris &
Presbiteratus Ordinibus constitutis, etiam quæcunque, quob-
cunque, & quahacunque cum cura, & sine cura beneficia Ec-
clesiastica obtinentibus, eorumque Beneficijs, commendis,
rebus, & bonis diuersas exemptiones etiā a Iurisdictione Or-
dinariorum libertates, immunitates, etiam à contributione
Decimarū, & onerum indulta, priuilegia, facultates, indul-
gentias, & gratias spirituales, & temporales benignè conces-
serit, atque elargitus fuerit, atque in specie hoc quoque inter
alia indulserit Omnibus, & singulis dictæ Militiæ Sancti Ste-
phani Militibus coniugatis, ac etiam Bigamis, alijsque Pres-
byteris, vt singulas Pensiones annuas vsque ad summam Du-
centorum Ducatorum auri de camera super quarumuis Ca-
thedralium, & Metropolitanarum, & aliarum Ecclesiarum,
Monasteriorum, Prioratum, Canoniatuum, & præbenda-
rum, dignitatum, personatum, administrationum, & offi-
ciorum aliorumque beneficiorum Ecclesiasticorum cum cu-
ra, & sine cura Secularium, & quorumuis ordinum regula-
riū, fructibus, redditibus prouentibus, iuribus, obuentioni-
bus, & emolumentis, alias sibi canonicè reseruandas, accumu-
latiue cum quibusuis alijs pensionibus annuis, quas illos ex
quouis alio priuilegio Apostolico pro tempore percipere con-
tigerit, & continget ad vitam percipere, exigere, & leuare, ac
in suos vsus, & utilitatem conuertere liberè, & licitè valere
prout in eiusdem Pij Quarti prædecessoris binis litteris, prio-
ribus nimirum sub Datum Calendis Februarij, posterioribus
vero sub Dat. Nonis Iulij Pontificatus sui Anno Tertio con-
fectis literis plenius continetur. Postmodum verò piæ Memo-
riæ

PIVS PAPA QVINTVS etiam prædecessor noster per
 suam, quæ incipit Sacro sanctum desuper editam constitutio-
 nem inter cætera reuocauerit, & oboleuerit omnia, & quæ-
 cunq; priuilegia, facultates, dispensationes, & indulta obtinen-
 di similes pensiones, fructus, & alias res Ecclesiarum, Monaste-
 riorum, & aliorum beneficiorum, & officiorum Ecclesiastico-
 rum secularium, & regularium dictæ S. Stephani cæterisque
 Militijs, ac Hospitalibus, earumq; Militibus, fratribus & per-
 sonis, tam clericis, quàm coniugatis quibusuis modo, & for-
 ma, ac quibuscumque de causis cõcessa, & approbata, ita quod
 ipsi, siue coniugati, siue bigami, siue Clerici, siue etiam Pre-
 sbiteri nullas de cætero reciperēt, sed eas solas, quas tunc habe-
 bant, retinerēt, & eæ quoque per futurum contractum Matri-
 monij extinctæ censerentur, prout in eadem constitutione
 latius continetur. Nos animaduertentes nostris potissimum
 temporibus huiusmodi Milites, pro Dei, & Christiani nomi-
 nis gloria, ac Fidei Catholicæ defensione, non solū sæpius in
 diuersis expeditionibus contra infideles fortiter, & Magna cū
 laude dimicasse, sed eorum Triremes, & marittimas copias ad
 Maris Mediterranei, & ore marittimæ totius ferè Italiæ tuitio-
 nē, & ad coercendas Turcarum, & aliorum Piratarū incur-
 siones magnum iugiter adiumentum afferre, ipsamque Militiam
 nūc maxime sub foelici regimine, & gubernio dilecti filij No-
 bilis Viri **FERDINANDI Magni Aetruriæ sibi subiectæ Ducis,**
 ac moderni magni Magistri in Dies magis florere & com-
 plurium militum, qui regularem illius habitum susceperunt
 nobilitate, opibus, & virtute præstātium, quasi egregio, ac nu-
 merofo sctu multiplicato auctam esse, & quotidie augeri, ac
 propterea, tam ipsum **FERDINANDVM** magnū Ducem armis
 opibus, potentia virtute inclitarum Ciuitatum, & populorū
 eius ditioni subiectorum amplitudine, ac militum copijs in-
 ter Christianæ Reipublicæ Principes valde insignem, præci-
 pua verò erga Nos, & Sedem Apostolicam reuerentia, & de-
 uotione summoque Catholicæ fidei tuendæ, & propagandæ
 zelo accensum, quam etiam eosdem Milites, qui in tam egre-
 gio, & laudabili exercitio non solum ingētes sumptus assidue
 faciunt,

*Pius V.
 hanc facul-
 tatem om-
 nibus mili-
 tijs reuo-
 cauit.*

*Militū S.
 Stephani
 laudes.*

*Qui nunc
 maxime
 florēt sub
 magno Du-
 ce Ferdi-
 nando.*

faciunt, sed sanguinem ipsum, & vitam, cum se offert occasio
 promptè, & libenter profundunt pro nostra erga illos pater-
 na charitate, Apostolica beneficentia, & gratia dignos repu-
 tantes, alijsque iustis, & rationabilibus de causis adducti, eos-
 demq; FERDINANDVM Magnum Ducem, & singulos Mili-
 tes à quibusvis excommunicationis suspensionis, & interdi-
 cti, alijsque Ecclesiasticis sententijs, censuris, & pœnis a iure,
 vel ab homine, quavis occasione, vel causa latis, si quibus quo
 modolibet innodati existunt ad effectum præsentium dumtaxat
 consequendum harum serie absolventes, & absolutos fore cen-
 sentes, ac tenores dictarum Pij Quarti prædecessoris literarum,
 præsentibus pro expressis habentes, Motu proprio nõ ad ali-
 cuius super hoc oblatæ nobis petitionis instanciam, sed ex me-
 ra nostra liberalitate, & certa scientia, deque Apostolicæ po-
 testatis plenitudine, facultatem, & indultum percipiendi, &
 exigendi pensiones annuas præfatas usque ad summam huius
 modi Ducetorum Ducatorum auri de camera Militibus præ-
 fatis coniugatis etiam, Bigamis, alijsque etiã Præbyteris, etiã
 accumulatiue cum quibusvis alijs pensionibus annuis, quas il-
 los ex quouis alio priuilegio Apostolico pro tempore conti-
 gerit, aut cõtinget in futurum habere, vt præfertur per Pium
 Quartum prædecessorem cõcessum, & deinde per Pium Quin-
 tum etiam prædecessorem, vt duximus reuocatam, aduersus ip-
 sam reuocationem abolitionem, prohibitionem, & constitu-
 tionem dicti Pij Quinti prædecessoris, cuius Tenorem pariter
 præsentibus haberi volumus pro expresso in integrum pristi-
 num, & validissimum, & eum, in quo antequam constitutio
 ipsa emanaret, quomodolibet erant, statum, non solum iuxta
 formam, continentiam, & Tenorem dictarum Pij Quarti præ-
 decessoris literarum, sed omni meliori, validiori, atq; amplio-
 ri modo, & forma plenariè Apostolica auctoritate tenore præ-
 sentium restituimus, reponimus, reintegramus, & revalida-
 mus, ipsamq; Pij Quinti prædecessoris cõstitutionem, quoad
 dictos Milites Sancti Stephani præsentis, & futuros locum nõ
 habere, eisque minime obesse, ac nihil prorsus præiudicij af-
 ferre posse decernimus, & declaramus, quinimo dictæ consti-
 tutioni

*Motu pro-
prio.*

*Renouatur
facultas à
Pio III.
cõcessa, &
à Pio V.
reuocata.*

39
tutioni ad effectum præmissorum, dum taxat latissimè derogamus, eique plenè, & sufficienter derogatum esse volumus; Et nihilominus eisdem Militibus omnibus, & singulis etiam coniugatis, & bigamis, alijsque etiam Presbyteris, vt singulas pensiones, vsque ad summam prædictam Ducentorum Ducatorum auri de camera super huiusmodi fructibus redditibus, & prouentibus Ecclesiasticis alijsque prædictis, aliàs sibi Canonicè reseruandas, accumulatiuè cum quibusuis alijs pensionibus annuis, quas eos ex quouis alio priuilegio, seu indulto, aut dispensatione Apostolica eis in genere, & communiter, seu eorum cuilibet nominatim, & sigillatim etiam in vna non facta mentione de alia, vel alijs ante, vel post Dat presentium quandocunq; concessa, aut concedenda, vsque ad quamcumq; summam, etiam dictis Ducentis Ducatis longè maiorem pro tempore percipere contigerit, & continget ad vitam percipere, exigere, & leuare, inque suos vsus, & utilitatè conuertere liberè, & licitè valeant in omnibus, & per omnia, per inde ac si ipsa reuocatio, abolitio, & constitutio dicti Pij Quinti prædecessoris non emanasset, aut ipsi Milites Sancti Stephani, sub ea comprehensi non essent, de nouo concedimus, & indulgemus, Decernentes nihilominus, & Declarantes eosdem Milites, tam laicos, quam clericos, et coniugatos, & non coniugatos Pensiones super quibusuis præfatarum Cathedralium, & Metropolitanarum, aut aliarum Ecclesiarum, Monasteriorum, Prioratum, Canoniatuum, Præbendarum, Dignitatum, personatum, & administrationum officiorum, aliorumque beneficiorum Ecclesiasticorum cum cura, & sine cura, Secularium, & quorumuis Ordinum regularium fructibus, redditibus, prouentibus, iuribus, obventionibus, & emolumentis, ac distributionibus, etiam quotidianis aliàs eis Canonicè, & ex præfato, vel alio quocumque priuilegio, aut indulto Apostolico ad quamcumque summam, seu ipsos fructus, redditus, & prouentus eorumve partem aliquam loco pensionum earumdem sibi reseruatos, aut assignatos percipientes ad incedendum in habitu, & tonsura Clericali, deferendumque vestes talares iuxta nostram desuper editam Constitutionem, quæ incipit Sa


*De nouo
cōceditur.*

*Militibus S.
Stephani
pensionibus
in quacumq;
summam
obtinentes
non tenen-
tur in ha-
bitu ince-
dere nisi e-
questri non
obstante cō-
stitutione
Sixti V.*

cro Sanctam, cuius pariter Tenorem presentibus haberi volu-
 mus pro expresso minime teneri, neque ad id obligatos existe-
 re, aut aliqua ratione cogi, aut compelli posse, neq; ipsas Pen-
 siones, aut illarum, vel fructuum, reddituum, & prouentuum
 huiusmodi reservationes per non delationem habitus, tonsu-
 ra, aut vestium huiusmodi, aut per contractum matrimonij,
 vel per bigamiam quamcumq; superuenientem, aut per exer-
 citium Militiae, & quoscunque actus bellicos Clericis, & Ec-
 clesiasticis personis de iure, & per Sacros Canones prohibitos
 nimirum Militares, etiam sanguinis effusione, membrorum
 mutilatione, & morte infidelium subsequuta minime cessare,
 expirare, aut cassatas, vel extinctas dici, aut censi posse, sed
 ipsos Milites nihilominus, vt prius illas percipere, & exigere
 posse, & debere, & dummodo habitum Militarē, vestes nimi-
 rum communes laicales cum insignibus Crucis eius Militiae
 consuetis, iuxta alias nostras super declaratione huiusmodi ha-
 bitus militaris sub Dat. Videlicet Pridie Calendas Februarij.
 Pontificatus nostri Anno quarto, quae etiam incipit Pastora-
 lis editas literas deferant, vtique Constitutioni nostrae plenē
 satisfacere, nec praemissa, aut praesentes literas de subreptio-
 nis, obreptionis, aut nullitatis vitio intentionis nostrae,
 vel quouis alio defectu notari, impugnari, inuolidari, aut ad
 Terminos iuris reduci posse, aut debere, nec sub quibusuis si-
 milium, vel dissimilium gratiarum suspensionibus, reuocatio-
 nibus, limitationibus, alijsque contrarijs dispositionibus a no-
 bis, & successoribus nostris, ac sede praefata quauis de causa,
 quantumcunque iusta pro tempore emanatis, & emanandis co-
 prehendi, sed semper ab illis exceptas, & quoties ille emana-
 bunt, toties easdem praesentes in pristinum statum restitutas
 repositas, & de nouo concessas esse, & censi, Sicque per quo-
 scunque Iudices, & Commissarios quauis auctoritate fungen-
 tes, etiam Causarum Palatij Apostolici Auditores, ac Sanctae
 Romanae Ecclesiae Cardinales sublata eis, & eorum cuiuslibet qua-
 uis aliter iudicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate,
 vbiq; iudicari, ac diffiniri debere, nec non irritum, & inane,
 quicquid secus super his a quoquam quauis auctoritate sciēter,
 vel

*Nec per
 matrimo-
 nium, nec
 Bigamiam
 eorum pē-
 siones va-
 cant, nec p
 actus Bel-
 licos.*


*Dūmodo
 habitū Mi-
 litij suę de-
 ferunt.*



41.
vel ignoranter contigerit attentari. QUOCIRCA Venerabi-
libus fratribus nostris Florentino, & Pisano Archiepiscopis,
ac dilecto filio causarum Curiae Camerae Apost. Generali Au-
ditori per Apostolica scripta mandamus quatenus ipsi, vel duo
aut vnus eorum vbi, & quoties pro parte ipsorum FERDIN-
NANDI Magni Ducis, & Militum, seu alicuius eorum fue-
rint requisiti per se, vel alium, seu alios praesentes literas, & in
eis contenta quaecunque solemniter publicantes, eisq; in praemissis
efficacis defensionis praesidio assistentes faciant eos, &
eorum quemlibet eisdem praesentibus, ac in eis contentis qui-
buscumque pacifice frui, & gaudere. Non permittentes eos de
super a quoquam quomodolibet indebitè molestari, Contra-
dictores per censuras Ecclesiasticas, aliaque oportuna Iuris,
& facti remedia appellatione postposita compescendo, Inuo-
cato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio Bracchij secularis.
Non obstantibus recolendae Memoriae Bonifacij Papae Octa-
ui, pariter praedecessoris nostri de vna, & in Concilio genera-
li edita de duabus dietis, dummodo non vltra tres dietas ali-
quis vigore praesentium ad Iudicium non trahatur, ac dicti Pij
Quinti praedecessoris, qua inter alia voluit gratias huiusmodi
suis explodi temporibus, & quod sibi licere, non est passus, id suis
successoribus iudicauit, nec non praefatis nostris, & quibusuis
alijs Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, ac in
Concilijs etiam generalibus aeditis, & quarumcumque Eccle-
siarum Monasteriorum, & Ordinum etiam iuramento confir-
matione Apostolica, vel quauis firmitate alia roboratis statu-
tis, & consuetudinibus, Priuilegijs quoque, Indultis, & lite-
ris Apostolicis eisdem Ordinibus Ecclesijs, & Monasterijs, eo-
rumque Capitulis, Conuentibus, Superioribus Praelatis, &
personis sub quibuscunque tenoribus, & formis concessis, etiam
sepius approbatis, & innouatis. Quibus omnibus, & singulis,
etiam si de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica,
expressa, & indiuidua, non autem per clausulas generales idem
importantes mentio, seu quauis alia expressio habenda foret,
illorum tenores praesentibus pro expressis habentes illis alias
in suo robore permanens, hac vice dumtaxat specialiter, &
expres-

*Deputan-
tur exe-
quutores.*

*Derogato-
ris.*



42.
expressè derogamus, cōtrarijs quibuscumque, aut si aliquibus
communiter, vel diuisim ab eadem sit Sede indultum, quod
interdici, suspendi, vel excommunicari non possint per lite-
ras Apostolicas non facientes plenam, & expressam, ac de ver-
bo ad verbum, de Indulto huiusmodi mētionem. Nulli ergo
omnino hominum liceat hanc paginam nostræ absolutionis,
restitutionis, repositionis, reintegrationis, reualidationis De-
cretorum Declarationis, derogationum voluntatis, concessio-
nis, indulti, & mandati infringere, vel ei ausu temerario con-
traire. Siquis autem hoc attentare præsumperit indi-
gnationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Pe-
tri, & Pauli Apostolorum eius se nouerit
incursum. Datum Romæ in Mon-
te Quirinali, Anno Incarnatio-
nis Dominicæ, Millesimo
Quingentesimo no-
nagesimo.
Decimo Calendas Iunij. Pontificatus
nostri Anno Sexto.

I. Zianus.



450.

STATUTI, CAPITOLI, ET CONSTITVTIONI DELL'ORDINE DE' CAVALIERI DI SANTO STEFANO.

Fondato, & dotato dall'Illustriss. & Eccellent. S. Cosimo
Medici, Duca II. di Fiorenza, e di Siena.


*Riformati dal Sereniss. Don FERDINANDO Medici,
Terzo Gran Duca di Toscana, & Gran Maestro
di detto Ordine.*

Et approuati, & publicati nel Capitolo generale di
detto ordine, l'Anno 1590.

*Con le facultà, indulti, & Priuilegij, concessi dalla
Santità di Papa Pio Quarto, & dal
Iudetto fondatore.*



FERDINANDO Medici, per
grazia di DIO Gran Duca di
Toscana, Terzo di Fiorenza, &
di Siena, Quarto Signore dell'Isola
del Giglio, di Porto Ferraio
nell'Elba di Castiglione della Pe-
scaia, & Terzo gran Maestro del-
l'Ordine, & Milizia de' Cavalieri
di Santo STEFANO Papa, &
Martire. Come nessuna legge tem-
porale, & positua fu mai da principio così ben ordinata, che gl'
accidenti, & progresso del tempo non habbino apportato necessità
di dichiarazione, correzzioni, & estensioni di essa, così quantun-
que il Sereniss. Gran Duca COSIMO Nostro Signore, & Pa-
dre, che sia in Gloria, con molta prouidenza constituisse, & or-
dinasse li stabilimenti, & Capitoli de' Cavalieri di Santo STE-
FANO Papa, & Martire, con autorità della Sede Apostolica,
dopo



44
dopo l'erezione, dotazione, & fondazione di detto ordine da lui fatto, nondimeno molti di essi Capitoli, & stabilimenti hanno hauuto bisogno d'interpretationi, le quali sono seguite per i Capitoli generali, fatti di poi, & l'aumento che, D I O gratia, hà riceuuto, & riceue l'institutione di detti Cauallieri, & ordine loro, hà mostro, che molti casi eranq ommessi, & per le constitutioni non decisi; Però habbiamo in virtù di qualunque nostra autorità, & di nostra certa scienza, & col parere del Consiglio de' dodici Cauallieri di detta Religione di S. S T E F A N O, & con l'approuatione del Capitolo generale di essa, Celebrato l'Anno 1590. prouisto, & deliberato per via di Riforma uniuersale di tutte le leggi, & constitutioni, & stabilimenti dell'ordine predetto, quello, & quanto, che à basso segue, comandandone l'inuiolabil'osservanza, Non obst. &c.

P R O E M I O.



DE B B O N O tutti gli huomini nelle loro at-tioni hauere qualche fine honorato, quelli maggiormēte che più possono, & sono alla Maestà diuina piu obligati. Onde noi C O S I M O Medici per Diuina gratia Duca secondo di Fiorenza, & di Siena, Signore di Porto Ferraio nell'Isola dell'Elba, di Castiglione della Pescaia, & dell'Isola del Giglio: desiderando principalmente honorare l'Onnipotente I D D I O, giouare al prossimo, & acquistare la Vita eterna; da queste tre cagioni mossi, hauiamo fondato, ordinato, & dotato à honore, e gloria di sua immensa Maestà, & della Santiss. Madre M A R I A Vergine, & di tutta la Celeste Corte, sotto il nome, & Protectione di S. S T E F A N O Papa, vn nuouo ordine, & Militia di Cauallieri, si come nelli infra scritti Capitoli, & Constitutioni si dirà, hauuta però prima sopra ciò licentia dal Beatiss. Padre Papa Pio Quarto, come appare nel preinserto Breue.

REGO.

450

REGOLA DE' CAVALIERI

Di S. Stefano. Titolo I

Della Regola de' Cavalieri di Santo Stefano.
Capitolo I.



Nome dell'Altissimo **D**IO **A**men. Noi **COSIMO** Medici per la Diuina gratia Duca secondo di Fiorenza, & di Siena, fondatore, & primo Gran Maestro della Militia de' Cavalieri di Santo **S**TEFANO, vogliamo, & ordiniamo che la Regola di questa Militia sia sotto l'ordine di Santo Benedetto, & che tutti li Cavalieri riceuti alla professione, debbano offeruare Carità, Castità, & obbedientia.

Delli Statuti, e Constitutioni della Religione de' Cavalieri.
Cap. I.

QVello che è a' nauiganti la tramontana, sono a gli huomini le leggi, e come non si può nauigare felicemente senza essa stella, così non si può beatamente viuere senza esse leggi, e si come i saggi Nocchieri, per condursi sicuramente in Porto, risguardano sempre verso il Polo, così i Cavalieri della nostra Religione per conseguire la loro felicità, debbano hauere sempre gl'occhi riuolti alle leggi, alle quali incominciando Noi, Inuocando vn'altra volta il Nome Diuino, à dar buon principio, con isperanza di miglior mezzo, & d'ottimo fine. Diciamo, che tre sono quelle cose, le quali si deono principalmente offeruare da tutti i Cavalieri dell'ordine della nostra Militia, e ciò sono Carità, Castità Coniugale, & obbedienza; la Carità è souenire al prossimo; la Castità, è veramente Pudicitia, è non cognoscere carnalmente altra Donna, che la propria moglie, laquale possa prendere il Cavalier

uoliate secondo gl'ordini della Santa Chiesa Cattolica, tanto vergine, come vedoua, e passare all'altre nozze nel modo che fare possano l'altre persone talche. L'obbedienza vuole ciascuno di questa religione con buono animo diligentemente, e volentieri effequisca tutte quelle cose, che dal Gran Maestro, e suo Luogotenente, & altri Superiori, secondo li Statuti, e Capitoli gli saranno comandate.

Dell'ufficio, e professione de' Cavalieri.

Cap. III.

LA basa, sopra la quale è fondato l'ordine di questa Milizia de' Cavalieri di Sãto Stefano, è la Carità, e perche chi hà Carità, stã in Dio, e Dio, come afferma egli stesso, sta in lui: Chiunque fa professione d'essere soldato di questa Nostra Milizia, sappia, che egli fa professione della Milizia di Gesu Christo, & il primo ufficio del soldato di Gesu Christo, è preporre l'honore di Dio a tutte le cose, obbedire a' comandamenti della Diuina scrittura, seruare i precetti della Santa Sede Apostolica, combattere per la Fede Cattolica, offeruare la iustitia, soccorrere i poueri, recuperare i prigioni di mano degl'infedeli, e finalmente sottentrare, di buona volontà, a qualunque pericolo, per difesa della Christiana Religione, & per aumento di essa, esporre non che la roba, ma la vita propria, e sia certo che come i premij saranno eguali a meriti, anzi infinitamente maggiori, così le pene saranno pari a' demeriti. Percioche quelli che, per bontà d'animo, e generosità di cuore, eleggeranno di fare l'opere di valoroso Cavaliere hauranno in questa mortal vita immortal gloria, & honore, & nell'altra eterna felicità, e beatitudine, & all'opposito quelli, che per viltà di cuore, o malignità d'animo faranno il contrario, saranno in questo, oltre le douute pene, meritamente infami, e nell'altro mondo eternamente infelici.

Della pena di chi trasgredisce la Regola, & li Statuti.
Cap. IIII.

Come l'osservanza della Regola ricerca l'Anima, & il Corpo per l'orazioni, digiuni, & altre cose contenute in essa, così anco la trasgressione, & inosservanza, obbliga l'Anima, e parimente il corpo; Ma chiunque trasgredirà li Statuti, & cōsuetudini dell'ordine obbliga solamente, e sottomette il corpo alla pena, doue non sia cosa, per la cui trasgressione, ò omissione, secōdo li Comandamenti di Dio, e li sacri Canon, l'Anima venisse obligata, e sottoposta al peccato, e perche e' conuiene che la Regola distintamente venga à notitia d'ogni Caualiere; Perciò vogliamo che li Capitoli che trattano della Regola, e particolarmente quelli, che il Priore del Conuēto, e della Chiesa giudicheranno più a proposito, tre volte l'Anno si leggino ad alta voce nella sala del Conuento in presenza di tutti i Cavalieri, che vi si troueranno, & debbano leggersi sempre otto giorni auanti li tempi, e Pasque statute per Communicali, & quei Cavalieri, che si troueranno in Pisa, e mancheranno d'interuenirui, incorrino in pena di vna settimana per ciascuna volta, se già non venissero scusati dal Priore del Conuento per legittime cause.



48
DEL MODO DI RICEVERE
i Cavalieri Tit. II.

Della diuisione de' Gradi de' Cavalieri Cap. I.



LCAVALIERI di questa Religione siano di tre maniere, alcuni si chiamino, & siano Cavalieri Militi, cioè Soldati, alcuni Cavalieri Sacerdoti, ouero Cappellani, & alcuni Cavalieri seruenti, i quali non sono principali, ma seruono altrui. I Cavalieri Militi sono di due ragioni, alcuni hauranno la commenda in atto, & effettivamente l'amministreranno (& questi si chiamino Commendatori, ouero Precettori) & alcuni l'hauranno solamente in potenza, cioè, che hauendo l'Anzianità, ouero aspettatiua, deono haudrla al tempo, come meglio a suo luogo si dichiarerà, & questi si chiamino Cavalieri Conuentuali. I Cavalieri Sacerdoti, ò beneficiati, & li Cappellani anch'essi saranno di due sorte, percioche alcuni Cavalieri Militi Sacerdoti, ò beneficiati nobili, & alcuni saranno Sacerdoti d'obbedienza, ò Cappellani, come sono quelli, che assistono al seruizio continuo nella Chiesa conuentuale di Pisa, & altri ancora che hanno in titolo benefizij minori di detta Religione, ò siano loro conferiti per ragione d'Anzianità, ouero per elezione, di li n'hauessi il Padronato. I Cavalieri seruenti sono medesimamente partiti in due spezie, alcuni seruenti d'Arme, alcuni seruenti d'officio, ò veramente di stallo, li quali vltimi non sono propriamente Cavalieri. Potranno però li Cavalieri Militi Sacerdoti, ò Benefiziati nobili, che hauranno fatte le prouanze di Nobiltà, come sono tenuti a fare li Cavalieri Militi, essere riceuti alla nostra Religione, & portare la Croce, come li Cavalieri militi, senza pigliare l'insigne di Caualleria.


*Della qualità di coloro, che deono essere accettati nell'Ordine.
Cap. II.*

Non vogliamo, che nessuno, ilquale non sia legittimamente nato, possa essere ammesso alla professione dell'ordine della nostra Religione, se già non fosse figliuolo d'alcuno Signore di Titolo, come sono Duchi, Principi, Marchesi, o Conti di grande stato, & li figliuoli illegittimi d'altri Signori, ancora che habbino iuridizione, & vassalli, debbino mettersi à partito, e passare per il Consiglio della Religione. A chiunque fosse d'alcuna altra Religione, e ordine di Milizia pari a questa, o più larga, & desiderassi d'entrare nella nostra, si concede, purchè l'ordine, che tiene, egli lo lasci con buona grazia de' suoi Signori, oueramente con la dispensa della Sede Apostolica, ogni volta però che in altra Religione non habbia fatto alcuno mancamento. Chiu nque farà oltra modo obligatosi, & di grossa somma debitore; chi haurà commesso homicidio, o farà per alcuna sceleratezza, o demerito macchiato d'infamia, non vogliamo possino essere in modo alcuno riceuti nell'ordine nostro. Ancora non vogliamo, che alcuno si vesta l'habito nostro, ilquale non habbia diciassette anni forniti; Concediamo bene, che il Gran Maestro possa per suoi domestici, e familiari seruigi eleggersi sei giouanctti, iquali più li parranno, o per Cavalieri Militi, purchè siano nobili, o per Cavalieri seruenti, a quali non possa opporsi obbietto, ne di minore età, ne del non istare saldamente appresso la persona di S. A. S. & possi parimente il Gran Maestro dispensare circa l'età per ispeciale priuilegio, col far dar l'habito a chi non hauesse anni diciassette forniti, ma tali così dispensati, o che si dispenseranno, fuori di sei Paggi, non hauranno acquistato, ne acquisteranno anzianità di sorte alcuna per ottener Commende d'anzianità, se non dopo fatta la professione, laquale sia fatta dopo anni diciassette finiti; & prima nõ gioui loro per cominciare acquistare l'anzianità, & come s'è detto nel Cap. 2. del tit. 13.

Stat. de' Caval. di S. Stef.

D

Delle



Delle probazioni, che si debbono fare, innanzi che alcuno si accetti. Cap. III.

Chiunque desidera d'essere riceuuto in Cavaliere Militate, o Cavaliere Sacerdote, o benefiziato nobile, bisogna prima che per priuilegi, o per fede autentica di testimoni, o della Comunità di quei luoghi, donde sarà disceso; proua, e verifichi ciascuna delle infra scritte cose, cioè: Ch'egli stesso, Padre, & Madre, Aui, & Auole, dal lato Paterno, & Materno, siano discesi da casate nobili; che habbino hauuto, & goduto, oueramente siano stati atti a potere hauere, & godere nella Patria loro quelle maggiori dignità, & gradi, che solo, i piu nobili gentilhuomini sogliano hauere e godere; dichiarando nominatamente quai gradi, & dignità. Siano nati di legittimo matrimonio; non habbino esercitato arte alcuna, ma vissuti da gentilhuomini; Habbino tenuto vita cristiana, senza macchia, e senza infamia alcuna. Il pretendente sia di età d'anni diciotto, di corpo ben disposto, di Patria che sia stata Città prima di sua nascita, habbia facoltà da mantenere il grado di Cavaliere: delle quali facoltà si commetta sempre nelle commessioni delle prouanze, che se ne faccia informazione. Tragga origine da Cristiani veri, & non da heretici, o infedeli. Produca l'arme, e vere insegne sue colorite; & nel fare dette proue tenga l'infra scritto ordine. In tutti quei luoghi, doue s'habbino sei Cavalieri, o maggiore numero, e che alcuno domanderà d'essere riceuuto al grado di Cavaliere Militate, il Priore, o il Bauihuo, & in loro assenza il primo Commendatario, ouero il piu Anziano, chiami a se cinque Cavalieri, piu Anziani de gli altri, non interessati co'l pretendente, i quali, adunati insieme, e riceuuto il giuramento di non riuelare cosa alcuna consultata, pigliino da lui la nota delle sue Quattro Casate, & dipoi discorrino, & squittinino con isquittino segreto sopra l'approuazione, o reprouazione di dette Casate, vna per volta separatamente, e ciascuna da per se; e caso che tutta insieme, o la maggior parte della

della Consulta per il maggiore numero de' voti affermativi; deliberi che le dette Casate siano ammissibili, in tal caso debba detta Consulta fare intendere al pretendente che egli può a suo piacere fare le proue di sua Nobiltà, dinanzi all'Auditore della Religione in Fiorenza, sendo il supplicante del Dominio Fiorentino, & non sendo del detto Dominio, che egli deve farle dinanzi a gl'ordinarij Ecclesiastici de'luoghi, donde hauranno origine i suoi ascendenti per dette quattro Casate, & traendo vna di dette Casate descendenza d'vna Città, e l'altra d'altra Città, deve in ciascuna da per se prouare la nobiltà di quella Casata, che di essa è originaria. Dopo questo deono li Cavalieri, interuenuti à detta Consulta, eleggere due Cavalieri per ciascuno di loro, di quelli, che non siano intercellati di parentela, od'altro, col pretendente, e dare nota de'nomi delli eletti sigillata al Cancelliere della Consulta, acciocche detto Cancelliere possa madare tutte dette note così sigillate, e segrete, all'Auditore della Religione in Fiorenza; e detto Auditore debba trarre per sorte due de' Cavalieri scritti in dette note, e scriuere alli estratti lettere in disparte, dandogli commessione separata, & senza saputa l'vno dell'altro, acciocche s'informino *ex officio* della Nobiltà, & qualità del pretendente, e suoi antenati per detti quarti, & ne scriuino à S. A. S. per loro lettere, se in lui concorrono quelli attribuiti, che si ricercano da' Capitoli, per l'ammissione all'habito; & sendoui defetti, che gli facciano repulsa, debbono scoprirli, & manifestarli a detta A. in dette loro lettere, perche sarà conseruato segreto tutto quello, che scopriranno in detto proposito. Debbono dette informazioni segrete per detti Cavalieri mandarsi sigillate a S. A. S. & indirizzarsi sotto coperta di loro lettere al detto Auditore, & alla medesima A. debbe parimente mandarsi sigillato, & segreto quanto sarà stato deliberato dalla Consulta sopra l'approuazione delle Casate, sotto altra lettera diretta al detto Auditore. Et al Consiglio della Religione in Pisa, debbe solo essere mandato il processo delle Prouanze fatte a requisizione del pretendente, con la Fede pubblica della Comunità, donde sono i Quarti, &

ti, & insertoui, dentro l'Armi colorite delle dette casate, & il detto Consiglio del cōtenuto in detto processo debbe fare la solita informazione à S. A. S. Et doue, per poco numero di Cauallieri, o per qualunque altra cagione, non potessero adunarsi Consulti, quello, che ricercherà d'essere ammesso al grado di Caualiere, debbe fare le prouanze dinanzi l'ordinario Ecclesiastico del luogo di sua origine come di sopra, & all'essamine interuenga vn Caualiere della Religione, che sia piu Anziano, ò in maggior grado in detto luogo, ò piu vicino, a doue si faranno tali prouanze, essendo douere che l'essamine si faccino al meno cō l'assistenza di vn Caualiere, come pratico, di quanto debbe auertirsi per l'interesse della Religione in tal'effetto. E le suddette prouanze, poiche saranno fatte, si mandino sigillate al Consiglio il quale, auanti dia conto a S. A. S. di quello che per esse sarà prouato, debbe commettere a due, fino in tre Cauallieri, più graduati, ò piu Anziani, che haranno origine dal luogo stesso, o da quello piu vicino alla Patria, del pretendente, & de'manco sospetti, & intereffati, come di sopra, & scriuerli lettere separatamente acciocche faccino come di sopra è detto, l'informazione segreta, & ne diano conto a S. A. S. Auuertendo, & ricordando à detti Cauallieri da eleggersi per l'informazioni segrete, & a quelli, che interuerranno alle prouanze, e Consulti, che debbino fare esatta discussione, & inquisizione sopra la Nobiltà de'Quarti del pretendēte, & della vita, & costumi suoi, e suoi predecessori in iscritto, e dire liberamente, e senza passione, o interesse alcuno a S. A. S. quanto ritrarranno per verità, e scriuere anco l'opinione loro fondata su la ragione, perche se dipoi apparisse, che ò per corruzioni, malignità, favori, & grazie humane, haessero fatte relazioni lontane dal vero, o che haessero soppresso, ò taciuto scientemente, o per industria, qualità, & obbietti impeditiui dell'habito, cascherebbono essi nella pena della priuazione deli'habito *ipso iure*; & per ciò si da facultà à ciascheduno di porgerne l'accusa a S. A. S. dalla quale sarà tenuto segreto quanto, per ciò, gli sarà scritto. Dichiarando che quando occorrerà farsi prouanze

uanze in Pisa, debbono dal supplicante essere presentati i
Quarti al Consiglio della Religione, il quale giudicandoli
buoni, crei due Commessarij che esaminino *ex officio*, & del
detto esame diano, per loro lettere, segreta informazione
a S. A. nel modo predetto, & le prouanze, & esame, stan-
za del supplicante, si facciano dinanzi al Gran Cancelliere, &
Vicecancelliere, e si presenti al consiglio, il quale dipoi ne da-
rà informazione a S. A. S. & da quella aspetterà la risoluzio-
ne della grazia dell'habito del detto precedente. Et dette Con-
sulte possino seruirsi, & non seruirsi di notaio che roghi le
prouanze, secondo che parrà loro, & li Cavalieri Militi Sa-
cerdoti, o Beneficiati nobili, douranno di più prouare la qua-
lità loro, rispetto a quello, che se gli conuiene, come Religio-
si, conforme a quello, che si dice nel Capitolo del riceuimen-
to de' Cavalieri Cappellani.

*Delle qualità, che si ricercano ne' Cavalieri seruenti
d'Arme. Cap. IIII.*

ANcorche per il grado di Cavaliere seruente d'Arme,
non si debbino, secondo i nostri stabilimenti, fare
proua di Nobiltà, come debbano farsi per il grado di
Cavaliere Milite, non però vogliamo che a detto grado s'am-
mettino senza alcuna scelta quelli dell'infima plebe, si che, ap-
presso del volgo, siano tenuti in poco conto, & però proibia-
mo che in l'auuenire non sia riceuto alcuno in Cavaliere
seruente d'Arme, se prima non haurà legittimamente proua
to d'essere nato d'honesti parenti, versato in liberali officij,
non hauere seruito alcuna persona in essercizij vili, ne meno
egli stesso, ne li suoi padre, & madre hauere operato manual-
mente arte sordida, & meccanica, fuori di quelle, che si ric-
cheggano all'uso del mestiero della guerra.



Del Ricouimento de' Cavalieri Cappellani, ò Sacerdoti di obbedienza della Chiesa, & delle Prouanze, che sono tenuti a fare. Cap. V.

DEUE colui, che desidera d'essere fatto Cavaliere Cappellano, ò Sacerdote di obbedienza dell'ordine, provare le infrascritte cose. Prima se essere nato di padre, & madre cattolici, di giuste nozze, & legitimo matrimonio, non essere stato macchiato in alcun tempo di macchia d'eresia, ne egli, ne i suoi progenitori, ne mai essere stato vestito frate d'alcuna Religione; non essere simoniaco, ne scomunicato, ne d'altri simili feccie contaminato, ò brutto. Secondo iamente essere stato promosso al Sacerdozio legittimeamente, & non per salto, & essergli stati conferiti gli ordini da' Prelati che in quel tempo hauesino la grazia, & comunione della Santa Sede Apostolica. Terzo hauere testimonianza in legitima forma, se essere di buona vita, condizione, e fama, ne egli, ne suo padre, ò madre hauere essercitato arte infame in alcun tempo. Ultimamente deue essere di ragione uole presenza, e di corpo non istorpiato, ma libero, e sano, e di conueniente letteratura, e canto, di sorte che almeno intenda la lingua Latina, e canti bene di canto fermo, sia pratico del coro, & habbi buono organo di voce, di modo che la Chiesa possa seruirsene, & di tutto debba fare fede il Priore della Chiesa al Consiglio; & fatte dette proue non possa essere vestito di detto habito, quantunque n'hauesse la segnatura graziosa da S. A. S. infra a tanto che egli non haurà seruito nella Chiesa del Conuento vn'anno intero, accioche innanzi che egli pigli l'habito, si possa conoscere la vita, costumi, e sufficienza sua per approuazione, & relazione del Priore di detta Chiesa; nel qual tempo deue essere nutricato a spese del Tesoro commune; e li eletti a' beneficij dell'ordine, poiche hauranno fatte dette prouanze, come di sopra, debbino, prima che ne siano prouuisti, & vestiti dell'abito, seruire come Iconomi delle Chiese de' loro Benefici vn'anno intero, per le

per le considerazioni soprascritte. il quale anno sia quello della professione, che debbano fare; spesandosi per detto tempo de' frutti del beneficio, & quelli, che vorranno essere fatti Cavalieri Militi, Sacerdoti, ò Benefiziati Nobili, faranno l'istesse prouanze di nobiltà, che li Cavalieri Militi laici, con la differenza della proporzione che professano quelli, & questi con le considerazioni di persona religiosa soprannotate.

In che modo i Cavalieri dell'ordine di Santo Stefano debbino essere riceuuti alla prima professione dell'habito di essa. Cap. VI.

Tutti coloro che desiderano d'essere ammessi, e riceuuti alla difesa della Fede Cattolica, & accrescimento della Religione cristiana sotto l'habito regolare dell'ordine della nostra Milizia, deuno in questo modo, & con questa forma essere diuotamente riceuuti, & ammessi à fare professione dell'habito di essa, qual'habito ordinariamente si pigli in Pisa nella Chiesa nostra di Santo Stefano, eccettuati li Cavalieri che fonderanno, ò succederanno in Commende di Padronato, quali, con commissione del Consiglio, potranno essere vestiti, & insigniti dell'habito altroue, & eccetuati quelli, che, per grazia del Gran Maestro, per giuste cause, fossero dispensati di pigliarlo altroue. Primieramente chiunque tirato da zelo di carità, desia d'entrare nell'ordine della nostra Religione, & essere vno de' Cavalieri di Santo Stefano, sappia che gli bisogna diuenire vn'altro huomo da quello, ch'egli era. Onde per mondarsi da tutte le macchie di tutti i peccati, deue humilmēte confessarsi, poi così netto d'ogni iniquità hauendo digiunato il giorno auanti, che si deue vestire l'habito, deue presentarsi cō gran reuerenzā dinanzi al Riceuente, presentādo il suo habito di ciambello bianco, cō guarnizioni, & cordone rosso, con maniche foderate di taffetà rosso, e con la Croce rossa dalla sinistra parte; dopo questo, essendo il proficiente vestito di veste lunga da secolari, e scinto, sia condotto dal Maestro delle cirimonie al Cavaliere, a ciò depu-

tato, dal quale hauendo riceuto, ò spada, ò stocco dorato denudato, sia ritornato dal detto Maestro delle cirimonie alla presenza del Riceuente, alquale porgendo con reuerenza detta spada, ò stocco, e baciando gl'elsi, s'inginocchi, e stando così inginocchi, sono chiamati dal detto Maestro delle cirimonie due Cavalieri, iquali calzano gli sproni dorati al Profitente, & in quello istante, il Riceuente con detta spada, ò stocco, percotendo di piatto al Profitente, l'vna, e l'altra spalla, dice. *Esto Miles Dei, & Sancti Stephani*, rendendo al Profitente la spada, ò stocco dorato, laquale, con riuerenza ripigliando, rizzandosi in piedi, discostatosi al quanto l'alza, vibrando due volte; e ricondotto dal suddetto Maestro di cirimonie alla presenza del Cavaliere, che da principio gliene dette, glie la rende con riuerenza; il qual Cavaliere ripre-
fa, la rimette nella sua guaina, & fa atto di cingerla, & poi di discingerla al Profitente, ilquale dal detto Maestro delle cirimonie condotto a vno sgabello parato, a ciò deputato, & da tagli in mano vna candela di cera bianca accesa, si posa in ginocchioni, e diuotamente ode la fantissima messa, comunicandosi immediate dopo che il Sacerdote celebrante è comunicato, e dopo comunicato ritorna inginocchione al detto sgabello, e finisce di vdire la messa, sempre tenendo in mano detta candela accesa. Finita la messa, il Maestro delle cirimonie leua dallo sgabello il Profitente, & fattagli fare reuerenza al l'Altare, lo conduce con detta candela accesa in mano dinanzi al Riceuente, il quale vestito del suo manto di ciabelloto biacco, starà sedendo sul faldistorio, doue il Profitente inginocchiatosi dica. Illustrissimo Signor mio, io prego V. S. che come Luogotenente del Serenissimo Gran Duca, e Gran Maestro della Religione di Santo Stefano, mi faccia grazia di concedermi l'ordine della sua Milizia, & io prometto a V. S. l'vbidienza della Religione, & ogni volta che occorrerà, metterò la propria vita per beneficio della Fede Cattolica, e per aumento di questa santa Religione.

Il Riceuente risponda come appresso.

Io non posso fare, che non lodi grandemente il vostro proponi-

I Cavalieri. Tit. II.

ponimento, non essendo alcuna cosa più laudabile in vn'huomo che far professione di vero cristiano, con offerirsi pronto a spargere il sangue, e mettere la vita per la fede di Cristo, e per aumento della sua Religione. La onde presupponendomi che voi siate bene informato de' Capitoli, & de'gl'ordini di questa santa Religione, senza replicaruegli altrimenti, cōcedendoui la grazia, che ci domandate, vi domanderò solamente di alcune cose più notabili, che sono queste.

Siate voi pronto a volere essequire, & offeruare q̄sti ordini?

Il Profidente risponda, e dica.

Signor si.

Il Riceuente seguita dicendo

Sete voi debitore di somme notabili, di maniera, che vi astringhino a pigliare questo habito?

Il Profidente risponda, e dica.

Signor no.

Il Riceuente soggiugne dicendo

Siate voi obbligato a persona, di maniera che non vi possiate obbligare ad altri?

Il Profidente risponde.

Signor no.

Allora il Profidente, ponendo la mano destra sopra l'euan-gelio qui descritto, fa il suo voto.

IN illo tempore loquente Iesu ad turbas extollens ⁊ vocens quadam Mulier de turba dixit illi Beatus venter, qui se portauit, ⁊ ubera qua suxisti, &c.

Io N. di N. fo voto sinceramente, e prometto con tutto il cuore all'Onnipotente D I O, & alla Beatissima sempre Vergine M A R I A, & a Santo Stefano di douere, aiutandomi la Diuina grazia, prestare sempre humil'obbedienza a qualunque superiore, che da Dio, & dalla Religione dato mi sarà, & di seruare sempre Carità, Pudicizia, & obbedienza, e viuere secondo la Regola, e statuti di quest'ordine.

Il Riceuente dice

Noi riconosciamo voi essere soldato di Giesù Cristo, & atto a difendere virilmente la fede, e Religione sua, & a mandare

dare à effetto tutte le altre cose, che nella Regola, e Statuti nostri contengono.

Il proficiente risponde.

Così conosco d'essere.

Allora il Proficiente bacia il libro, e lo piglia, portandolo sopra l'Altare, e baciato l'Altare ripiglia il libro, riportandolo al Riceuente, il quale tenendo l'habito in mano, e mostrando la Croce al Proficiente dica queste parole.

Credete voi fratello carissimo, che questo sia il segno della santissima Croce, nella quale Cristo Figliuolo di Dio Creatore del Cielo, e della Terra, per ricuperare noi miseri peccatori pendendo morì?

Il Proficiente risponde.

Credo.

Il Riceuente soggiunga, & dica.

Questo è il segno della Milizia nostra, il quale noi vi comandiamo che portiate sempre nel lato manco della vostra veste.

Il Proficiente baci la Croce, & il Riceuente mettendogli l'habito addosso dica.

Pigliate diletteffimo fratello, questo sacratissimo segno, nel nome della santissima Trinità, della Beata Maria sempre Vergine, e di Santo Stefano; e sappiate, fratello carissimo, che noi vi vestiamo questo habito, di color bianco, perche voi habbiate sempre dinanzi a gli occhi vostri la purità, & cadidezza dell'animo, la quale voi non debbiate per tempo alcuno, ne per alcuna cagione in infamia, & vergogna del nostro Ordine, & in detrimento dell'anima vostra, in alcun modo macchiare. Et vi ponghiamo questa Croce rossa nella sinistra parte, acciò voi l'amiate, & adorate, con tutto il cuore, e perche voi, con la destra combattendo valorosamente, la difendiate, e difesa la mantenghiate; Percioche, se voi altrimenti faceffi, & commetteffi atto indegno, o nella guerra, o nella pace di Cavaliere della nostra Religione, tenete per fermo, che voi secondo la forma delli Statuti nostri, sareffi, come mancato-re di fede, & violatore del vostro voto medesimo, priuato del merito della Santissima Croce, e come membro fradicio, e puzzolente,

zolente, tagliato del restante del corpo, e gettato via, e finalmente, come indegno di tanti, e tanti Cavalieri, dal Conforzio nostro ignominiosamente scacciato.

Di poi il Riceuente pigli il cordone della veste del Profite, & spingendogli il Bottone alla gola dica.

Pigliate dilettissimo Fratello nostro, il Giogo di Gesù Cristo, ilquale è leggiere, & suauē; sotto questo ritrouerete dolcissima pace, e quiete, & noi da hora innanzi, facciamo partecipare l'anima vostra, e quella del padre, e parenti vostri, di tutte le buone opere, che nell'ordine nostro da' nostri fratelli si fanno, e faranno sempre per l'auuenire in ciaschedu luogo.

Il Profite risponda.

Amen.

Ciò fatto, il celebrante, & i Cavalieri Sacerdoti che vi saranno, oreranno in questo modo, dicendo diuotamente.

Añã. Suscepimus Deus misericordiam tuam in medio Templi tui. Psalmus.

Magnus Dominus, & laudabilis nimis: in ciuitate Dei nostri in monte sancto eius.

Fundatur exultatione vniuersæ terræ: mōs Syon, latera Aquis Iouis Ciuitas Regis magni.

Deus in domibus eius cognoscetur: cum suscipiet eum.

Quoniam ecce reges terræ congregati sunt: & conuenerunt in vnum.

Ipsi videntes sic admirati sunt; conturbati sunt, commoti sunt: tremor apprehendit eos.

Ibi dolores, vt parturientis: in spiritu vehementi contēres Naues Tharsis.


Sicut audiuimus, sic vidimus in ciuitate Domini virtutum, in ciuitate Dei nostri Deus: fundauit eam in æternum.

Suscepimus Deus misericordiam tuam, in medio Templi tui. Secundum nomen tuum Deus, sic & laus tua in fines terræ: iustitia est plena dextera tua.

Lætetur mons Syon, & exultent filie Iudæ: propter iudicia tua Domine.

Circūdate Sion, & cōplectimini eā: narrate in turrib. vestris.

Ponite



De modo de ritenepe

Ponite corda vestra in virtute eius, & distribuite domos eius, ut enarretis in progenie altera.

Quoniam hic est Deus Deus noster in æternum, & in sæculum. Sæculis ipse reget nos in sæcula,

Gloria patri, & filio, & spiritui sancto, &c.

Suscipimus Deus misericordiam tuam in medio Templi tui. Kirie eleison. Christe eleison. Kirie eleison. Pater noster.

Saluum fac seruum tuum. R. Deus meus sperantem in te. V. Mitte ei domine auxilium de sancto. R. Et de Syon tuere eum. V. Nihil proficiat inimicus in eo. R. Et filius iniquitatis non apponat nocere ei. V. Esto ei domine turris fortitudinis. R. A facie inimici, & prosequentibus eum. V. Domine exaudi orationem meam. R. Et clamor meus ad te veniat. V. Dominus vobiscum. R. Et cum spiritu tuo.

O R A T I O.

Deus, qui iustificas impium, & non vis mortem peccatorum Maiestatem tuam suppliciter deprecamur, ut hunc famulum tuum, de tua misericordia confidentem, cœlesti protegas benignus auxilio, & assidua protectione conserues, ut tibi iugiter famuletur, & nullis à te tentationibus separetur. Per Christum dominum nostrum Amen.

O R A T I O.

Omnipotens sempiternus Deus, qui facis mirabilia magna solus, prætende super famulum tuum N. spiritum gratiæ salutaris, & ut veritate tibi complacere perpetuum ei rorem benedictionis tuæ infunde. Per Christum dominum nostrum Amen.

O R A T I O.

Suscipiat te dominus in numero fidelium, & licet nos indigni te suscipimus in orationibus nostris. Concedat tibi dominus

dominus locum bene agendi, voluntatem perseverandi, & gratiam ad æternæ vitæ beatitudinem, hæreditatemq; feliciter perueniendi: vt sicut nos caritas fraternitatis coniunxit in terris, ita diuina pietas, quæ dilectionis auxiliatrix est, cum suis fidelibus te coniungere dignetur in coelis: præstante Domino nostro Iesu Christo. Qui cum Patre, & Spiritu sancto viuut, & regnat Deus per omnia sæcula sæculorum amen.

Il celebrante, dopo, che harà dette l'orazioni, voltatosi al Profidente, gli darà la benedizione; dopo la quale il Profidente, leuatosi dinanzi all'Altare, doue sarà stato ginocchioni, mentre si faranno dette le soprascritte orazioni, e ritornato dauanti al Riceuente, stādo inginocchioni li bacerà la manica destra del suo habito, & ciò fatto, si leuerà in piedi, e dal Riceuente sarà riceuuto ad osculum pacis, & successiuè da gli altri Cavalieri, & vada in pace.

E quādo occorrerà, che in vn medesimo tempo si deuino creare più Cavalieri, si debbi dal Riceuente fare à ciascuno il medesimo, che à vn solo, con dire à ciascuno.

Esto Miles Dei, & Sancti Stephani.

E dopo, che si sarà detta la Messa, e che si faranno comunicati, ciascheduno appartatamente faccia, e dica la sua supplica al Riceuente, nel modo, & forma, che si dice disopra, quando si crea vn solo Cavaliere.

Auertendo, che sempre deue precedere quello, che sarà di maggior età.

E nel resto si offeruino le medesime domande, risposte, cerimonie, & orazioni notate, come disopra.

Modo di dare l'habito alli Cavalieri Sacerdoti.

Auertasi, che a' Cavalieri Militi Sacerdoti, ò Benefiziati nobili, & a' Cavalieri Cappellani, ò di obbedienza, cōforme all'ordine si veste l'habito dal Priore della Chiesa, e similmente alle Monache, & il Profidente fa la sua domanda in questa forma:

Reuerendissimo Signore mio, io prego V. S. che come
Luogo-

Luogotenente del Serenissimo Gran Duca, & Gran Maestro della Religione di Santo Stefano, mi faccia grazia di concedermi l'ordine della sua Milizia, & io prometto a V. S. l'obbedienza della Religione, e tuttauia m'obbligo pregare la Maestà Diuina nelle mie orazioni, officij diuini, & celebrazioni per la esaltatione della Santa Fede Cattolica, & aumento di questa santa Religione.

Il Riceuente dica.

Io non posso fare che io non lodi grandemente il vostro proponimento, non essendo alcuna cosa più lodeuole, che il fare professione di vero Cristiano, con offerirsi pronto al grã culto diuino, e seruiuo di Dio, e bisognando, per honore suo morire, e per augumento della sua santa Religione. la onde presupponendomi io, che voi siate bene informato delli capitoli, & ordini di questa santa Religione; senza altrimenti replicarueli, concedendoui la grazia, che ci domandate, vi do manderò solamente di alcune cose più notabili, che sono queste.

Siate voi pronto à volere essequire, & offeruare questi santi ordini?

Il Profiteute risponde.

Signor sì.

Il Riceuente soggiunga.

Siate voi debitore di notabili somme, di maniera che vi astringhino a pigliare questo habito?

Il Profiteute risponda.

Signor nò.

Il Riceuente seguita.

Siate voi obbligato a persona, di maniera che non vi possiate obbligare ad altri?

Il Profiteute risponda.

Signor nò.

Il Profiteute, tenendo le mani sopra l'Euangelio,

faccia il suo voto, e dica.

Io N. di N. fo voto sinceramente, e prometto con tutto il cuore all'onnipotente Dio, alla Beatissima sempre Vergine

MARIA

MARTA, & à Santo Stefano di douere, aiutandomi la diuina grazia, prestare sempre humil'obbedienza a qualunque superiore, che dalla diuina Prouidenza di GIESV CRISTO Benedetto, e della detta nostra religione dato mi sarà, e parimente di seruare Castità, Carità, & obbedienza, e di viuere secondo la Regola, e statuti di quest'ordine.

Sequentia Sancti Euangelij secundum Ioannem.

IN illo tempore dixit Iesus Discipulis suis, si quis diligit me, sermonem meum seruabit, & pater meus diliget eum, & ad eum ueniemus, & mansionem apud eum faciemus. Qui non diligit me, sermones meos non seruat, & sermonem, quem audistis, non est meus, sed eius, qui misit me, Patris. Hæc loquutus sum uobis apud uos manens, Paraclitus autem Spiritus Sanctus, quem mittet Pater in nomine meo, ille uos docebit omnia, & suggeret uobis omnia, quæcunque dixerò uobis. Pacem relinquo uobis, Pacem meam do uobis. Non quomodo Mundus dat, ego do uobis. Non turbetur cor uestrum, neque formidet. Audistis, quia ego dixi uobis, Vado, & uenio ad uos. Si diligeretis me, gauderetis utique, quia uado ad Patrem, quia Pater maior me est. Iam non multa loquar uobiscum; Venit enim Princeps Mundi huius, & in me non habet quicquam, sed ut cognoscat Mundus, quia diligo Patrem, & sicut mandatum dedit mihi Pater, sic facio.

Laus tibi Christe

Il riceuente dica dopo il uoto.


Noi riconosciamo uoi essere uero soldato spirituale di GIESV CRISTO, e dedicato a difendere uirilmente la sede, e Religione sua, con uera, e sana dottrina, honesta uita, e bonissimi costumi, e similmente a mandare a effetto tutte l'altre cose, che nella Regola, e Statuti nostri si contengano.

Il proficente chinando la testa risponda.

Et io non altrimenti m'ingegnerò di fare.

Dipoi baciato il libro, lo porti su l'Altare, e baciato l'Altare, lo riparti al Riceuente, & il Riceuente mostrando la Croce dell'habito dica.

Credete uoi fratello carissimo, che questo sia il segno della san-



la santissima Croce, nellaquale Cristo figliuolo di Dio, creatore del Cielo, e della terra, per ricomperare noi miseri peccatori, pendendo mori?

Il Profittente risponda.

Credo.

Il Riceuente soggiunga, & dica.

Questo è il segno della Milizia nostra, ilquale vi comandiamo, che portiate sempre nel lato sinistro della vostra veste,

il profittente baci la Croce, che dal Riceuente gli sarà porta. Dipoi il Riceuente, ponendo l'habito, indosso al Profittente, dica.

Pigliate diletteffimo fratello, e Reuerendo Sacerdote, questo sacratissimo segno, nel Nome della Santissima Trinità, della Beata M A R I A sempre Vergine, e di Santo Stefano, e sappiate, fratello carissimo, che noi vi vestiamo questo manto di colore bianco, perciocche voi habbiate sempre dinanzi a gl'occhi la purità, & candidezza dell'animo, laquale voi non habbiate mai, per tempo alcuno, ne per alcuna cagione, ne infamia, e vergogna del nostro ordine, e detrimento dell'anima vostra, in modo alcuno, a macchiare; e vi ponghiamo questa Croce rossa nella sinistra parte, acciò voi l'amiate, & adorate con tutto il cuore, e con l'armi vostre spirituali la difendiate al modo di Moise, che tenendo le braccia in Croce verso il Cielo, il Popolo Hebreo vincea li Amalechiti nimici suoi; delle due braccia, l'vno saranno le virtù accompagnate con le buone operationi, e l'altro saranno l'orazioni, pregando nostro Signore Giesù Cristo con ardentissimo cuore, che ci facci vittoriosi contro i peccati nostri, e scacci da noi tutte le genti barbare, & infedeli. In luogo di tagliente spada, pigliate la parola dell'Euangelio, come disse Paolo. *Et gladium Spiritus, quod est verbum Dei.* Ricordandoui appresso come disse il nostro Signore Giesù Cristo. *Vos estis sal Terrae.* & in vn'altro luogo. *Vos estis lux mundi.* dimostrando che à voi stesso, e parimente a noi hauete à essere lucente specchio di costumi honestissimi, e di Religiosissima vita. Et se altrimenti faceffi, o cometteffi atto indegno, o nella vita, o nell'ope.

I Cavalieri. Tit. II.

nell'opere di buon Religioso, tenete per fermo, che voi, secondo la forma delli Statuti nostri, saresti reputato, come mancatore di fede, & violatore del vostro voto medesimo, e priuato del merito della santissima Croce, e come membro fradicio, e puzzolente, tagliato dal rimanente del corpo, & gettato via, e finalmente come indegno di tanti, e tanti Cavalieri dal consorzio nostro ignominiosamente discacciato.

Dipoi legandogli il Cordone, li dica.

Pigliate, diletteffimo fratello nostro, il giogo di Giesu Cristo, il quale è leggiere, e suaue; sotto questo ritrouerete dolcissima pace, e quiete, e noi, da hora innanzi, facciamo partecipe l'anima vostra, e tutte quelle del padre, e parenti vostri, di tutte le buone ope, che nell'ordine nostro da' nostri fratelli si fanno, e si faranno sempre per l'auenire in ciascuno luogo.

Il Profidente risponda.

Amen.

Et si seguitino. *Suscepimus Deus*, con le orazioni, come sopra, il che finito vada in Pace.

**Modo di dare l'habito a' Cavalieri
seruenti d'Arme.**

Il profidente faccia la sua supplica, e dica.

Illustrissimo Signore mio, io prego V.S. che come Luogo tenente del Serenissimo Gran Duca, e Gran Maestro della Religione di Santo Stefano, mi faccia grazia di concedermi l'ordine della sua Milizia, & io prometto a V.S. l'obbedienza della Religione, & ogni volta, che occorrerà, mettere la vita per beneficio della fede cattolica, & per aumento di questa santa Religione.


Il Profidente dica.

Io non posso fare, &c.

Per fino à tutte le interrogazioni, e risposte, come sopra nel modo di creare i Cavalieri Militi, & il Profidente, tenendo le mani sopra l'Euangelio, faccia il suo uoto nel modo medesimo
Stat. de' Cauah. di S. Stef.

Li

desimo



desimo che di sopra è scritto de' Cavalieri Militi. Dopo di che il Riceuente hauendo detto, Noi riconosciamo &c. Et il Profitente risposto, così conosco d'essere, e baciato il libro, e portatolo sul' Altare, e baciato l' Altare, e riportato il libro al Riceuente, esso Riceuente pigliando la veste in mano, e mostrando al Profitente la Croce, dica.

Credete voi fratello, che questo sia il segno della santissima Croce, nella quale Cristo figliuolo di Dio, Creatore del Cielo, e della Terra, per ricuperare noi miseri peccatori, pendendo morì?

Il Profitente risponda.

Credo.

Il Riceuente soggiunga & dica.

Questo è il segno della Milizia nostra, il quale noi vi comandiamo, che portiate sempre nel lato destro della vostra veste.

Il Profitente baci la Croce, che dal Riceuente gli sarà porta, e poi il Riceuente, mettendogli il Manto indosso dica.

Pigliate, diletteffimo fratello, questo sacratissimo segno nel nome della santissima Trinità, della Beata Maria sempre Vergine, e di Santo Stefano, e sappiate, fratello carissimo, che noi vi vestiamo questo manto di color bianco, perche voi habbiate sempre dinanzi à gli occhi vostri la purità, & candidezza dell'animo, la quale voi nõ debbate mai per tempo alcuno, ne per nessuna cagione in infamia, e vergogna del nostro ordine, & in detrimento dell'anima vostra, in alcun modo macchiare. Et vi ponghiamo questa Croce rossa nella destra parte, acciocche voi con questo vittorioso segno siate piu ardito nelle battaglie, e che cõ la destra valorosamente combattendo la difendiate, e difesa la mantenghiate. Per cioche se voi altrimenti facessi, ò commetessi atto indegno, nella guerra, ò nella pace de' Cavalieri della nostra Religione, tenete per fermo, che voi, secondo la forma deli Statuti nostri, faresti come mancatore di fede, & violatore del vostro voto medesimo, priuato del merito della santissima Croce, e come membro fradicio, e puzzolente, tagliato dal restante

stante del corpo, e gettato via, e finalmente, come indegno di questo honore, vituperosamente dal consorzio de' valorosi huomini scacciato.

E pigliando i nastri, che pendono al collo della veste, dica.

Siaui medesimamente questo manto posto come giogo di Giesu Cristo, il quale è leggiero, e suauè; sotto questo ritrouerete dolcissima pace, e quiete, e noi da hora innanzi facciamo partecipe l'anima vostra, e quelle del padre, e parenti vostri, di tutte le buone opere, che nell'ordine nostro da' nostri fratelli si fanno, e si faranno sempre per l'auuenire in ciascun luogo.

Il Profitente risponda.

Amen.

Il Celebrante con gl'altri Sacerdoti dichino l'Antifona.

Suscipimus Deus, &c. Con il salmo, prece, & collette come di sopra.

Ordine di vestire l'habito a' seruenti di vfcio, cioè Tauù.


Il seruente, ouero Tauù: inginocchiati dinanzi al Riceuente dica.

Illustrissimo Signore mio, io prego V. S. che, come Luogotenente del Serenissimo Gran Duca di Toscana, e Gran Maestro della Religione di Santo Stefano, mi faccia grazia di concedermi l'habito di detta Religione a me conueniente, & io prometto a V. S. l'obbedienza, e fedeltà, con espormi con tutto il cuore ad ogni seruitù, che farà necessaria, e da me possibile, per detta Religione.

Il Riceuente benignamente risponda.

Io non posso fare, che io non lodi grandemente il vostro buon animo, e proponimento, essendo vfcio honoreuole, e laudabile, e di buon cristiano, e la professione, che intendete, & offerite fare, con sottometerui al giogo dell'obbedienza

E 2



dienza di qual. si voglia superiore, che vi sarà dato da Dio, e dalla Religione nostra, si come risuonano le vostre parole. Però anco pensando che siate ben' informato dell'ordine, e de' Capitoli di questa santa Religione, senza altro replicarui, vi domanderò d'alcune cose più notabili, che sono queste.

Siate voi presto a eseguire, & osservare tanto, quanto questi ordini comandano, e hauete detto?

Il seruente risponda.

Signor sì.

Il Riceuente soggiunga.

Siate voi venuto à questo atto per euitare qualche somma di debito, commesso per il tempo passato?

Il seruente risponda.

Signor nò.

Il Riceuente soggiunga & dica.

Siate voi obbligato a persona, di maniera che non possiate obbligarui ad aleri, ò macchiato d'infamia publica?

Il seruente risponda.

Signor nò.

E faccia il suo voto, dicendo.

Io N. di N. fo voto sinceramente, e prometto con tutto il cuore, all'onnipotente Iddio, alla Beatissima Maria sempre vergine, & à Santo Stefano, di douere, aiutandomi la Diuina grazia, prestare, e rendere sempre humil' obbedienza, e fedeltà à qualunque superiore, che da Dio, e dalla Religione dato mi sarà, e di seruare sempre Carità, Pudicizia, & obbedienza, e viuere secondo la Regola, e Statuti di quest'ordine.

*Il Riceuente mostrando il segno della veste al seruente d'of-
ficio, dica queste parole.*

Noi riconosciamo veramente voi essere buon cristiano, e dedicato al seruzio humilmente di Dio, e di questa santa Religione, e mandare ad effetto tutto quello, che ne hauete promesso; Però, amico, e figliuolo Carissimo, mediante questo segno, quale vi si mostra ad honore, e laude del Santo nome della santissima Trinità, della Beata Maria sempre Vergine, e dell' Auuocato, e Protettore di questa Religione Glo-
rioso

ziofo Santo Stefano Papa, e Martire; pigliate questo habito bianco, significando in voi douere hauere sempre la candidezza, e purità dell'animo; con obbedire volotariamente, e non forzato alli ordini, o Statuti, e superiori datiui in detta Religione; & altri Signori Cavalieri Militi; denotandoui ancora, per questa veste, il giogo di Giesù Cristo, ilquale douete suauemente sopportare; alle quali cose contraffacendo, sareste, come seruo inutile, e ributtato fuori della Religione nostra, e noi da hora innanzi facciamo partecipi l'anima vostra, e quelle del padre, e parenti vostri, di tutte le buone opere, che nell'ordine nostro da'nostri fratelli si fanno, e si faranno sempre per l'auuenire in ciascun luogo.

Il seruente risponda

Amen.


E leuatosi in piedi, vadia dinanzi al Sacerdote celebrante, auanti, al quale starà ginocchioni, & il celebrante, con li altri Sacerdoti, dirà l'Antiphona Salmo, versetti, & altre orazioni come sopra.

Finite l'orazioni, & riceuuta la Benedizione cò debite riuerenze, ritorni a trouare il Riceuente, e baciata humilmente l'infima parte del manto del Riceuente, leuatosi in piè, gli bacia dipoi la Croce, & a gli altri Cavalieri bacia solo la Croce, & andato in sagrestia si spoglia il suo habito bianco, mettendosi in dosso vn saio, o altro vestimento, col segno delli tre Rami di sotto della Croce iui cucito, secondo che dispongano gli ordini, e sopra vna cappa paonazza, pur cucitoui detto segno dalla parte destra, e vada in pace.

Dell'habito de' Cavalieri. Cap. VII.

SEndosi ordinata la diuisione de' gradi de' Cavalieri, ne seguita la distinzione de' gl'habiti, di che debbono andare vestiti. Però si ordina, che li otto Graduati da deputarsi come altroue si dirà, per gouerno della Religione, e parimente di Priori, e Balli, siano tenuti portare la Croce grande, di colore rosso, nel mezzo del petto del loro habito, e vestimen-

Stat. de' Canal. di S. Stef. F. D. 3. ti; &



ti; & la medesima Croce grande debbino portare dal lato sinistro delle loro soprauesti, con il fregio d'oro all'intorno di detta Croce: Il Priore della Chiesa porti la Croce nel medesimo modo. I Cavalieri Militi, Sacerdoti, ò benefiziati nobili, che hauranno fatto le loro prouanze di nobiltà, come sono obligati li Cavalieri militi laici, portino la Croce ordinaria, cucita dal lato sinistro de' loro vestimenti, & abiti, guarnita con fregio d'oro. Li Cavalieri Militi laici, nel tempo di pace, portino medesimamente la Croce ordinaria, cucita dal lato sinistro de' loro vestimenti, & abiti; guarnita cò fregio d'oro, & gl'vni, & gl'altri possino, volendo, portare al collo pendente la Crocetta d'oro, non douendo per questo lasciare di portarla cucita sopra il lato sinistro, come è detto. Li Cavalieri Cappellani, ò Sacerdoti d'obbedienza, portino dal lato sinistro, cucita sopra le loro toghe la Croce senza oro, e nõ portino al collo la Croce pendente, ne Crocetta d'oro. Li seruenti d'Arme portino la Croce senza oro, dalla banda destra. Similmente li seruenti d'ufficio, che non sono propriamente Cavalieri, come conuersi donati, & additi alla Religione, portino dal lato destro vna mezza Croce, con li tre rami di sotto, lasciando il quarto, & la parte superiore. Et quanto all'habito, che debbe essere portato nelle processioni, & in Chiesa, ne' giorni, e tempi espressi, per il Capit. vi. del Titolo della Chiesa; e quando li Cavalieri si comunicheranno, fuori però de' casi, che per intermità, riceuino il santissimo Sacramèto in letto, & ancora dentro le Cõgregazioni de' Capitoli generali, vogliamo che quello de' Cavalieri Militi, e Cavalieri Sacerdoti, ò benefiziati nobili, sia di ciàbellotto biãco, dentroui la Croce rossa, in quel modo, & in quella parte che di sopra distintamente è detto. Quello de' Cavalieri Cappellani, ò Sacerdoti di obbedienza, sia vna togha con il segno, e colore come di sopra. Quello de' Cavalieri seruenti sia vna veste di saia, di rascia, ò d'altro panno, di colore bianco, col segno della Croce rossa, come poco appresso si è specificato. L'habito Militare da vsarsi per li Cavalieri Militi, su le galeere, per combattere contro gl'infedeli, sarà vna sopraueste bianca

bianca di taffetà, e tutti gli altri fornimenti di colore rosso, e nel mezzo della sopraueste la Croce rossa, laquale non per altra cagione vogliamo sia di colore vermiglio, se non perche si ricordino che essi deono volentieri spargere il sangue loro nocentissimo, a honore, & gloria di colui, ilquale per ricuperarci, & saluarci sparse spontaneamente il suo innocentissimo sul legno della croce. Negl'altri vestimenti, che ordinariamente porteranno i Cavalieri Militi, deono vsare colori, & ornamenti honesti, & al grado loro conuenienti.

Che non possa muouersi lite contro Cavalieri dello Stato loro, e della pena di quelli che sono fatti Cavalieri contro li Capitoli. Cap. VIII.

NOi deliberiamo, che a chi è stato riceuto nel Conuen-
to al grado di Cavaliere Milite, non si possa da persona
alcuna muouere controuersia di stato, e della condizione sua,
se non tra'l termine di anni cinque, dal dì dell'apprensione
dell'habito, e quello, che mouerà detta lite, debba sottopor-
si alla pena del tallione, cioè se egli non prouerà l'intenzio-
ne sua, sendo Cavaliere Milite, debba essere rigittato al gra-
do di Cavaliere seruente, e non sendo Cavaliere, si debba sot-
toporre ad'altra pena equipollente. Vogliamo ancora, che il
Consiglio *ex officio*, possa fra detto termine d'anni cinque, ri-
uedere le prouanze de' Cavalieri, e ritrouandole non fatte se-
condo gl'ordini, leuare l'habito a qualunque Cavaliere, che
l'hauesi hauuto non legittimamente, e contro la rego-
la, e fuori delli Statuti, riducendo li Militi a ser-
uenti d'Arme, li seruenti d'Arme, a seruenti
d'officio, e li Cavalieri Sacerdoti a Ca-
ualieri d'obbedienza, e con tutto
ciò, siano ancora inabili di
Commende, e di tut-
ti gl'altri beni
dell'ordi-
ne.



Che vn Cavaliere seruente non possa diuenire Cavaliere Milite, se non per alcuna notabil proua.

Cap. IX.

E Gli non pare cosa conuenevole, che vn Cavaliere muti quello stato, ilquale egli si hà eletto vna volta, e vada peruersamente scambiando il grado della qualità, e condizione sua; e però proibiamo, che vn Cavaliere seruente, di qualunque condizione sia, possa pretendere il grado di Cavaliere Milite, se già non facessi constare legittimamente, che hauesse fatto atti segnalati in seruizio della Religione, difesa delli stati del Serenissimo Gran Maestro, & esaltazione di Sânta Chiesa; e per questo vogliamo che si offeruino le azioni, & opere di tutti i Cavalieri seruenti d'Armie, & faccendosi conoscere nel l'arte Militare; & in detti honorati esercizi chiari, & virtuosi, in tal calo si remunerino del detto grado di Cavaliere Milite, douendosi, per virtù sola distinguere le conditione delle persone.

In qual modo si debbano priuare dell'abito i Cavalieri.

Cap. X.

Come alle cose ben fatte si conuiene il debito premio, così à quelle che mal fatte sono, si richiede la douuta pena; perche secondo i meriti, e demeriti de' Cavalieri nostri vogliamo, che siano hora premiati, & hora puniti, come di mano in mano si vedrà; E perche l'ultima pena nella nostra Religione è la priuazione dell'habito, e nel priuare alcuno Cavaliere dell'habito, si contiene la priuazione di tutte le sue Commende, officii, benefici, dignità, & anzianità, e di più prigione perpetua. Quando alcun Cavaliere haurà tal sceleratezza commesso, che egli per le leggi, e statuti nostri, meriti di douer essere priuato dell'habito, e rimosso dalla compagnia, e conforzio de' nostri Cavalieri, in tal caso il Consiglio della Religione, deue ordinare il processo informatiuo contro il

tro il Reo, nel modo che altroue si dirà del procedere nelle cause criminali, e preporre la causa al Serenissimo Gran Maestro, accioch'egli deliberi, se la decisione di essa attiene, o no al Capitolo; perciocche vogliamo, che le cause, di che per li Capitoli è imposto pena di priuazione d'habito, si sentenzino dal Capitolo, e non dal Consiglio; e rimettendosi dal Granmaestro detta causa al capitolo, deue detto Capitolo diligentemente conoscere, e tritamente esaminare le qualità del delitto, e procedere senza amore, odio, o altra ansietà, a sentenza riserbandone l'approuazione al Granmaestro, dal quale non venendo alterato il giudizio, e sendo imposta per detta sentenza la pena di priuazione d'habito, il Consiglio in difetto del Capitolo, ordini al piu graduato, che per i tempi si trouerà al conueto, che proceda all'effecuzione di essa, e serui l'infra scritta forma, cioè. Faccia detto graduato, sotto buona guardia, condurre il reo nella sala grande del conueno dinanzi a se, e stando il condannato in ginocchioni vestito dell'habito bianco di ciambellotto, il detto graduato li manifesti il suo delitto con le seguenti parole. Conciosia cosa, che tu mediante le sceleratezze tue, ti sei renduto indegno del segno della santissima croce, e dell'habito dell'ordine nostro, alla professione del quale noi t'haueuamo prima ammesso, credendoti buono, e fedele; Perciò seguitando noi l'ordine de' nostri statuti in honore de' buoni, & a terrore de' cattiuu huomini, e a fine che tu dia essemplio a gl'altri, ti priuiamo dell'habito dell'ordine nostro, & ti rimouiamo, rifiutandoti del tutto dalla compagnia, & consortio, de' caualieri della nostra Religione, & come putrido, e fradicio membro, separandoti da' buoni, ti gettiamo via. Dette queste cose pone la mano al manto del condannato, glie le scioglie, e nel leuarglielo di dosso dice. Per l'autorità ch'io hò da miei superiori io ti tolgo, lieuo, è rimuouo così il laccio, & il giogo del Signore, il quale è dolcissimo, come l'habito del nostro ordine, del quale tu ti sei mostrato indegno. Fornite queste cose, il cōdenato sotto fida custodia si rimanda, & serra in prigione. Et se il Reo fosse assente, e citato non compare per contumacia,

macia,

macia, e non si potesse far pigliare, in tal caso si procede non altrimenti che se egli fusse presente, e se'l suo delitto è notorio da se, e prouato con legittimi mezzi nel modo, e forma che di sopra s'è veduto si condanna, & in suo luogo si pone vno à sua similitudine fatto di cenci, al quale si lieua, e toglie il manto, come s'è detto.

*In qual modo si renda l'habito a' Cavalieri che ne sono stati
privati. Cap. XI.*

PErche come contro a coloro, i quali non solo grauissima-
mente peccano, ma ancora castigati persistono perrtinace-
mente nella mala volontà del peccare, dee sempre la giustizia
rigidamente procedere, così a quelli, che doppo il castigo rau-
ueduti de' loro errori se ne pentono, e desiderosi d'emendarfi,
ne chieggono humilmente perdono, può alcuna volta vsare
pietà, e clemenza; Però noi ordiniamo, che se alcun de' Caua-
lieri nostri sarà stato, per le cattività, e tristi portamenti suoi
spogliato dell'habito, e di poi riconoscendo i suoi falli, e pen-
tendosene s'offerisca pronto, & apparecchiato à volerli cor-
reggere, e viuere cristianamente, possa far sentire questa sua
buona volótà, e disposizione al Capitolo, & il Capitolo, so-
lennemente raunato, deliberi se gli pare d'accettarla, & accet-
tandola giudichi se gli si debba restituire l'habito, e giudicâdo
di sì, sia tenuto di farlo intendere al Gran maestro, a fine ch'e-
gli ò approui cotal giudizio, ò lo riproui; e colui, che spoglia-
to dell'habito hà chiesto, & ottenuto grazia di poter essere ri-
uestito, raunato legittimamente il Capitolo, ouero il Consi-
glio, si fa menar vestito da secolare, ò con vna camicia sopra i
panni, & con vna fune al collo tenendo con ambe due le mani
legate insieme, vna falcola accesa dinanzi al detto Capitolo, ò
Consiglio, e gettandosi humilmente dinanzi a' piedi d' esso
Capitolo, ò Consiglio, chiede supplicheuolmente, che li deb-
ba essere perdonato il suo fallo, e restituito l'habito, e scritto
di nuouo nella compagnia, e consorzio de' Cavalieri, promet-
tendo di douersi emendare, e viuere honestamente, e secondo
li Statuti

li Statuti della loro Religione. Allora il Vice-Gran-maestro, o alcuno altro Cavaliere, a cui sia ciò dal Capitolo, o dal Consiglio commesso, li risponde così. Ancorche noi siamo chiarissimi, che l'habito ti fù già meritamente levato, per li tuoi falli, nientedimeno noi mossi dalle tue promesse, e sperando che tu debbi alla via de'buoni costumi, e vita honesta, e lodevole ritornare, ti concediamo benignamente perdono, ti rendiamo cortesemente l'habito del nostro ordine, e ti ammettiamo, e scriuiamo di nuouo graziosamente nella compagnia, e consorzio de' Cavalieri nostri. Ingegnati dunque, fratello carissimo, di viuere virtuosamente, e di maniera, che tu non ci dia (il che cessi Iddio) occasione di eseguire vn'altra volta contro di te il rigore, e la seuerità della giustizia; E sappi che tu riceui oggi da noi vna grandissima grazia, e non conceduta, ne da douersi concedere, se non a pochi, laquale preghiamo Iddio, che ti sia vtile alla salute, così dell'anima, come del corpo. Il che detto, il primo Graduato, che si ritroui in Capitolo, o Consiglio, preso il manto glie lo pone sopra le spalle, e affibbiandolo dice. Piglia di nuouo il giogo del Nostro Signore, ilquale è leggiuero, e suaue, e ti arrecherà, se tu vorrai, la salute dell'anima, conducendoti à vita eterna. Fatte queste cose, il Cavaliere, a cui è stato restituito l'habito, lodando Iddio, rende grazie, e s'offerisce humilmente pronto, e parato all'osseruazione delli Statuti, e obbedienza de' Superiori; & se alcuno farà contro questa forma restituito, sia nõ altrimenti come se restituito non fosse. Intendendosi sempre che per la restituzione dell'habito, non

si restituisce l'Anzianità, ne la residenza,

ne meno si conferua detta

Anzianità, per la sospensione

della priuazione

dell'habito,

ancorche

s'habbia grazia, che la sentenza della

priuazione non s'eliquisca.

quisca.



76
Del modo di ricenere
D E L L A C H I E S A
Titolo III.

Del culto diuino. Cap. I.



L primo, e principale vizio, & obbligo d'vn huomo buono, e religioso, è amare con tutto il cuore, & honorare Dio sopra tutte le cose. La onde noi benignamente commettiamo, e seueramente comandiamo in genere à tutti, & in specie a ciascuno de carissimi & diletteffimi fratelli, e Cavalieri nostri, che habbiano sempre, e principalmente in amore, & in honore le cose diuine, acciocche da diuino soccorso aiutati, possiamo, e piu fortemente incominciare, e piu felicemente combattere contro i nemici del nome, e della fede di Giesu Cristo Redentore nostro. Ma perche non solo diuotamente orando, ma ancora valorosamente contro gl'Infedeli combattendo si serue à Dio, acciocche i cari fratelli, e valorosi soldati nostri possino fare l'vna, e l'altra cosa commodamente, ordiniamo che ciascuno Cavaliere Milite dica diuotamente ogni giorno cinquanta Pater nostri, e cinque Auemarie, per l'hore della mattina, & altrettanti in vece di vespro, com pieta, e mattutino. Le Pasque il doppio; il dì della festiuità della Religione il doppio; il di di San Piero, San Paolo, e Santo Andrea il doppio; il dì d'ogni Santi il doppio, & il dì de'morti il doppio, tutti i venerdì di Marzo, ò settimane san te il doppio; tutte le festiuità di nostra Donna il doppio; & oltre à ciò dichino vn Pater nostro piu per la prosperità, & salute del fondatore della Religione. Concediamo ancora, che volendo, possano in vece di Paternostri, dire l'vizio di nostra Donna, & i sette Salmi Penitenziali. I Cavalieri Sacerdoti, i Diaconi, e Soddiaconi, & i Cherici, siano obligati celebrare l'vizio canonico, secondo i gradi de'loro ordini, & di più dire anco essi per la salute, e prosperità del fondatore dell'ordine vn Pater nostro, e quando è doppio, dire in quello scambio l'vizio di Nostra Donna.

I giorni, ne' quali i Cavalieri sono tenuti digiunare
Cap. 11.

Deuono i Cavalieri dell'ordine della nostra Religione offeruare i digiuni della Quaresima, delle quattro tempora dell'anno, e parimente delle vigilie delle Pasque, della Concezzione, Natiuità, Annunziazione, & Assunzione della Beata Maria Vergine, delle feste di S. Gio. Batista, de gli Apostoli, & altre vigilie ordinate dalla Santa Cattolica Chiesa Romana, e di piu la vigilia di S. Stefano Papa Protettore della nostra Religione, di S. Benedetto, e quella di S. Cosimo, e Damiano, se già non fussino legittimamente impediti, ò militassino per la Religione, ò fussino in altri seruizi di essa.

Dell'obbligo, che hanno li Cavalieri di confessarsi,
e comunicarsi. Cap. 111.

TVtti i Cavalieri del nostro ordine siano obligati confessarsi diuotamente, e riceuere il Santiss. Sacramento dell'Eucaristia, almeno tre volte l'anno, il giorno della Pasqua di Natale, il giorno della Pasqua di Resurrezzione, e il giorno dell'Assunzione di Nostra Donna. Quelli Cavalieri, che saranno al Conuento, vogliamo si confessino dal Priore della Chiesa, ò da Cappellani di essa; e non possino, eccetto che con licenza del detto Priore, confessarsi da altri Sacerdoti, e tutti insieme dopo la messa, che douerà celebrarsi solennemente in ciascuno di detti giorni, debbino dentro detta Chiesa comunicarsi; e se mancheranno, incorrino in pena d'vna quarantena, e gl'assenti dal Conuento, in alcuna di dette tre feste, se sono di quelli, che habitano il Conuento, ò per cagione d'officio, ò per fare Anzianità, non siano riceuti, quando ritornano, se non portano fede d'elersi comunicati, autenticate dal testimonio d'vno, ò due Cavalieri dell'ordine, e dall'ordinario, ò Rettore della Parrocchia, doue si fussero comunicati, ò se almeno quando sono ritornati, non
 si com-

si comunicheranno di nuouo dentro la Chiesa Cōuentuale dell'ordine, fra otto giorni susseguenti dal dì del loro ritorno. Li Cavalieri malati, e li cōdennati alla carcere nō manchino anco essi di comunicarsi: gl'ammalati alle loro case, e li carcerati dentro la cappella del Commessario di Pisa. Et li Pisani, che fossero, per cagione d'uffici di loro Comunità, occupati in congregazioni pubbliche in alcuno di detti giorni, si comunichino dentro detta Chiesa della Religione la mattina di buon'hora; e mancando ciascuno de' suddetti di ciò fare, incorra nella suddetta pena della quarantena. E li Cavalieri, che partono dal Conuento per imbarcarsi sù le Galere, e andare in alcuna spedizione, debbono, sotto la medesima pena, la prima volta, che le Galere vsciranno di sciouerno, e nauigheranno, confessarsi, e comunicarsi dentro la Chiesa della Religione, sendo al Conuento, e sendo à Liorno, ò in altri luoghi con le Galere, debbino confessarsi, e comunicarsi in alcuna Parrocchiale, ò delle Chiese di S. Benedetto di detti luoghi, e mandarne fede in iscritto al Priore della Chiesa, acciò possa fare noto al Consiglio, e prouedere, che siano castigati quelli, che mancassino; esortando nondimeno i Cavalieri, che nauigano à non douere lasciare di comunicarsi ancora l'altre volte, che s'imbarcheranno, acciò stiano più prouisti a'pericoli della nauigatione; e quando si comunicheranno, siano vestiti dell'habito, come si è detto di sopra nel Titolo secondo, nella rub. dell'habito de' Cavalieri, e nel Cap. 19. di questo Titolo terzo.

Della modestia de' Cavalieri nella celebrazione de' diuini officii.

Cap.

1111.

NOn vogliamo, che i nostri Cavalieri, mentre si celebrano i diuini officii entrino in coro, ò stiano appoggiati a gl'altari, a fine che non diano impedimento a' Sacerdoti, che celebrano l'vfizio; e quelli che contraffaranno, faranno puniti nella pena d'vna quarantena.

Della

Offeruino li Cavalieri, nel sedere in Chiesa, in Capitolo, nelle processioni, residenze, cirimonie, e atti pubblici; l'ordine dell'Anzianità, e nessuno inferiore di grado, o di tempo si ponga nella sedia d'alcuno superiore, douendo, inmediate dopo gl'otto graduati (tra' quali il primo luogo sia del Commendatore maggiore, il secondo del Gran Conestabile, il terzo dell'Ammiraglio, il quarto del Gran Priore del Conuento, il quinto del Gran Cancelliere, il sesto del Tesoriere Generale, il settimo del Conseruatore Generale, l'ottauo, & vltimo del Buonhuomo dello Spedale) precedere i Priori, e Bali vno innanzi all'altro, secondo la prerogativa dell'instituzione di loro dignità, pur che tutti li Priori precedino prima, e poi li Bali: Dipoi il Priore della Chiesa: appresso quei Cavalieri, che sono deputati per il Consiglio, e dopo essi li Cavalieri Sacerdoti Militi, iquali tra di loro offeruino l'vso della Corte Romana. Dopo i suddetti, li Commendatori proueduti per Anzianità, & appresso li Commendatori di grazia, o di Padronato di S.A.S. a' quali succedino gli altri Commendatarij, e Amministratori, di Commende d'altri Padronati, & appresso li Cavalieri più anziani, e in fra i Commendatori d'Anzianità, e di grazia, debba precedere fra di loro rispettiuamente, quello che prima harà spedita la bolla dell'Inuestitura, o prouisione di sua Commenda; e in fra i Commendatori d'altri Padronati debbano precedere quelli, che prima haranno finita la loro professione; e se più d'vno, in vno stesso giorno si trouassi essere stato eletto a dette dignità, e gradi, sia il primo luogo di quello, che precedessi l'altro per l'età. Ordinando a' Cavalieri Sacerdoti, che portino, per essere conosciuti da gl'altri, la berretta da Prete, e non il cappello, che li viene per Anzianità dell'habito. Li Cavalieri Militi fuori di detti atti pubblici nelli Stati del Serenissimo Gran Maestro precedino alli Cavalieri d'altri ordini, e a Dottori, e ziam

eziam ne' Magistrati, ma non già a gl' Vfiziali pubblici, come Commessarij, Podestà, Consoli, Consiglieri, e altri simili, ne' luoghi di loro giuridizioni.

Delle Processioni, che si deono fare. Cap. VI.

LE Processioni solenni, che si deono fare nella Chiesa della nostra Religione, a' quali debbono interuenire i Cavalieri, con il loro habito, sono queste. Le feste della Purificazione, dell' Assunzione della Beata Maria Vergine, quelle dell' Ascensione del Signore, del Corpo di Cristo, di S. Gio. Batista, la vigilia di S. Cosimo, e Damiano, e tutti i Venerdì di Marzo, pregando Dio per la pace così vniuersale, come particolare, facendosi ancora il giorno della festa della nostra Religione, alli dua d' Agosto.

Che si deono fare preghiere per la Pace. Cap. VII.

NOi vogliamo, che in tutte le Chiese, & oratori della nostra Religione, si preghi Dio per la pace vniuersale in questo modo; che il Prete, che harà celebrata la messa solenne, e detto che haurà il paternostro, s'inginocchi dinanzi all'altare, e intuoni ad alta voce, Flectamus, &c. per la pace, e tranquillità della Chiesa Cattolica, e di tutto il popolo Cristiano, e in specie dell'ordine della nostra Religione.

Che si preghi Dio per la Pace, & salute del Granmaestro, e di tutto l'ordine. Cap. VIII.

NOi deliberiamo; che i Sacerdoti, i quali in ciascuna delle Chiese, & oratorij del nostro ordine, in qualunque luogo saranno, mentre celebrano i diuini offizi debbano tra l'orazioni, le quali offeriranno à Dio hauere memoria speciale del Granmaestro, e di tutti li Cavalieri dell'ordine, pregando Iddio deuotamēte per loro, a fine che mediante la grazia sua, aiutati dal presidio diuino, ne riportino la vittoria contro i nemici.

nemici della fede Cattolica, a honore, e gloria di Giesu Cristo Benedetto, per la cui fede, e per lo cui nome combattono, & a fine, che la Maestà Diuina si degni per sua bontà conseruare sano, e felice il Granmaestro, et tutto quest'ordine.

Dell'orazioni, che si deono dire per ciascun Cavaliero che muoia. Cap. VIII.

OGni volta, che morrà alcuno de' nostri Cavalieri, se li debbono fare dire trenta messe in tempo di dieci giorni, dopo la notizia della sua morte, e ciascun Cavaliero, o Milite, o Sacerdote, o di qualunque altro grado, sia tenuto a dire vna volta l'vffizio de' morti per l'anima sua, o vero cento pater nostri.

Della Messa che si debbe celebrare per li Morti. Cap. X.

DEliberiamo, che ciascuno anno nella festa feria della quinquagesima, per tutte le chiese del nostro ordine, nelle quali si trouino Sacerdoti, si celebri vna messa solenne, per l'anima de' Granmaestri, e de' Cavalieri morti, & il giorno dinanzi si cantino al vespro le vigilie de' morti; e vogliamo, e comandiamo, che a detto vffizio siano presenti tutti i Cavalieri, & alla messa tenghino in mano vna candela di cera bianca per vno; e qualunque mancherà d'andare a detto vffizio, si punisca con la pena della settena.

Dell'ordine che si dee seruare nel celebrare le messe. Cap. XI.

NOi vogliamo che nel celebrare le messe, s'offerui quel modo, che ordinerà il sagrestano, o altro alla Chiesa nostra presidente, ne possa il Sacerdote celebrare in detta chiesa, se non con ordine di detto sagrestano, o suo soprastante.

Stat. de' Caval. di S. Stef.

Delle



82. *Della Chiesa Tit. XIIII. Cap. X.*

Delle Prediche. Cap. X.

PErche l'vdiere il verbo di Dio, suol produrre ne gl'intel:
letti ben disposti grandissimo frutto, comandiamo che,
ciascuna delle Domeniche dell'Auuento, e per tutta la quare
sima, si predichi nella chiesa del nostro Conuento, & il Pre-
dicatore sia non men dotto, che Cattolico.


De' Precettori, & Maestri de' Cherici. Cap. XIII.

PErche l'vtilità, e ornamento, che arrecano le lettere alle
virtù, è inestimabile. Però vogliamo che nel Conuen-
to del nostro ordine si deputi vno, o più huomini dotti, i qua-
li insegnino a' Cherici più giouani la lingua Latina, e buone
lettere, & vn'altro che gl'ammaestri nel cantare; a' quali si dia
del Tesoro pubblico diceuole, e conueniente salario, secondo
la sufficienza de gl'huomini, e qualità de' tempi.

Della promozione de' Cherici a' gl'ordini sacri. Cap. XIIIII.

NOn vogliamo, che siano introdotti Cherici nel semi-
nario della nostra chiesa, che siano nati di matrimonio
nò legittimo, o di persone infami, e di cattiuua vita; & nessu-
no Cherico possa essere promosso a' gl'ordini sacri se non è
presentato prima al Priore della chiesa, & ottenga da lui li-
cenza; e vietiamo, che nessuno Cherico possa essere promof-
so al Soddiaconato, quale non habbia ventidue anni finiti;
al Diaconato ventitre, & al Sacerdozio, ouero Presbiterato
venticinque; e nessuno Cherico, il quale non habbia fatta pro-
fessione nel nostro ordine, possa essere riceuuto al seruiizio
della nostra Religione se egli non harà prima per lettere te-
stimoniali, & authentiche, dimostrato d'hauere riceuuto ca-
nonicamente gl'ordini sacri.

Dell'ador.



Dell'adornare, e riparare le Chiese. Cap. XV.

NOi ordiniamo, e deliberiamo, che tutti i Cavalieri del-
l'ordine nostro, di qualunque ragione si siano; iquali
habbino reggimento di commende, o magioni della Religio-
ne, siano tenuti, & obligati ristorare, e riparare, & in som-
ma mantenere in debito, & onesto stato ciascuno quelle chie-
se, & oratori, o benefizi, che li toccheranno a governare di
mano in mano, e fornirli di messali, & altri libri Ecclesiasti-
ci, di paramenti, di calici, e di masserizie atte all'vso del culto
diuino, secondo la qualità, & condizione dell'entrate di det-
te commende, e magioni. Deono ancora eleggere al servizio
del culto diuino di dette chiese, & oratori, cappellani di
onesta vita, & il Consiglio deue assegnare loro tempo com-
petente, a poter eseguire dette cose, le quali se essi non faran-
no, s'intendino priuati de' frutti di dette commende, e magio-
ni fino a tanto che l'habbino diligentemente eseguite, riserba-
te per loro tante di dette entrate, che ne possino strettamente,
e a mala pena viuere, e vestirsi, & il Consiglio sia tenuto sup-
plire alla negligenza, e mancamento loro, a spese del negli-
gente, & inobbediente, & il Priore della chiesa inuigili, & ten-
ga auuisato non solo il Consiglio, ma il Gran maestro del
culto delle chiese di nostra Religione, non solo in Toscana,
ma fuori di essa.

De' Buonhuomini della Chiesa. Cap. XVI.

ORdiniamo, che il Capitolo elegga ogn'anno due Caua-
lieri Cappellani Sacerdoti, l'vizio de' quali sia il riuede-
re insieme col Priore, o chi il Priore deputerà in luogo suo,
con somma cura, con sollecitudine, e diligenza, se nella chie-
sa del conuento, o in alcuna cappella, o oratorio, si fanno
quelle cose, lequali spettanti al culto diuino far si deono, se-
condo i nostri statuti, e che risguardano così le cose spiri-
tuali, come le temporali di detta chiesa, e cappella; e siano te-

F. 2. nuti

nuti à correggere tutti i difetti; e supplire tutto quello che mancassi; e questo senz'altro emolumento. Vogliamo ancora che siano tenuti fare vn inuentario, e vn registro delle istituzioni, e fondazioni delle cappelle, & così de' poderi, e possessioni loro, e di tutti gl'ornamenti, e di tutti i beni così mobili, e se mouenti, come immobili; il quale inuentario così fatto, e registrato, finito il termine del loro ufficio, presenteranno al Capitolo, perche si consegnì à loro successori. E similmente se in alcun'altra cosa troueranno mancamento; siano obligati farne relazione al Consiglio, & il Consiglio à prouederui, secondo che occorrerà il bisogno.

Che tutti i beni deputati al culto diuino, che si trouerranno nelle spoglie de' Cavalieri s'appartenghino alla chiesa, & sia uentuale. Cap. XVI. I.

Ordiniamo che tutti i beni deputati al culto diuino, come sono calici, vasi d'argento, d'oro, ò indorati, panni d'oro, d'argento, di seta, ò altre cose simiglianti, che si troueranno nelle spoglie de' Cavalieri nostri, in qualunque luogo morti, peruenghino alla chiesa del nostro Conuento, se già viuente il Priore, ò Rettore di dette chiese non saranno stati ascritti, e dedicati alle loro chiese priuate; nel qual caso vogliamo, che rimanghino in dette chiese, e se ne faccia diligente inuentario.


Della recognizione che debbon fare i Benefiziati dell'ordine alla Chiesa della Religione. Cap. XVII. I.

Vogliamo, & ordiniamo, che il Priore della chiesa, e sacerdoti di essa, poi che saranno inuestiti d'alcun beneficio, siano tenuti dare, e offerire alla nostra chiesa il Priore, sei Drappelloni di taffetà con la Croce della Religione, e li Sacerdoti quattro; & che il Tesoriero non paghi loro emolumento alcuno dopo; se non fatta detta obblazione, e la Cancellaria non li spedisca prima la bolla dell'istituzione, qual obbla-

obblatione possa il Consiglio conuertire in altro, à ornamento della chiesa, che fosse più necessario con l'istessa spesa.

*I giorni, ne' quali i Cavalieri sono tenuti portare l'abito,
& andare all'ufficio. Cap. XIX.*

TVtti i Cavalieri, che si ritrouano al Conuento debbino ne' giorni solenni comandati, per il Cap. v. del Tit. della chiesa, andare alla chiesa, & alle processioni, doue debbino portare l'habito, e così quando si vanno a comunicare, e quando si raunano in Capitolo; & coloro che ciò nõ faranno, incorrino nella pena della quarantena, & quelli che faranno alla chiesa per far la loro professione, conforme al Capit. 2. & ix. del Tit. delle Commende, siano obligati à douere andare per tutti li giorni festiui di quei mesi; che la faranno, alla chiesa con l'habito indosso, interuenire a tutte l'hore di uine, come i Preti, & eccetto., che al mattino;
ilquale abito deue loro essere vestito a luoghi loro, & non in sagrestia.



80
86
D E L L' O S P I T A L I T A .

Titolo IIII.

Dell' Ospitalità, ò vero di curare gl' Infermi. Cap. I.



OME la sanità è de' beni del corpo, ouero della natura; il maggiore senza alcun dubbio, è il migliore, così se li deue hauere maggiore, e miglior cura, che à tutti gl' altri, e piu presti, & efficaci rimedi porgerli, concio siache, senza essa, tutte l' altre cose ò non sono, ò sono inutili; e se coloro i quali si stanno quietamente in pace tra' suoi nelle Città, per le loro camere, hanno molte volte bisogno di Medici, e di medicine, che doueranno fare quelli, che traugliando in guerra tra li strani, in mezzo del mare, ò per gl' altrui paesi con i loro nimici combattendo, come fanno i diletteffimi fratelli, e valorosi Soldati, & Cauallieri nostri? Vogliamo dunque, & espressamente comandiamo, che nel Capitolo della nostra Religione s' elegga ogni tre anni con solennissima cura, e sollecitudine vn sufficiente, e dabbene Caualiere, il quale si chiami il Buonhuomo dell' Infermeria, il cui vfficio principal sia di visitare insieme con l' infermiere diligentemente, e con carità almeno vna volta il giorno tutti gl' infermi, e tutto quello che trouerrà, che loro mancasse, prestamente & pienamente suppliscano, e sia tenuto l' infermiere rendere ragione almeno ogni mese vna volta a detto Buonhuomo di tutte le spese, le quali nell' infermeria si fanno; le quali cose se non si faranno, quelli di loro due, per chi sarà restato, ch' elle non si faccino, s' intenda, senza altra dichiarazione, priuato del suo vfficio, & il medesimo Buon' huomo sia tenuto di riuedere ogni sera, e consideratamente esaminare le spese, che nell' infermeria si fanno, e col nome suo sottoscriuerle, altrimenti totali spese per li Procuratori del nostro commune Tesoro ammelse, e fatte buone non siano.


Come il Buonhuomo, e lo scriuano della Infermeria si deono portare. Cap. II.

PER ischifare quei danni, ne quali ageuolmente incorrer si potrebbe, ordiniamo, che il Buonhuomo dell'Infermeria, subito che sarà stato eletto dal Capitolo, giuri solennemente, che egli esserciterà il suo vizio bene, e fedelmente, non hauendo cosa più ne a cura, ne a cuore, che il ristoro, e la salute de gl'infermi, e che noterà ogni giorno distintamente tutte le spese che si faranno di, per di, così nella bottega della spezieria, come nell'infermeria, ed il medesimo giuramento faccia lo scriuano dell'infermeria, come prima egli sarà dallo spedalingo al Granmaestro, o Vice maestro presentato, & accettato, ilquale similmente, in virtù del suo giuramento, non distribuirà, ne concederà cosa alcuna, d'importanza a gl'Infermi, senza l'ordine de' Medici, & saputa del Buonhuomo, & esso Buonhuomo farà ancora di tutte queste cose particolare, e diligente nota; e se alcune spese si faranno fuori di questi ordini, non vogliamo che siano passate, ne fatte buone.

Che si faccia vn'Inuentario delle masserizie dell'Infermeria. Cap. III.

PER la presente deliberazione si ordina, & comanda, che il Buonhuomo, & lo spedalingo insieme, faccino ogn'anno vna diligentissima ricerca di tutti i legati, donagioni, e lasci, e di tutte le cose che sono all'vso dell'Infermeria, & oltre à ciò, alla presenza dell'Infermiere, e del Priore, e d'altri testimoni, faccino fedele, & autentico inuentario di tutte le masserizie, e beni dell'infermeria, cioè di tutti i vasi d'argento, d'oro, di stagno, di bronzo: di tutti i letti, coperte, lenzuola, padiglioni, ouero sparuieri, e di tutte le cose di qualunque ragione deputate al seruiizio della Cappella, del Palazzo, delle camere, della cucina, e di qualunque altra stanza; ilquale inuentario si debba sigillare, e bollare. Et di piu debbano nota-

l. e



re, e scriuere la stima, e la valuta di tutte dette cose, e à ciascuna fare alcun segno, ò sugello, e poi dare ordine che si mettino in saluo, e si faccino conseruare in alcun luogo à proposito netto, e sicuro. Comandando all'infermiere, sotto pena di douere essere priuato del suo officio, se egli ardirà in alcun modo, ò palesemente, ò di nascosto, per via retta, ò indiretta, portare, ò far portare da altri alcuna di dette cose, ancora che minima, fuori dell'infermeria, ò mutarla, ò in altri vsi conuertirla.

Come la bottega dello speziale dell'Infermeria sia visitata.
Cap; 1111.

PER la salute de gl'Infermi, vogliamo si tenga delle cose medicinali diligente cura. Però ordiniamo, e comandiamo, che lo Spedalingo, e il Buonhuomo, chiamati in loro compagnia i Medici, così Fisici, come Chirurghi, vadano à vedere, qualunque volta parrà allo Spedalingo, ò al Buóltuomo, la spezieria; & i medici in loro presenza ricerchino molto bene, e considerino se lo speziale è basteuolmente fornito di spezierie, e massimamente delle robe appartenenti alle medicine, e se le sono buone, e vere, e non falsificate per inganno, ò fatte inutili dal tempo, essendo intignate, ò in alcun modo guaste, & corrotte, acciocche, per colpa dello speziale, uò si faccia danno agl'Infermi; de' quali vogliamo, come habbiamo detto, che si tenga diligentemente cura, e siano prouuisti, & in tutti quei modi che si può s'aiutano; e perciò ordiniamo che alla cura loro si scelghino, e piglinsi Medici dotti, e pratici, così Fisici, come Chirurghi, i quali in presenza del Priore, dello Spedalingo, del Buonhuomo, dell'infermiere (da' quali hanno à essere eletti) e da altri quattro Cavalieri, giurino santaméte che vseranno ogni diligenza nel curare gli infermi, e li medicheràno secondo gl'ammaestramenti, e regole de gl'Autori di Medicina approuati; i quali medici vogliamo che almenò due volte il giorno visitino tutti gl'ammalati & ordinino tutte quelle cose senza alcuno indugio, ò rispetto che

to che alla salute loro bisogneranno, nelle quali visite inter-
ueranno l'infermiere, e lo scriuano, i quali metteranno in is-
crittura fedelmente cosa per cosa, tutto quello, che per cura,
& à beneficio de gl'infermi, sarà loro ordinato da' Medici, i
quali hanno hauere il loro salario dal Tesoro, e non pigliar
cosa nessuna da gl'ammalati. Ordiniamo ancora, e comandia-
mo che l'infermiere, & il Buonhuomo faccino scriuere in car-
ta buona tutti li Statuti, che concernono l'ospitalità, e con-
fitti in vna tauola la faccino appiccare nell'infermeria, in luo-
go, che ciascuno la possa vedere, e leggere, e secondo che in
quella si conterrà, si gouernino gl'infermi. E à fine, che i beni
e le masserizie che hanno a seruire a gl'ammalati non vadano
male, vogliamo che lo Spedalingo tēga appresso di se vn bol-
lo, ò vero marchio di ferro, col quale si bollino, ò marchiino
le coperte, ò paramenti, gl'ornamenti, e l'altre masserizie, e
beni mobili, che bollare ò marchiare si possono, acciocche
non si scambino, ò si portino altroue, ò si alienino, & esso
marchio, ò vero bollo si tēga in vn sacchetto di cuoio, segna-
to col sugello dello Spedalingo, e del Buonhuomo, ilqual
bollo ò marchio guarderà l'infermiere. L'altre masserizie,
delle quali non occorrerà sentirsi così ogni dì, si riponghino
in alcun luogo serrato à chiaue sotto la custodia dell'infer-
miere, e del Buonhuomo.

Che si deputi vn Cappellano col Priore dell'Infermeria :

Cap. V.

Comandiamo che lo Spedalingo deputi, & elegga, vn
Cappellano delle nostra Religione, che sia d'onesta. e
lodeuol vita, e lo presenti al Priore della chiesa, dal qual deb-
be essere confermato, il quale Cappellano dica ogni settima-
na due messe, & il Priore tre, acciò gl'infermi, volendo, lo
possino vdire; nelle quali messe si preghi particolarmente
Dio per la salute de' corpi, e saluezza dell'anime degl'infermi;
i medesimi siano tenuti, douendosi dar loro onesto, e com-
petente salario, attentamente, e diuotamente confessarli, e
commu-

Dell'Ospitalità. Tit. IIII.

communicarli a'tempi debiti, e morendo sotterrarli, e fare, fare tutte quelle cose, le quali sono à vtile della salute dell'anime, ò necessarie a seruigi de'corpi.

Dell'elezione, & officio dell'Infermiere. Cap. VI.

DEue il Capitolo generale ogni tre Anni eleggere vn saggio e suffiziente Caualiere (da nominarsi Infermiere) che habbi anni vinticinque compliti, e fatte due nauigazioni di galera, l'vfizio del quale sia di star desto, & hauere diligente cura de gl'ammalati, affine che per negligenza sua non auuenga loro alcun sinistro; e però comandiamo, che l'Infermiere, accompagnato da vn fedel seruente, visiti cõ cariteuole discrezione ogni sera, e ogni mattina gl'infermi, confortandoli, & inanimandoli con dolci, & amoreuoli parole, promettendo loro, che non faranno abbandonati, anzi haranno tutti gl'aiuti, che sarà possibile; & il Buonhuomo il giorno seguente vada ricercando se l'Infermiere habbia fatto l'officio suo nel visitare, e confortare gl'ammalati, e non l'hauendo fatto, lo riprenda, e constringa à farlo, e non lo facendo, prouega d'vn'altro in suo luogo. Et perche quanto il nutrimento è piu puro, & migliore, tanto più diletta al gusto, e conferisce allo stomaco, e consequentemente piu ricrea, e meglio ringagliardisce il corpo. Perciò commettiamo all'Infermiere, che proueggia a gl'infermi buon pane, buon vino, polli, e galline delle migliori, che trouar si possano, e cosi di tutti gl'altri cibi; nella qual cosa lo Spedalingo & il Buonhuomo vfino diligentissima cura, per souenire in tutti quei modi, che si può gl'infermi, prouedendo che de'loro beni si faccia dallo scriuano inuentario in presenza di testimoni, acciò se gl'infermi guarissino, si possino loro restituire senza diminuzione, e morendo, sappino coloro, à cui appartengano, quali, e quanti siano detti beni; quali beni si deuanò racchiudere in luogo sicuro sotto le chiaui delle Infermerie.

Che gl'ammalati si debbino portare modestamente nell'Infermeria. Cap. VII.

Non vogliamo che agl'ammalati si conceda cosa alcuna, ancora che importunamente la chiedessino, se non quelle, che saranno loro ordinate da Medici, e per conseguenza gioueuoli; e quelli, che di fresco saranno usciti del male, ò staranno per ammalarsi, non possino far cose, che perturbino, ò molestino gl'ammalati, lequali cose farà secondo la discrezione sua, offeruare l'Infermiere, altrimenti sarà priuato dell'vffizio.

Abilità de' Cavalieri. Cap. VIII.

Nel principio della loro infermità possano stare i Cavalieri, se vogliono, tre giorni nelle loro camere, e si debbono ministrare loro tutte le cose necessarie, non altrimenti, che se fossero nell'infermeria; ma passato detto termine, sono obligati andare nell'infermeria, ò viuere del loro, ma quando detta infermeria fosse occupata, ò che lo strepito facesse danno all'ammalato possa il Consiglio, hauuta di ciò certezza, concederli habitazione remota, e prouedere delle cose necessarie come se stesse in infermeria.

Che i Cavalieri, entrando nell'Infermeria si debbano confessare e comunicare. Cap. VIII.

Conciossiacosa che i sani, non che gl'infermi possano morire a ciascun'hora; vogliamo che tutti i nostri Cavalieri, iquali ammalati vogliono entrare, per douere essere medicati nell'infermeria, sieno obligati à confessarsi, e comunicarsi nello spazio di ventiquattro hore, le quali cose non facendo, passato detto termine, siano cacciati d'infermeria, ne si dia loro cosa alcuna. Vogliamo bene, che l'infermiere per quelli che si confesseranno, e comunicheranno, debba tenere

nere al ministero dell'infermeria, per seruigio de gl'ammalati, seruigiali diligenti, e di buona fama, tanti, quanti bisogne ranno.

In che modo i Cavalieri morti si debbono seppellire.

Cap. X.

PARE ragioneuole, e lodcuol cosa, che i Cavalieri nostri con quell'habito, col quale entrano nella Religione, e del quale (mentre che vissero) furono vestiti, col medesimo sianonelle loro essequie honorataméte seppelliti, e sotterrati. Il perche deliberiamo, che tutti i Cavalieri della nostra Religione, morti, che saranno, siano seppelliti con vna veste di ciambellotto bianco, con la Croce della Religione cucitau sopra nel modo che di sopra è detto, e si faccia loro quell'onore, che il grado della Religione, & i loro meriti richiegono.

Che i corpi de' secolari morti nell'Infermeria nostra siano onoreuolmente seppelliti. *Cap. XI.*

ICORPI di tutte quelle persone secolari, lequali morranno nella nostra infermeria, vogliamo, che siano portati alla sepoltura onoreuolmente, andando innanzi i Cappellani, i quali preghino per la salute dell'anima del morto, e vogliamo, che si faccino quattro veste di colore nero, à vso di gramaglie, delle quali si vestino coloro, che porteranno il morto, lequali veste vogliamo che si conseruino per detto vso, e tutte queste cose farà offeruare l'Infermiere. Non vogliamo già che nell'onoranze de' nostri Cavalieri, i quali si deono nel modo che si è detto, e con gran pompa sotterrare, vada alcuno, ò Cavaliere, ò secolare, vestito di bruno, ò veramente con la gramaglia.

In che modo si debbono aprire i forzieri de' morti nell'Infermeria. Cap. XII.

Affine, che i beni de' morti non si perdino per negligenza, comandiamo seuerissimamente, che non sia lecito ad alcuno aprire le casse de' defunti nell'infermeria, ò riconoscere i loro beni, se non in presenza dello Spedalingo, del Buonhuomo, & dell'Infermiere, & aggiunghiamo che le masserizie, che si troueranno in dette casse, che possono seruire all'uso de' gl'infermi, non si debbinò deputare ad alcun'altro seruitio, se non alla commodità loro.



94

DEL TESORO COMMUNE.

Titolo V.

Delle ragioni, e charichi del Tesoro della Religione.

Cap. I.



A mente nostra è, che i nostri Cavalieri godino interamente tutti i frutti, & entrate delle loro commende, senza diminuzione alcuna, e perciò non intendiamo, che siano obbligati à pagar mai cosa nessuna, ne al Granmaestro, ne al Tesoro commune, eziandio di souuenzione; eccettuando quando la Religione venissi in estrema necessità, per cagione vigente, nel qual caso non ci piace che il Granmaestro habbia autorità nessuna, anzi proibiamo ch'egli, ò possa, ò debba impacciarsene; ma vogliamo, che solo il Capitolo generale possa, e debba mettere quella tassa, che li paressi necessaria; con questo che non debba, ne possa passare il quarto de' frutti per vna volta tanto. Ogni volta dunque, che l'ordine hauesse per qualunque cagione, necessità d'essere straordinariamente souuenuto (il che dimostreranno i bisogni medesimi) vogliamo che in tal caso vi debbano interuenire la metà de' Cavalieri, i quali siano Commendatari, e l'altra metà di quelli, i quali non habbino commende, e siano de' piu Anziani, & antichi della Religione, e quella deliberazione spetti al numero maggiore, che vi potranno interuenire, passando il partito, da farsi, per li duoi terzi; della qual cosa haranno due beni: l'vno, che i commendatari non saranno grauati, se non quando il bisogno lo richiederà, l'altro, che quando il bisogno lo richiederà, non potranno impedire che non si vinca, e si deliberi il souuenimento necessario.

*Delle ragioni del mortuario, e della vacante da doiersi pagare
al Tesoro. Cap. 11.*

Q Valunque volta vacheranno commende d'Anzianità nella Religione, per morte d'alcun Commendatore, il Tesoro, comunè deue riceuere le ragioni del mortuario, e quelle della vacante. Le ragioni del mortuario sono quella rata de' frutti delle Commende, che si peruiene dal dì della morte del Commendatore, infino al primo di Febbraio prossimo seguente. Quelle della vacante sono i frutti d'vn'anno da cominciarfi il detto giorno primo di Febbraio, infino all'altro Febbraio dell'anno susseguente. E vacando le commende per priuazione, perche in esse nõ cade il termine del mortuario, debba solo pagare l'annata de' frutti nel modo sopra detto. E succedèdo circa dette vacanti cambiamenti, e che i Commendatori intendino cambiare le loro Commende minori, cõ altre di maggiore rēdita (il che consentiamo fare posfino di grado in grado, salua la prerogatiua di quelli, che sono in ordine più antichi) la Religione debba riceuere, oltre al suo mortuario, quãdo però v'interuenga, vn'annata, de' frutti di quella Commenda, che sarà di piu entrata dell'altre, cioè della prima, che vacerà, ò per morte, ò per priuazione, e di poi spedisca le bolle de' cambiamenti, seruato l'ordine sopra scritto à quelli, che haranno dichiarato per se stessi, ò per procuratore legittimo in iscritto fra'l termine di sei mesi (sendo in Italia, e dell'anno sendo fuori d'Italia) di volere cambiare le loro commēde cõ altre, & à quei Cavalieri, che si troueranno hauere ottenuta l'aspettatiua prima de gl'altri, spedisca le Bolle di nuoua prouisione delle commende vltime, quali per causa di detti cambiamenti rimangono senza amministratore, & nell'vltimo luogo, senza grauare alcuno di essi a pagare al Tesoro della Religione, ne frutti d'aumenti, ne di seconde annate, sendosi conosciuto dalla sperienza, che nell'annata che si riscuote per la Religione per la prima vacate, si cõprendano i frutti de gl'aumenti, e dell'annata dell'vltima. Le com-
mende

commende di Padronato del serenissimo Granmaestro, ò di grazia, sianò libere da' pagamenti di mortuario, e d'annate, in caso di qualunque vacanza. E le commende d'altri Padronati meno siano affette a' pagamenti di detti diritti, se non in quei casi, e modi, che sono espressi nel Cap. ix. Tit. xiii. delle commende, & i denari che si caueranno di detti mortuarij, & annate, vogliamo si depositino in luogo sicuro, in conto a parte, per comperarne stabili, l'entrate de' quali seruino à ricuperare schiaui, ò armare legni, ò fare nuoue commende alla Religione.

Dell'entrata, ò ricognizione da douersi fare da' Cauallieri.
Cap. II.

Chiunque vorrà l'abito, & essere ammesso nell'ordine nostro, sia tenuto pagare se vuole essere Caualiere Militi, eziand li paggi del Granmaestro, & eziand li Cauallieri Militi, Sacerdoti, ò benefiziati, nobili, per l'entrata scudi tantacinque, se Caualiere Cappellano, ò Sacerdote d'obbedienza non vogliamo che paghi cosa alcuna; e nessuno de' Cauallieri Militi, e seruenti debba essere vestito dell'abito, se prima non harà pagato quanto di sopra, e li Cauallieri Militi laici paghino scudi dodici di moneta, per l'armatura, come a basso si dirà nel Cap. vii. di questo Titolo, e scudi tre d'oro in oro larghi, per metter l'armi colorite del Caualiere, in luogo apparente, nel palazzo della nostra Religione, e questo vltimo però ne' casi solamente, ne' quali di quella famiglia non siano stati altri Cauallieri. Dal pagamento del passaggio siano eccettuati li commendatori, fondatori di commende, di Padronato, ò chiamati da essi nelle fondazioni, come si dirà nel Cap. ix. Tit. xiii. Qualunque in virtù di commissione del Consiglio, ò del Granmaestro darà l'abito à chi non habbia pagato quanto sopra, sia obligato in solidum vn pagamento costante verso il Tesoro, con il principale receuente, e ne siano astretti. E quanto à Cauallieri Cappellani, ò Sacerdoti d'obbedienza

dienza, si offerui il Capit. v i i. di questo Tit. De'denari di dette entrate vogliamo si depositi la terza parte in luogo sicuro per ricuperare schiaui, ò per comprare della rendita di essi stabili, e farne commende, ò armare legni per la Religione.

Di che tempi si debbono pagare i debiti al Tesoro, & della pena di chi non li paga. Cap. 111.

Vogliamo, & ordiniamo che li debiti de mortuarij vacanti, e le impositioni, si debbino pagare al Tesoro da' Commendatori, e successori in commende, per la festa dell'Assunzione di nostra Donna, consistendo le commende in beni stabili; & sendo fondate sopra rendite, e prouenti di denari, si debbino da' sopraddetti pagare in quei modi, e fra quei termini, che si trouano ordinati, e statuiti ne gl'istrumenti di loro orazioni, e fondazioni, & non pagandosi fra detti termini, le commende, e tutti gl'altri beni, per cagione de' quali saranno debitori, s'intendino essere ritenuti per il Tesoro, e tanto tempo si ritenghino, ò s'affittino da chi sarà ordinato, che delli loro frutti, & entrate, sia soddisfatto interamente, così al debito principale, come alle spese per ciò fatte, e se i possessori delle commende, ò d'altri beni, ò alcun'altro in loro nome, e per loro cagione facessero resistenza a' deputati, ne li lasciassero riceuere i frutti, ò affittare detti beni, allora senz'altra monizione, citazione, processo, sentenza, ò altra dichiarazione, s'intendino priuati di tutti quei beni, e coloro, che gl'hauessero, ad'affitto in qualunque modo, non possono rispondere de' frutti a' commendatori priuati, ma a procuratori del Tesoro, altrimenti habbino a pagare il tutto di nuouo. E tutti gl'altri debiti, che da' Cauallieri, ò altri si douessero per qualunque cagione al Tesoro commune, si debbino pagare subito, maturo il tempo interamente, e senza alcuna scusa, ne possa alcuno allegare esenzione, ò priuilegio, ò sterilità, o guerra, o impositioni di Principi, tanto secolari, quanto Ecclesiastici, o casi fortuiti, come incendi, latrocini,

Stat. de' anal. di S. Stef.

G

ronine,

erouine, perciocche tutti questi detrimenti non deuono in modo alcuno ritardare le ragioni del Tesoro.

De' debitori del Tesoro Cap. V.

LI Cavalieri debitori del Tesoro, & in loro difetto, ouero assenza li malleuadori, non possino in verun modo conseguire ne dignità, ne commenda, ne vficio, ne benifizio ne anzianità della Religione, dal giorno che è maturo il debito, fino non l'haranno interamente satisfatto; con questa dichiarazione però, che quelli, che saranno in seruiizio della Religione su le galere, e che non siano debitori di denari stati sborsati loro dal Tesoro, non incorrino in detti pregiudizi, mentre che staranno in detto seruiizio, e che le galere non torneranno à sciouerno: ma dappoi che le galere sono venute à sciouerno, si debba à Cavalieri debitori intimare il debito, & assegnarli termine quindici giorni à fare il pagamento con la comminazione delle pene, & pregiudizi che di sopra, da imposseli, in caso che mancassino.

De' beni de' Cavalieri che muoiono, quali s'appartengono al Tesoro. Cap. VI.

L'Ultime volontà si deono sempre fauorire, & osseruare da ciascuno. Però vogliamo che i Cavalieri del nostro ordine possino, hauendo, e non hauendo figliuoli, fare testamento, e disporre come piacerà loro delle facultà, e beni loro, e lasciare quanto hanno di patrimonio, ò acquistato, ò guadagnato, mediante l'industria loro, non altrimenti che fare possono le persone secolari, & nelle successioni *ab intestato* de' sopraddetti beni, s'osseruino in tutto, e per tutto li statuti de' luoghi, & in difetto di quelli, la disposizione della legge commune. Et i beni patrimoniali, s'intendino tutti quelli acquisti, che non venghino da beni di commende assolutamente di forte, che se il commedatore hauesi beni propri, ouero vfizi di vtile, & insieme beni di commende, l'auanzo che hauesi

haueſi fatto in vita ſua, ſi addomandi patrimonio; e non hauendo detto Commẽdatore altri beni, che di commende della Religione, non vogliamo che poſſa, de gl'acquiſti, che harà fatto de' frutti di dette commende, diſporre, eccetto che à fauore de' ſuoi figliuoli, e deſcendenti per linea maſculina, ſe n'harà, e non hauendo, aſpettino tali beni al Teſoro come ſpoglie; ma ſe gl'acquiſti fatti de' frutti di commende faranno di commende di padronato, e non d'anzianità, vadino ad ogni ſorte d'heredi per taſtamento, ò ab inteſtato.

*Dell'armi che ſi debbono dare da' Cavalieri.
Cap. VII.*

Vogliamo che tutti i Cavalieri dell'ordine, eziã li ſei paggi del Gran maẽstro, e li commendatori di padronato nell'atto dell'appreſſione dell'abito, depoſitino ſcudi dodici di moneta in mano del Teſoriero generale dell'ordine ò d'altri, che harà facultà dal Conſiglio, di riceuerli per comprarne vn'armadura di corſaletto finita, ſopprauueſte, & picca, per conſeruarſi in armeria, & uſarſi nelle nauigazioni. Si eccettuano i Cavalieri Sacerdoti, e li Dottori, perche non facendo profeſſione d'arme, non debbono obbligarſi à fare detto depoſito; ma detti Cavalieri Militi, Sacerdoti, ò benefiziati nobili, e li Cavalieri Cappellani, ò Sacerdoti d'obbedienza, e li Dottori, depoſitino in luogo del prezzo dell'armadura ſcudi dodici di moneta, per implicarſi in paramenti; per uſo della Chieſa.

Dell'ufizio de' riceuitori. Cap. VIII.

Debbino i riceuitori eſſere eletti dal Capitolo generale ogni tre anni, Cavalieri maggiori d'età d'anni ventitre, quali ſiano tenuti giurare nelle mani del Priore del Conuento, ò del maggior graduato, ò Cavaliere più anziano del luogo, doue ſi ritroueranno d'eſſeguire l'uficio loro fedelmente, e con diligenza, & dar ſicurtà per quella ſomma, che

al Consiglio parrà ragioneuole; & debbino riscuotere, da tutti i debitori, i crediti del Tesoro di qualunque sorte, rimettendo alla Religione le somme incòtinenti, che l'haranno riscosse, e mandando ogn'anno alla fine di Gennaio al Consiglio i conti loro in ristretto doue siano notate le partite riscosse, e pagate, e le riceuute de' pagamenti fatti distintamente, con l'expressione de' nomi, delle persone, e delle cause, perche saranno fatti detti pagamenti; e chi non adempierà le suddette cose, possa essere condannato ad arbitrio retto del Còsiglio in perdita de' frutti della commenda per vn'anno, se sarà Comendatore, e se sarà Conuétuale in vn'anno di sua anzianità, à fauore de' nouizij, cioè di coloro che haranno fatta professione dopo loro, & ancora nel doppio di quello, che importassi ciascuna delle suddette inosservanze. Debbinò ancora detti riceuitori riscuotere da coloro, che in qualunque modo posseggono commende, ancorche ne fossero in lite, ma nõ per questo si pregiudichi alle ragioni d'alcuna delle parti.

Come s'hanno à portare i riceuitori nel raccorre le spoglie.


Cap. XI.

Q Valunque volta il riceuitore, ò il procuratore del Tesoro, ò alcun'altro à ciò deputato andrà a raccogliere ò riceuere alcuna sorte di spoglie, non vogliamo ch'egli vadia solo, ma pigli in sua compagnia, ò meni con esso seco vno, ò due Cavalieri, huomini dabene, ouueramente Sacerdori de' luoghi piu vicini al morto, ò alcuna persona secolare di buona vita; e non trouando alcuno di costoro, tolga vn notaio, alla presenza del quale egli visiti, e faccia notare in vn'inventario autentico alla presenza di testimoni, tutti i beni, e tutte le masserizie, così della Città, come delle ville, ch'egli trouerà; Il che fatto, lasci lo stato della commèda in quella condizione, e qualità, nella quale egli lo trouò. Del quale inventario debba mandare copia al Còsiglio, per notarsi dallo Scriuano generale in alcuno libro per ciò, deputato. E detti beni, e robe si disponga dal Consiglio nel modo, e secòdo che

do che è dichiarato altroue in materia di dette spoglie; ne presumma alcuno di detti riceutori, in alcun modo, pigliare per se alcuna di dette spoglie, ne di cose appartenenti allo stato delle commende, & vso delle magioni, ò attenenti à figliuoli, & heredi di Cavalieri morti. E se alcuno de'riceutori contraffarà à quanto habbiamo detto, sia condannato, ad arbitrio del Consiglio, in quelle pene che alla qualità della cosa, e del danno, che ne succederà, parrà conuenirsi.


Del riueditore Generale de' conti. Cap. X.

DOuendo non solo i riceutori, ma tutti i ministri della Religione rendere conto delle loro amministrazioni, vogliamo che à questo effetto si deputi ogn'anno al primo Consiglio, che s'adunerà il mese di Gennaio, vna persona sufficiente chiamata il Riueditore Generale de' conti d'età d'anni ventitre finiti; quale, insieme con li cinque riueditori, e Scriuano generale, interuenga à riuedere, notare, e sottoscrivere li conti di tutti li Ministri dell'amministrazione da loro fatta, per tutto il mese di Gennaio di dett'anno, e quelli riuisti presentarli al Consiglio, dal quale, con il beneplacito del Granmaestro, deono essere approuati. Et à saldi de'fattori, lauoratori, e fittuarij interuenga, con li sopradetti, ancora il Conseruadore Generale; e detti conti debbino anno per anno essere riuisti, e saldi, tanto per tempo, che lo scriuano generale, e cinque riueditori possino commodamente ragguagliare i loro libri per dare, e presentare tutto spedito al primo Consiglio, che si fa auanti l'apertura del nuouo Capitolo: douendo, insieme con li detti conti, essere riuste l'instruzioni de' ministri, le commessioni, & inuentarij, e darli nota al Consiglio dell'inosservanze, che si troueranno in ciascheduno di essi.



Stat. d' Canal. di S. Stef.

G. che



*Che i riceuitori piglino la possessione delle commende senza
licenza d'alcuno. Cap. XI.*

NOi ordiniamo, che i riceuitori, e procuratori del Tesoro possino, & debbino, di loro propria autorità, e senza licenza d'alcuno Giudice, o Corte pigliare in nome della nostra Religione la corporale possessione delle commende, e di tutti gl'altri beni della Religione, tosto che i commendatori di esse, e gl'amministratori di detti beni faranno morti, o haranno viui rifiutate l'amministrazioni; e similmente corre i frutti, le spoglie, i mortuarij, e le vacanti; riscuotere i debiti, ritenere detti beni per se, o per altri, infino che il Tesoro sia soddisfatto del tutto; e se alcuno de' Cauallieri per qual si voglia occasione impedisse in modo alcuno i detti riceuitori nel pigliare detti frutti, e spoglie, ò in conseguire dette possessioni, sia priuato di tutti gl'vfizi, & benefizi del nostro ordine; & se faranno Cauallieri conuentuali, perdino l'anzianità. E se detti riceuitori faranno negligenti nel riscuotere i debiti, e pigliare dette commende, per lo nostro comun Tesoro, secondo la forma delli Statuti, in tal caso siano tenuti essi a pagare per il debitore di suo proprio; & il medesimo vogliamo che s'intenda di tutti i debiti del Tesoro, se essi, venuto che sarà il dì del pagamento, non procacceranno di riscuotere. Et vogliamo, che a' libri de' nostri riceuitori, & alle cedole sottoscritte di loro mano, si presti, senza altra proua, in quanto appartiene a' debitori del Tesoro, intera, & indubitata fede.

De' cinque riueditori del Tesoro. Cap. XII.

NOi vogliamo, che il Priore del conuento, insieme con tre Cauallieri conuentuali, ouero due Cauallieri conuentuali, & vn laico, e vn Cappellano, da eleggersi dal Consiglio, con approuazione di S. A. S. habbino autorità, e facultà di riuedere tutti i conti, e tutte le cōmessioni che dal Consiglio, o Capitolo sono loro date, tarando, e riducendo à dovere l'ingiustizie de' prezzi, riscontrare le robe, che si sono hauute,

hauute, saldare, e per loro stessi, e con interuento d'altri vfi-
 ziali, ordinati da' Capitoli, alla fine di ciascun'anno, con tut-
 ti i fattori, e ministri, vedere e riscontrare i loro inuentari, &
 intendere tutte le faccende del Tesoro, come le vanno, e co-
 me sono gouernate; e per ciò fare deputeranno vn dì della
 settimana, e tutti e cinque, o almeno quattro di loro, si rau-
 nino sempre in Magistrato; e se troueranno cosa alcuna, che
 douesse riformarsi, ne diano notizia al Consiglio, & egli,
 posposte l'altre faccende, sia tenuto à prouederui, & non vi
 prouedendo, sia fatto noto al Granmaestro, ilquale vi prou-
 uegga. Questi cinque riueditori del tesoro, i quali debbono
 essere huomini buoni, e sufficienti; si faccino giurare solenne-
 mente, dinanzi al Consiglio, che procureranno fedelmen-
 te l'vtilità del Tesoro, e sopra la loro coscienza, lo conserue-
 ranno, quanto a loro possibile sia, da ogni danno. Interuer-
 ranno ancora a' pagamenti, che si faranno dal Tesoriero, ne
 tempi, e modi ordinati nella loro istruzione. l'vfizio loro
 duri tre anni, e non si mutino tutti in vn tratto, ma ne resti-
 no sempre almeno due di loro in vfizio; auuertendo però
 che finito il tempo di tre anni, detta elezzione si faccia respec-
 tiuamente à ogni modo; e chi esserciterà passato il tempo,
 eziam con tolleranza del Consiglio, sia tenuto à restituire il
 salario, e sia punito arbitrariamente.

Che i debiti de' Cauallieri morti si paghino a' creditor.

Cap. X111.

NOi non vogliamo, che i debiti de' Cauallieri morti, pos-
 sino essere pagati a' creditor sopra le spoglie, se non in
 difetto de' loro beni patrimoniali.

Che le ragioni del Tesoro non si spendino in liti.

Cap. X1111.

CHe nessuno de' nostri Cauallieri de' beni, & ragioni del
 Tesoro, delle spoglie, de' mortuarij, e vacanti, attenda
 à piatire, e mantenere liti, o conuertirli in altri vfi, ma voglia

G a m o

mo che se ne faccia ragione sommariamente, secondo i Capitoli della Religione, e che dette ragioni, spoglie, e mortuarij, e vacanti, peruenghino al Tesoro. Chiunque contraffarà, e metterà mano à detti beni, & ragioni, & ne arrecherà danno, vogliamo che sia condannato in pena del doppio.

Del salario de gl' Ambasciatori. Cap. XV.

Ogni volta, che occorrerà mandare Ambasciatori, per conto della Religione, vogliamo, che a ciascuno si dia (non ostante che i Cavalieri siano tenuti à seruire la Religione) quella recognizione, che al Consiglio parrà opportuna, attesa la qualità dell' Ambasceria, & delle persone si mandaranno per Ambasciatori.

Del soldo da pagarsi a Cavalieri. Cap. XV I.

Tutti quei Cavalieri, che per qualunque cagione haranno à tirare soldo dalla Religione, affine che possino fare le bisogne loro, siano pagati mese, per mese.

Che nessuno possa rimettere i debiti del Tesoro. Cap. XV II.

Perche le cose communi non si debbono conuertir in vfi priuati, non vogliamo che nessuno, ne eziandio il Granmaestro, ò il Capitolo possa rimettere i debiti, & ragioni, che si debbono al Tesoro, ò in alcun modo donarli, e chi facesi il contrario, s'intenda hauerlo fatto di suo, & il Tesoro habbia il regresso contro à lui; e con tutto ciò il debitore, come vero debitore, non sia assoluto infino à tanto, che'l Tesoro harà hauuto ò dal donatario, ò dal debitore il pieno suo; il che s'intenda in aumento di quanto è disposto sopra nel Cap. 111. di questo Tit. versic: qualunque.

Delle lettere di cambio. Cap. XVIII.

N On vogliamo, che il Vice Cancelliere, sotto pena di rimanere priuato dell'vfficio, faccia lettere di cambio per alcuno Caualiere, ò per alcuna persona secolare, se il Consiglio non l'harà prima deliberate; e fatte che saranno, si debbino piombare con la bolla commune, e registrare in Cancelleria; & innanzi ch'elle si consegnino alla parte, si debbino suggellare à vso di bolla per il Conseruadore, e per lo scriuano del Tesoro, & se à dette lettere mancasse alcuna di queste solennità, sia come se non fussino scritte, e non habbino valore nessuno.

Dell'obbligo de'Caualieri. Cap. XIX.

H Auendo la nostra Religione per principal segno, e bersaglio il combattere contro gl'Infedeli, ragioneuole cosa è che tutti i Caualieri, eccettuati i Sacerdoti, e Dottori, siano obligati andare in persona, quando si faccia impresa reale, e generale per terra da' cristiani contro gl'infedeli, doue vadia la persona del Granmaestro, ò quãdo li Stati del Serenissimo Granmaestro fussino assaliti, ò molestati, e non vi andando in persona, habbia a pagare a ragione di scudi sei il mese al Tesoro; de' quali denari la Religione habbia a mandare altri in suo luogo, sotto il gouerno, e stendardo del Gran Contestabile. I Commendatori, ezism di Padronato, similmente siano tenuti andarui in persona à guisa d'huomini d'arme; e non vi andando, debbino pagare scudi noue il mese al Tesoro, per seruirsene nello stipendio d'huomini d'arme, sotto lo stendardo del Gran Contestabile, come di sopra; & il simile si debba fare qualunque volta li Stati del Gran maestro fussino assaliti, ò molestati, ma non già se egli stesso mouessi guerra ad altri. E facendosi l'Impresa generale per mare contro gl'infedeli, e che il Serenissimo Gran maestro vi si troui con la sua persona, ò che le galere della Religione fussero

sero capo, e guida d'alcuna armata, siano tenuti parimente seruire, e andare in su le galere della Religione; lequali quando non fussero capaci di tanti Cavalieri, debbono su altre galere dell'armata ritrouarsi nell'impresa, e non vi andando il Cavaliere Commendatario, ò Precettore, debba pagare ogni mese al Tesoro scudi otto, per soldarsene altri in suo luogo, & il Cavaliere senza commenda scudi quattro, da spenderli come di sopra; e mancando d'offeruare quanto per il presente capitolo in ogni sua parte si dispone, ò di supplire co' pagamenti, il Cavaliere commendatario sia priuato in perpetuo della commenda, e l'altro Cavaliere sia priuato, *ipso facto*, dell'abito; ne si possa ne all'vno, ne all'altro, ne l'vna, ne l'altra cosa mai restituir.

Dello Scriuano generale. Cap. XX.

Sia per iscriuano generale eletto ogni tre anni dal Capitolo generale vn Cavaliere milite, quale tenga i libri, e scritture, che bisognano, per seruizio dell'entrata, & uscita del Tesoro, & dell'altre occorrenze della Religione; e quelli particolarmente, di che per sua istruzione si fa particolar memoria. Debbe interuenire ne'cinque riueditori nel saldo de conti de fattori, e ministri, e con vno di detti riueditori debbe riscontrare gl'inuentari delle robe del Conuento, chiesa, & infermeria, sottoscriuere li stanziamenti, che dal Cōsiglio saranno fatti, acciocche dal Tesoriero generale si paghino, & in fine d'ogni mese interuenga con il Grancancelliere, ò Vice Cancelliere, e Tesoriero generale, à vedere aprire la cassetta della tariffa di Cancelleria, annouerando i danari, & facendo mandato al detto Tesoriero, che se li metta à entrata. Quando occorrà prouedere denari per bisogni, quotidiani della Religione, interuenga con li detti cinque riueditori a farne referito; e ne saldi del detto Tesoriero, e suo cassiere, vegga cō li detti cinque riueditori, se li mandati, stanziamenti, e polize habbino le sottoscrizioni, e fedì di riceute, che debbono haere, & offerui tutti li altri obblighi, e carichi di suo officio, notati distintamente in detta sua istruzione.

Del Commessario del Conuento, e suo Vfficio.

Cap. XXI.

IL Commessario del Conuento, deue essere eletto ogni tre anni dal Capitolo generale, Caualiere maggiore d'anni ventitre, il quale tenga l'inventario di tutte le masserizie del Conuento di qual si voglia sorte, tanto di quelle sono in mano sua, quanto di quelle che sono appresso d'altri, ilquale riscontri con l'inventario tenuto dallo scriuano generale. Habbia ancora vn'altro inventario di masserizie delle fabbriche, e materie da murare, ilquale riscontri con quello del Sollecitatore di dette fabbriche. Sia obligato scriuere col riscontro del detto inventario, le cose, che si consumeranno dal tempo, ò vero in seruizi della Religione, mettendo le cause, & effetti oue si consumeranno. Tenga sotto sua custodia l'armaria, & riceua per inventario l'armadure, sopraueste, e picche, che vi sono dentro, scriuendo i nomi de' Caualieri, per chi appariscano essere state prouuiste, tanto in detto inventario, quanto sopra l'armadure stesse. Sia obligato far nettare, custodire, rassettare, e mantenere in ordine dette armadure à spese del Tesoro, e dar copia di detto inventario al Conseruadore generale; e tanto per conto di dette armadure, quanto per l'offeruanza d'altri affari, di suo vfficio, di che harà istruzione scritta, debba dare malleuadore idoneo da approuarsi dal Consiglio, e prestare il giuramento solito.




DEL CAPITOLO GENERALE.
Titolo. VI.

In qual modo si celebri il Capitolo Generale. Cap. I.




ONCIOSSIA COSA, che quelle cose; le quali aspettano, & appartengono a tutti, debbono essere, da tutti prima, considerate, e poi deliberate. Perciò vogliamo, & ordiniamo, che ogni tre anni, si debba nella prima Domenica dopo la Pasqua di Resurrezzione raunare, e celebrare il Capitolo Generale; e se la necessità della Religione lo richiedesse (la qual cosa al giudizio, & al volere del Granmaestro si debba rimettere) si celebri tante volte, quante a lui piacerà. A detto Capitolo debbino chiamarsi, & interuenire tutti quei Cavalieri, che di sotto si diranno; e l'intimazione di essi si faccia la prima settimana della quadragesima precedente. Debbesi in detto Capitolo trattare delle cose pubbliche, & allo stato della Religione appartenenti, seruato l'ordine infra scritto. Tutti Cavalieri del Capitolo raunati insieme nel detto giorno ottauo di Pasqua di Resurrezzione, prima che procedino ad alcun atto capitolare; chiamino tra se diuotamente la grazia, & il fauore dello Spirito Santo, pregandolo che gli piaccia di spargere tra essi alcuna scintilla del santissimo suo Fuoco, per illuminare, e riscaldare gl'occhi, e la mente loro; dopo la quale inuocazione, e preghiera (partendosi ordinatamente dal luogo del Capitolo insieme col Granmaestro, o suo Luogotenente) se ne vadino alla chiesa del conuento, doue dal Priore si canti solennemente la messa dello Spirito Santo, laqual fornita, il Granmaestro, o suo Luogotenente con tutto il drappello de' Capitolanti, partendosi in processione dalla Chiesa, se ne ritorni al luogo del Capitolo, & il Priore della Chiesa in abito Pontificale, i Cappellani, i Diaconi, e Chierici, sonando tuttauia la campana, cantino l'Inno dello Spirito Santo; e giunti che saranno al luogo del Capitolo, cantino,
Saluos

Saluos fac seruos tuos, &c. E dichino l'orazioni dello Spirito Santo, dipoi vno de' Cappellani canti il Vangelo . Cum venerit filius hominis, &c. Lequali tutte cose in cotale modo dette, e fatte, li graduati del Capitolo, (ciò sono li Primi, capi degl'Vfici, e dignità della Religione, e con essi i Priori, e Bali, & il Priore della chiesa) si ponghino quietamente a sedere, ciascuno secondo il grado della maggioranza, e preminenza sua, Allora si legga altamente (tal che ogn'vno possa vdirre) la Regola dell'ordine, e li Statuti. Appresso questo, alcun Caualiere di buona dottrina, e chiara eloquenza faccia vn sermone diuotamente, trattando dell'vtilità pubblica della Religione; e della salute dell'ordine de' Caualieri, mostrando quanto sia profitteuole quell'ordine, e confortandoli, non solo a mantenerlo con le parole, ma eziandio d'accrescerlo con i fatti, essercitandosi ogni giorno più, si nelle virtù intellettue, e nelle morali, come nel mestiero della guerra, specialmente marittima, laquale è la loro propria professione. Finito il sermone; i Cappellani, e tutti gl'altri, iquali non debbono interuenire al Capitolo, riuerentemente si partino, & il Gran maestro, parendoli, ò il Vicemaestro faccia parole sopra lo stato della Religione, mostrando in qual termine ella si troui, ò in che modo indirizzare si deono, & ordinare le bisogne pubbliche, lodando l'opere virtuose di quei Caualieri di qualunque maniera, iquali si futsino, ò giustamente nella pace, ò fortemente nella guerra portati, e biasimando le contrarie, se alcuna (il che Dio non permetta) accaduta uene fosse. Fatte, e dette queste cose, si licenzi ciascuno. Poi il primo di del Capitolo, ilquale non va feriato, raunatisi i Capitolati, s'elegghino in esso Capitolo dal Gran maestro, ò suo Luogotenente, e da tutti coloro solamente, che sogliono interuenire nel Consiglio, alcuni di loro medesimi, iquali s'appellano i Commessari, al cui officio sia chiamato, con loro il Vicecancelliere di riceuere, & esaminare le scuse, & impedimenti degl'assenti, e darne poi conto al Consiglio, come di sotto si dirà; il che fatto, li graduati del Capitolo, hauendo in mano vn ruotolo, nel quale sia scritto lo stato di loro vstzi



e che si dirà di sotto, deliberate. Fatto questo, il Gran maestro, ò il Vice maestro, e gli altri del Capitolo rimaghino a spedire l'altre bisogne dell'ordine, & i sedici Capitolanti eletti se ne vadino in disparte, & insieme con esso loro il procuratore del Gran maestro, quando però sia deputato; il qual procuratore possa bene render e partito nelle consultazioni, ma non già nelle deliberazioni. Nelle sessioni di detti sedici, interviene ancora di necessità il Vicecancelliere per iscrivere tutto quello, che delibereranno detti sedici Capitolanti, i quali trattino prima dello stato della Religione; e trouandosi habbia bisogno d'esser souenuta, elegghino Cavalieri, Comendatori, e conuentuali in pari numero, conforme al Capitolo primo del Titolo del tesoro, a' quali diano il carico d'imporre quella tassa, che parrà conuenueole d'imporre. Secondariamente trattino del gouerno, e reggimento del Tesoro commune. Dipoi pronunzino le sentenze capitolarie, e vegghino se le pronunziate per il passato tanto dal capitolo, quanto dal Consiglio habbino hauuto la loro esecuzione. Riueghino l'istruzioni degl'Vfiziali, e ministri vecchi, se da loro sono state obseruate; & in quello fusse mancato, il capitolo ne faccia fare nota, per darsi al Gran maestro, acciò da esso si possa determinare come vorrà. In detti mancamenti si proceda, ò dal consiglio, ò da chi a esso piaccia; al qual consiglio, ò altri possino gl'imputati fare le loro giustificazioni, acciò si possa fare a tutti buona giustizia. Deputino li Riceuitori in quei luoghi solamente doue si ha da riscuotere, per il Tesoro commune, somme notabili. Faccino elezzione d'altri Vfiziali nuoui, a' quali diāno le loro istruzioni scritte, di quello debbono obseruare, volendo che possino li Capitolanti accrescere, e diminuire, correggere, e mutare dette istruzioni, (salua l'approuazione del Gran maestro,) ma non già comporre nuoue leggi, ò statuti, se prima non ne haranno ottenuta licenza dal Gran maestro in iscritto. Finalmente visti, e considerati i ruotoli, discorrino, deliberino, e diffinischino sopra tutte le cose, che concernano lo stato della Religione, secondo il cōpendio ordinato per le cose attenenti al capitolo.

Fornite



Fornite tutte queste cose, si chiamino a suono di campana tutti li Cavalieri, & i Cappellani ancora, iquali venghino processionalmente, & allhora il Vicecancelliere legga ad alta voce tutte quelle cose, che da' sedici capitolanti, e dal capitolo sono state conchiuse, e deliberate; il che fatto, si rendano i ruotoli, & i suggelli alli Cavalieri, che li diedero, e lo stendardo al Grancontestabile che lo presentò; dopo laqual cosa i Cappellani dichino l'orazioni sottoscrutte, lequali dette; essendo fornite le cirimonie, s'intenda chiuso, e fornito il Capitolo Generale.

Oratio pro Pace.

O Remus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus pacem, quietem, & concordiam omnibus fidelibus Christianis concedat, bella, & seditiones reprimat, Infidelium rabiem refrenet, & omnium Christianorum semitas in viam dirigat salutis æternæ.

Oratio pro fructibus terræ.

Oremus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus fructus terræ, dare, multiplicare, & conseruare dignetur.

Oratio pro Summo Pontifice.

Oremus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus Pastorem Gregis sui N. non deleat, sed continua protectione defendat: fidem, & charitatem augeat, vt vnâ cum commisso sibi grege ad vitam perueniat sempiternam.

Oratio pro Cardinalibus, & Prælatibus.

Oremus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinales, Patriarchas, Archiepiscopos, & ceterum vniuersum clerum in suo sancto obsequio, confirmare, & conseruare dignetur.

Oratio pro Imperatore, & Principibus.

Oremus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus Imperatorem, Reges, ac Principes Catholicos in pace, & vera concordia conseruet, ac eos ad subigendam Barbarorum, & Infidelium gentem, atque terram Sanctam Hierusalem a seruitutis iugo liberandam seruentius animare dignetur.

Oratio pro Magno Magistro.

Oremus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus Magnum Magistrum nostrum N. ad gubernationem Religionis nostræ, fratrumq; nostrorum illustrare, & instruere dignetur ipsumq; longæuum, & in prospero statu, conseruet.

Oratio pro fratribus.

Oremus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus fratres nostros conseruare dignetur, ac eos à votis promissis declinare non permittat.

Oratio pro infirmis, & captiuis.

Oremus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus omnibus, infirmis, & captiuis salutem tribuat, vt a captiuitate, ac ægritudine liberati ad Ecclesiam Sanctam veniant gratias redituri.

Oratio pro peccatoribus.

Oremus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus omnes peccatores a vinculis peccatorum absoluat, & æternam faciat obtinere salutem.



Oratio pro Benefactoribus nostri ordinis.

Oremus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus proprijs operibus illorum dignam mercedem tribuat, & post mortem æternam salutem concedat.

Oratio pro Fratribus, & Consanguineis.

Oremus pro animabus fratrum, parentum, & coniunctorum, & pro his, qui in nostris Cimiterijs per vniuersum orbem requiescunt.

Psalm. Deus miseratur &c. *Psalm.* De profundis &c. *Kirieleison, Christeleison, Kirieleison. Pater noster, &c. V̄. Fiat pax in virtute tua. R̄. Et abundantia in turribus tuis. V̄. Saluos fac seruos tuos. R̄. Deus meus sperantes in te. V̄. A porta Inferi. R̄. Erue Domine. V̄. Domine exaudi orationem meam. R̄. Et clamor meus. V̄. Dominus vobiscum. R̄. Et cum spiritu tuo.*

O R A T I O.

Deus à quo sancta desideria, recta consilia, & iusta sunt opera, da seruis tuis illam, quam mundus dare non potest, pacem, vt & corda nostra mandatis tuis dedita, & hostium subleuata formidine, tempora sint tua protectione tranquilla, per Christum Dominum nostrum Amen.

Quali Cavalieri debbino interuenire al Capitolo Generale.

Cap. 11.

AL Capitolo Generale debbino interuenire tutti quei Cavalieri, che saranno in Toscana, e vi abiteranno familiarmente; & quelli, che haranno dignità, vfficio, & amministrazione pubblica nella Religione, eccettuandone i riceuitori.

foro commune . E quanto all'istanza delle cause criminali il Consiglio offerui gl'ordini de' seguenti Capitoli . E tanto nell'vne, come nell'altre cause s'intendino sempre correre i termini l'vn dopo l'altro, ancor che non s'assegnano specificatamente; e detti termini si suspendino, e non s'intendino correre per quel tempo, che i Cavalieri faranno sù le galere in seruizio della Religione .

Della Giurisdictione, & auctorità del Consiglio nelle cause Criminali. Cap. XII.

IL Consiglio della Religione habbia potestà di procedere contro i Cavalieri, e conoscere di tutti i malefizi, e delitti pubblici, e priuati, ordinari, & straordinari, che in qualunque luogo, ò per loro si dità essere commessi, ò agitisi il giudizio per accusa, ò per inquisizione, ouero ex officio, non precedente alcuna denunzia, o in altro qual si voglia modo, incominciando dalla citazione, ò cattura de'rei, & imponendo pene a'colpeuoli, secondo che è ordinato ne' presenti statuti; e seruata la forma di essi, habbia detto Consiglio in tutte le suddette cose, & altre da quelle dipendenti, annesse, e connesse ampio, & pieno arbitrio . Proibendo a qualunque Magistrato, e Iudicente la cognizione di tali delitti contro le persone de' Cavalieri, senza però alterare l'ordine già dato a' Rettori delli stati del Serenissimo Granmaestro, di potere, e douere subito, hauuta notizia di alcuno malefizio commesso da' Cavalieri fuori del Conuento, esaminare testimoni ex officio, fare il processo informatiuo sopra tali eccessi; e quello mandare con loro lettere à Pisa al detto Consiglio, e parimente di potere, per delitti d'importanza, commettere contro di loro la cattura personale, e tenerli prigioni a stanza del detto Consiglio .

Delle inquisizioni, e denunzie. Cap. XIII.

IL Consiglio inquisisca i Cavalieri di qualunque malefizio, e delitto, di che li sarà porta denunzia, ò in qualunque modo .

modo li farà fatto rapporto; e l'inquisizione, ouero processo s'incominci fra quindici giorni dal dì che si farà hauuta notizia del malefizio, o almeno dal dì che'l reo, farà condotto in potere della giustizia; La causa si decida fra'tempi statuiti, come di sotto, e la Cancelleria riceua, & esami ni quei testimoni, che li parrà, ò che l'offeso, o suoi eredi, o altri indurrà, o nominerà per istruire detta inquisizione, & amminicularla, o per fomentare il processo della causa, e parimente riceua, & esami ni tutti li altri testimoni, che il reo, o suo procuratore, in caso però possa, secondo la forma de' Capitoli, agitarli la causa per procuratore, subministreranno, e tutti debbino giurare, & esaminarsi sopra tutta la causa, ne' modi, e forma detta di sopra.

Del modo di procedere contro gl'accusati, & inquisiti contumaci. Cap. XLIII.

IL Caualiere, che sarà accusato, o inquisito di malefizio, o delitto, o che del delitto da lui commesso sia fatta denunzia al Consiglio, si citi da' pubblici messi, o seruenti d'vfizio in persona, se commodamente potrà trouarsi, e non trouandosi, si citi à casa di sua habitazione sendo suddito, o habitante nelli Stati del Serenissimo Granmaestro, e non sendo, si citi per editto affisso al solito corridore del Conuento, con termine di tre, fino in otto giorni a comparire personalmente, e rispondere; e non comparendo, si citi con comminazione d'hauerlo per confesso, e conuinto, acciocche infra vn'altro termine di statuirseli, non minore di giorni xv. ne maggiore di giorni xxx. possa comparire, dire, & opporre nella causa; come di sopra, e comparendo s'ammetta alle difese, e procedasi in causa, come se fussi comparso in tempo, e non gli osti la contumacia. E in caso che fra questo secondo termine non comparisca, s'habbia, e reputi per confesso, e conuinto del delitto; e profferiscasi la sentenza fra giorni x. sussequenti, e si condanni di tutto ciò, che si trouerà accusato, o inquisito; & il notaio dopo la promulgazione della sentenza, ne faccia

faccia la solita notificazione, si che fra xv. giorni, sendo il cōdennato dentro li stati di S. A. S. e fra xxx. sendo fuori di detti stati, sia essequita detta notificazione, e notato à piè della sentenza il di che sia stata notificata. Et il querelato, & inquisito possa essere ammesso à giustificarsi dell'accusa, ò denuncia in qualunque tempo comparirà innanzi la publicazione della sentenza, ma non si rileui dall'obbligo del prouare la negatiua, se bene contro di lui non sia altro, che la semplice accusa, ò denuncia.

*Del modo del precedere contro li non consumaci.
Cap. XV.*

IL Caualiere accusato, delato, ò inquisito di malefizio, sendo chiamato, se comparirà per difendersi dauanti al Consiglio, risponda specificatamente, distintamente, & apertamente all'accusa, inquisizione, e denuncia, ne possa riferirsi a constituti, ne opporre, ne ammetterfeli alcuna eccezione, ancorche fosse declinatoria, dilatoria, ò d'altra sorte, se prima non haurà risposto come di sopra; restandoli però facultà di potere fra'l termine di tre giorni, dopo la sua risposta, dedurre se alcuna di dette eccezioni, li competerà, & essere amesso a prouarle; e se il malefizio sarà di qualità graue, ò enorme si metta in prigione, e sendo di qualità non graue si rilasci cō sicurtà di rappresentarsi, sempre che sia chiamato di stare a ragione, e pagare il giudicato; e non dando il malleuadore, si ritenga prigione, fino che sarà assoluto, ò haurà essequita la pena. E fatta detta sua risposta, se le dia, volendo, la copia dell'inquisizione, ò accusa, e degli indizij ancora, se parrà al Consiglio, ma non già de' nomi di testimoni, ex officio, ne degli accusatori segreti, se non in confuso, statuendosi al detto reo, & ancora all'accusatore, e denunziatore termine commune, secondo la qualità della causa, ne piu breue di giorni xv. ne tanto lungo, che la causa fra i termini statuiti, non possa spedirsi; e domandando il reo proroga di termine se li conceda con leggittima causa, vn'altro termine competente, hauuto ri

Statut. de' Canal. di S. Stef. I guardo

guardo alla lontananza, infra'l quale ciascuna delle parti e si bisca, e produca, volendo, i Capitoli sopra l'inquisizione, accusa, o denuncia, e sopra l'eccezioni, e repliche fatte, & altre cose, dette, & allegate, appartenenti alla causa, e si faccia l'esamine *hinc inde*. Possasi *ex officio*, ne' casi, che procedono da inquisizioni, dalla Cancelleria, eziand di proprio moto, & à requisizione della parte auuersa, interrogare l'inquisito di quello che li parrà, e piacerà per istruzione della causa, & nondimeno ò procedasi per accusa, o per inquisizione il Consiglio ammetta, i Capitoli, sopra i quali i testimoni s'hauràno a esaminare indifferentemente, e senza alcuna controuersia, saluo le ragioni de gl'impertinenti, e non ammissibili; delle quali impertinenze si riserui la discettazione al fine della causa. Debbono ammettersi i testimoni, di qualunque condizione si siano à giurare, & esaminarsi, ne si ritardi l'esamine per l'opposizione, che si facesse, o che si prouassi, ancora contro la persona, riseruandosi nondimeno la discussione di tal opposizione nel fine della causa. Gl'interrogatori che dalla parte si facessino, si vegghino da' Commissarij delle cause, s'approuino gl'idonei, & i non idonei si ributtino, e sopra gl'approuati s'interrogghino i testimoni, i quali fra'l termine sopra scritto s'essaminino; non volendo basti, che detti testimoni habbino fra'l termine sopra scritto, giurato. Ma costando che l'inducente habbia fatta istanza fra'l termine douuto, che s'essaminino, in tal caso l'esamine loro vaglia, ancor che sia fatto dopo detto termine, e l'esamine si faccia nel modo, che di sopra è detto delle cause ciuili. Ma se alcuno testimonio si fosse trouato presente à qualche maleficio, & interrogato della verità, tergiversasse nella risposta, e dicesse non sapere, si astringa à dire il fatto col metterlo in carcere, e tacendo la verità, se apparirà che ciò faccia con industria, si condanni, come deponente il falso, & i testimoni secolari si rimettino per il gastigo di tale falsità al foro loro ordinario. Et à fine che i delitti, per negligenza, o altro, rispetto, non rimanghino impuniti, sia lecito al Consiglio; & alla Cancelleria, nelle cause d'accuse, e querele, oltre le proue fatte dall'accusatore, indurre testimonio.

ni *ex officio*, & ammonirli, & inquirere della verità, sempre che li piacerà, allora però quando il delitto, di che si agita, e tra'l numero de' graui. Ma procedendosi per inquisizione, o denuncia *ex officio*, possasi, auanti la data sentenza, qualunque volta parrà al Cōsiglio, & alla Cancelleria, far nuoue proue, e ricercare della verità ancora trapassati tutti i termini. Istrutto il processo, si conceda al reo copia di esso, statuendoli il termine di tre giorni à fare sue allegazioni, e difese.

Del modo del procedersi, quando è allegata l'assenza dell'accusato, o inquisito. Cap. XVI.

SEndo allegata l'assenza dell'accusato, ò inquisito, il Consiglio statuisca termine à prouarla, secondo che li parrà, hauuta considerazione alla qualità della causa; e ritrouando per qualche prouazione, che detta assenza sia vera, & che fosse seguita auanti la data accusa, o denuncia, dia termine competente, fra'l quale il reo possa essere ritornato a comparire; e non costando di detta assenza nel modo soprascritto, ouero apparendo che sia fatta con industria, si proceda come contra contumace.

Fra quanto tempo si debbono spedire le cause criminali. Cap. XVII.

IL Consiglio, tutte le cause criminali, che si controuertano contro i Cavalieri, debba hauerle spedite fra due mesi, dal dì dell'accusa, ò vero inquisizione, e le cause de' processi, fatti fuori del Conuento da' Giudici secolari, ò Ecclesiastici, contro i Cavalieri, le spedisca per sentenza fra vn mese, dal dì della riceuuta di detti processi.



Che nessuno che non sia Cavaliero possa essere ammesso a procurare ne' giudizi dell'ordine. Cap. XV 111.

PEr ischifare le lunghezze delle liti, ordiniamo, che ogni volta, che saranno differenze tra i nostri Cavalieri, per le quali differenze comporre, terminare, faccia di mestiero, che comparischino procuratori; deliberiamo nõ possa comparire piu ch'vn procuratore per ciascuna parte, & interdichiamo che nessuna persona secolare, ò ancora regolare, ne d'altro ordine, che del nostro, possa essere ammessa ne riceuta a procurare per alcuno de' nostri Cavalieri in alcun giudizio di nostra Religione, & vn Cavaliero non possa procurare per vn'altro Cavaliero, se non in caso che quello, in nome del quale egli procura, fosse assente, ò di tal maniera malato, che da se stesso non potessi comparire; & ancora se fosse alcun Cavaliero di strano paese, ilquale non sapessi il parlare, che s'vsa nel nostro Conuento ordinariamente, ò se egli fosse della lingua impedito, che non potessi esprimere i suoi concetti, imperoche vogliamo che a questi sia lecito negoziare, e spedire le loro faccende per Cavalieri loro procuratori legittimi. Ne per questo intendiamo di volere precludere, ò diniegare alle persone secolari, che non possino difendere ne' Capitoli, e Consigli nostri le cause loro per se stessi, ò per procuratori.

Che si debba esaminare i testimoni. Cap. XI X.

I Testimoni, che sono prodotti nel Consiglio, giurino in presenza delle parti, ma si esaminino in loro assenza, e siano separatamente l'vn dall'altro interrogati sopra quello, di che si quistionerà; e coloro, i quali li esamineranno, non cercando altro, che di trouare il vero, senza alcuna cauillazione, li domandino diligentemente del luogo, del tempo, e come fanno quello che dicano, & in che modo auenisse la cosa, della quale si dubita i detti de' quali testimoni, e tutte quelle cose,

le cose, che deporranno, vogliamo se sarà giudicato necessario, che fedelmente si scriuino.

Che le sentenze si debbino scriuere, e pubblicare.

Cap. XX.

DEliberiamo che i decreti, e le sentenze de' Capitoli Generali, e di tutti i Consigli, che si faranno nel Conuento, si debbino scriuere dal notaio della Religione, e quelli, che fuori del Conuento si faranno da altri notari pubblici (di che la Religione soglia ordinariamente seruirsi) iquali siano tenuti di tutte le sentenze, e decreti fare libri, e registri, e mandarne copie autentiche alla Religione.

Delle appellazioni. Cap. XXI.

PErche il nostro intendimento è, che tutti i giudizij, che si faranno nella nostra Religione, e tutte le sentenze, che si daranno dal Consiglio, si facciano secondo le leggi, e si diano secondo li Statuti del nostro ordine. Non permettiamo che in giudizio nessuno si possa da persona veruna appellare ad alcun Giudice, saluo che nelle controuenzioni delle leggi, e Statuti; perciocche sempre che il giudizio fatto, e la sentenza data fosse fuori de' ordini, e còtro i Capitoli della nostra Religione, vogliamo che si possa ricorrere da ciascuno, & appellare al Gran maestro solo, tra' l termine di giorni dieci, dopo la notificazione della sentenza; esprimendosi nell'istrumento dell'appellazione fuori di che ordine, ò contra qual Capitolo si darà la sentenza, e se quello che haurà appellato, nõ haurà proseguita detta appellazione fra' quattro mesi, computatoui detti dieci giorni, detta appellazione s'intenda diserta, e la sentenza passata in cosa giudicata, e ferma. Ne sia lecito interporre appellazione dalle sentenze, che sono date con partecipazione del Serenissimo Gran maestro, se non all'istesso Gran maestro, come male informato.

Statut. de' Canal. di S. Stef.

I. 3

Del. ter.

De' termini fra' quali s'hanno à essequire le condennazioni, e pene, e del modo d'essequirle. Cap. XXI.

NELLE sentenze criminali, o penali, il Consiglio, o il Capitolo debba apporre il termine, fra'l quale si debbano incominciare à essequire. Però à Cavalieri condannati, che sono in Pisa, s'imponga il termine d'un mese, a quelli, che sono fuori di Pisa, e dentro li Stati del Serenissimo Granmaestro s'assegnano mesi due, & a gl'altri, che habitano, e si troueranno in istati alieni, si allarghino detti termini ad arbitrio del Consiglio, hauuto rispetto alla distanza de' luoghi. E li Cavalieri condannati à confini di carcere, di galera, ò d'altra sorte, e ancora di quarantene, non osseruando dette penitenze, incorrino la prima volta in pena del doppio, e la seconda volta in priuazione dell'abito, e li penitenziati in settene, alla prima di subbidienza, incorrino in pena della quarantena, alla seconda in perdita di due mesi d'anzianità, & in difetto d'anzianità, in mesi sei di carcere, & alla terza in perdita dell'abito. Le notificazioni delle dette sentenze s'appicchino contro gl'assenti al corridore del Conuento, e di piu si commettino per lettere del Consiglio a' Cavalieri piu graduati, ò vero anziani delle Prouincie, e luoghi, doue si ritroueranno li condannati; & in caso che fra due mesi, per quelli, che sono nelli Stati di S. A. e di mesi quattro per quelli, che sono fuori, non sia mandato rapporto di detta notificazione, si segua contro detti condannati conforme a gl'ordini della Religione.

Che le solennità ommesse non rendino le sentenze inualide. Cap. XXII.

SE della cosa, di che si tratterà in giudizio, e del delitto, di che alcuno sarà impütato, costerà legittimamente, ò per confessione del reo conuento, ò per deposizione di testimoni, ò in qualunque modo saranno legittimate le persone,

sone, e dati i termini à prouare, ò far difese, e le pene imposte, o le sentenze date, secondo la forma delli Statuti, e con partecipazione di S. A. S. vogliamo che dette sentenze siano valide, e non si possino annullare per rispetto dell'ordine di ragione, e delli Statuti non seruati, e delle solennità commesse, ne opporsi eccezzioni, ne altre cose, se bene contenessero il fatto hauerli altramente che non è espresso nel processo.

Delle spedizioni, che si deuono fare dal Granmaestro, ò dal Consiglio. Cap. XXIIII.

QVando s'hauranno a far lettere, saluicondotti, o licenze a' Cauallieri di potersi assentare dal Conuento, & altre spedizioni simili, dichiariamo, che si faccino sotto nome; e con interuento del Consiglio, sottoscriuendosi dal Gran cancelliere, o Vicecancelliere. Li priuilegi de' Cauallieri, le Bolle di collazioni di benefizij, e commende, di qualunque sorte; si faccino sotto nome del Gran maestro, e siano sermate di mano sua, & del suo Segretario, e di mano dell'Auditore, del Grancancelliere, e Vicecancelliere; e le bolle di cambiamenti di commende, siano pure spedite sotto nome del Gran maestro, confermate, e sottoscritte dall'Auditore, Grancancelliere, e Vicecancelliere dell'ordine, e dal Segretario, quale il Gran maestro debbe tenere appresso di se sempre, per le cose della Religione.

Dell'vdiienza pubblica. Cap. XXV.

EGli pare cosa conueneuole, e così giudichiamo, che vn giorno, o due d'ogni settimana, si spendino tutto, o parte, in dare pubblicamente vdiienza, quando però sarà necessario il cio fare, nel che si stia al giudizio del Commendatore Maggiore, del Priore del Conuento, e del Grancancelliere tutti e tre d'accordo, se tutti e tre siano presenti, se nò, di quelli, e di quello, che presente si trouerà. E per questo vogliamo, che'l Consiglio si debba adunare ogni martedì di ciascuna settimana,

timana, che non sia feriato, & essendo il martedì festa, si debba adunare il mercoledì; e bisognando per li negozi della Religione, & interessi di essa fare il Consiglio frà settimana, s'intenda deputato il venerdì, & in caso che sia festa, si faccia il sabato, e ne gl'altri giorni non vogliamo che si possa adunare il Consiglio a stanza di particolari, ne per altro rispetto, che per cause vrgentissime, còcernenti l'interesse proprio della Religione. Nell'vdienza pubblica debbono interuenire il Gran maestro, ò Vicemaestro, e tutti gl'altri, cò me di sopra è ordinato, col Vicecancelliere; e quelli che mancheranno d'interuenirui, quando saranno intimati, incorrino per ogni volta, che mancheranno, in pena di mezzo scudo, se però con legitima causa da approuarsi dal Consiglio non verranno scusati. Et il Vicecancelliere debba appuntare quelli, che mancano, & appuntati non possino spuntarsi. Nella detta vdienza s'hanno da leggere, & vdire tutte le suppliche date, e tutte le domande, e querele di qualunque persona, così secolare, come regolare, secondo che ricercheranno i bisogni de' casi, che nasceranno, discussi prima prudentemente; & risolti i meriti della causa, si prouuegga quanto più presto, e meglio, che si potrà, a quanto sia giusto, e ragioneuole, acciocche nessuno habbia, non che ragione, occasione di dolersi, & ad ognuno si faccia sommariamente ragione.

Della Bolla della Religione, e del Granmaestro.

Cap. XXVI.

A fine, che non possa cadere dubitazione nessuna sopra alcuna delle cose ordinate, e deliberate dalla Religione; notificiamo, che tutte le concessioni, procurazioni, permutazioni, obbligazioni, prouisioni, e tutte l'altre cose, che dal Granmaestro, e dal Consiglio, ò da' Capitoli Generali si spediranno, si debbino segnare con la bolla del Granmaestro, piombata con l'arme della Religione, e con quella del Granmaestro, altrimenti si reputino per non fatte, e non siano di valore alcuno.

Delle

Delle ferie che si debbono osservare ne' giudizij della nostra Religione, oltre alli giorni della Domenica.

Cap. XXVII.

**NEL MESE DI
GENNAIO.**

- 1 Il dì della Circuncisione del Signore.
- 17 Di Sant'Antonio Abbate.
- 20 Di San Fabbiano, e Sebastiano;
- 25 Della Conuersione di S. Paolo.

FEBBRAIO.

- 2 La Purificazione di nostra Donna.
- 3 Il giorno di S. Biagio.
- 5 Il dì di Sant'Agata.
- 22 La Cattedra di San Pietro;
- 24 San Matteo Apostolo.

MARZO.

- 12 San Gregorio Papa.
- 15 Il dì della Fondazione dell'ordine.
- 19 San Giuseppe.
- 21 San Benedetto Abate.
- 25 L' Annunziazione di nostra Donna.

APRILE.

- 23 San Giorgio Martire.
- 25 San Marco Euangelista.

MAGGIO.

- 1 San Filippo, e San Iacopo.
- 3 Inuenzione di Santa Croce.



G I V G N O .

- 11 San Barnabà Appostolo.
 24 San Giouambatista con tutta l'Ottava.
 29 San Pietro, e San Paolo Appostoli.

L V G L I O .

- 2 La Visitazione di nostra Donna.
 22 Santa Maria Maddalena.
 25 San Iacopo Appostolo.
 29 Santa Anna.

A G O S T O .

- 1 San Pietro Ad Vincula.
 2 Santo Stefano Papa Auuocato, e Protettore dell'ordine.
 6 La Trasfigurazione del Signore.
 10 San Lorenzo Martire.
 15 L'Assunzione di nostra Donna.
 24 San Bartolommeo Appostolo.
 28 Sant'Agostino Dottore.
 29 Decollazione di S. Giouambatista.

S E T T E M B R E .

- 8 La Natiuità di nostra Donna.
 14 Esaltatione di Santa Croce.
 21 San Matteo Appostolo, & Euangelista.
 27 San Cosimo, & Damiano.
 29 San Michele Arcangelo.
 30 San Girolamo Dottore.

OTTO.

OTTOBRE.

- 4 San Francesco Confessore.
- 18 San Luca Euangelista.
- 28 San Simone, e Giuda..

NOVEMBRE.

- 1 Tutti i Santi.
- 2 Commemorazione de' Morti.
- 11 San Martino Vescovo.
- 21 Presentazione di nostra Donna.
- 25 Santa Caterina Vergine.
- 30 Sant' Andrea Appostolo.

DICEMBRE.

- 6 San Niccolò Vescovo.
- 7 Sant' Ambrogio Dottore.
- 8 La Concezzione di nostra Donna.
- 13 Santa Lucia Vergine.
- 21 San Tommaso Appostolo.
- 25 La Natiuità del Signore, fino al dì dell' Epifania inclusiue.

FERIE MOBILI.

Dal Giouedì grasso innanzi al Carnouale, fino al dì della Ceneri inclusiue.

Dal sabato innanzialle palme, fino all' Ottaua di Pasqua inclusiue.

L'Ascensione del Signore.

Le Pentecoste, con due giorni seguenti.

Il dì del Corpo di Cristo, con tutta l'Ottaua inclusiue.

DEL



Che i Cavalieri vbbidifchino al Granmaestro. Cap. I.

F SCRITTO ne' sacri libri, che gl'è meglio vbbidire, che santificare; ciascuno nella sua professione è tenuto fare à modo de' suoi superiori, e massimamente i Cavalieri della nostra Religione, alli quali di qualunque grado, autorità, e preminenza, si comanda siano vbbidienti al Granmaestro in tutte quelle cose, lequali ne gl'ordinamenti, e statuti, si contengono; nell'altre, intorno allequali li statuti non danno al Granmaestro autorità di comandare, chi sarà disobbediente, non perciò contraffarà alla regola, ne incorrerà in pena veruna. E se li Cavalieri seruenti di qual si voglia sorte, e li conuersi donati, e dedicati alla Religione non faranno vbbidienti agl'altri loro superiori, perdino il vitto, e tutti li commodi, che traessero dalla Religione, se non haranno scusa legitima, da douere essere conosciuta dal Consiglio.

*Quali cose il Granmaestro può concedere a' Cavalieri.**Cap. II.*

P Vò il Granmaestro per giuste cagioni in onore, e comodo de' Cavalieri dar loro licèza di partire dal Conuenuto, di ritornare, & andare sù le Galere, ò in altro seruizio, dispensar dell'età nel pigliar l'abito, farlo dare fuori di Pisa, per cause, che a lui parranno vrgenti, dispensarli dal comparire a' Capitoli generali, rimettere, e commutare loro le condennagioni, e penè in tutto, ò in parte, accettar commende di padronato, con quelle condizioni, e priuilegi, che a lui parranno, abilitarli a far la professione fuori del Conuenuto, e fare altre cose simiglianti, & anco maggiori, e finalmente debbe il Granmaestro haüere autorità suprema di permettere,

che

che si facciano alienazioni di beni della Religione per inuestire il prezzo in simili, ò altri stabili, far permutate, separazioni, & vnioni di commende, e beni, precedente sempre la deliberazione del Consiglio, e susseguente l'approuazione del Capitolo, e disporre, & ordinare delle cose della Religione in qualunque modo, che esso conoscerà potere arrecare beneficio, comodo, & onore a detta Religione.

Che il Granmaestro non possa alienare le cose, che risguardano la conseruazione, e bene essere della Religione. Cap. III.

IL Granmaestro non vuole hauere autorità di alienare in alcun modo, cosa; che fosse in pregiudizio della conseruazione delle facultà dell'ordine, ò di persona alcuna, vuole bene poter permettere, che si facciano a vtile della Religione, alienazioni di beni immobili per rinuestire il prezzo di essi, con condizione che detto prezzo in quel tempo, che s'indugiassi a riuestirlo, debba depositarsi a comodo, e profitto di essa Religione, in luogo cauto, e sicuro; iquali beni s'intendono, subito che ne sarà sborsato il prezzo, essere fatti propri de'compratori, e per loro sicurezza il Capitolo sia tenuto a prouare, e consermare l'alienazioni fatte, sempre che siano a vtile della Religione, e non in altro modo; ne vuole potere donare il passaggio douuto al Tesoro de'Caualieri, che pigliano l'abito delle Religione.

Del Bollo, ouero Sigillo del Granmaestro. Cap. IIII.

DEbbe il Granmaestro hauere vna bolla; ouero bollo particolare, nella parte di sopra, dellaquale debbe essere scolpita l'arme sua, e dall'altra banda la Croce della Religione; laqual bolla debbe essere di piombo, & vsarsi nel dar credenza, e fermezza a tutte quelle cose, che si spediranno per autorità, e maggioranza del Granmaestro; debbe ancora tenerne v'n'altra d'argento, con la quale si bollino, e segnino in cera rossa le patenti, & altre lettere tali, secondo che sarà giudicato conuenirsi.

DELLI

DELLI VFIZI, E DIGNITA'
de'Caualieri. Titolo X.

Del Commendatore maggiore. Cap. I.



L Commendatore maggiore, ilquale è nell'ordine nostro di tanta dignità, e preminenza, vogliamo che s'intenda essere, e sia à vita, e s'elegga dal Gran maestro; e quando è presente al Conuento, debba hauere stanze onoreuoli, e come Luogotenente del Gran maestro, essere riuerito da tutti, interuenire a' Capitoli, Consigli, & altri atti, & Congregazioni pubbliche, dare abiti, seruati gl'ordini, e fare quanto altro occorresse per onore, e seruizio della Religione.

Dell' autorità del Grancontestabile. Cap. II.

L' Autorità del Grancontestabile vogliamo, che s'estenda sopra tutte le genti d'armi, così da piè, come a cauallo nelle guerre di terra; onde come egli, ò il suo Luogotenente può in tutte le guerre terrestri comandare a tutti i Caualieri, così militi, come seruenti d'arme, & a tutti gl'altri fanti, e cauali, così ciascuno di loro debbe fedelmente in tutte le cose appartenenti alla guerra di terra, vbbidire all'vno, & all'altro di loro; essendo l'esercito terrestre così di fanteria, come di caualeria sottoposto all'imperio del Grancontestabile dell'ordine della nostra Religione, ilquale può, con partecipazione del Granmaestro, ò del Vicemaestro, dare il suo vessillo, ò gonfalone, cioè lo stendardo della Religione a chi più li piacerà, pur che sia Caualiere milite. Può ancora correggere, e gastigare i Caualieri, e tutti i soldati, che fallassino, secondo la qualità degl'errori, e colpe loro; intendendosi sempre, che doue sarà la presenza del Granmaestro, ilContestabile stesso, e tutti gl'altri siano in tutte le cose sottoposti all'imperio, & vbbidienza di esso Granmaestro.

Del.

Dell'autorità dell' Ammiraglio. Cap. 111.

DOpo il Grancontestabile segue l' Ammiraglio, che ha il carico delle cose di mare, come il Contestabile di quelle di terra; ma tanto più è necessaria la sua autorità, e vigilanza, quanto più spesso si ha occasione di combattere in mare contro gl' Infedeli, che in terra. Perciò ordiniamo, che tutte le genti di mare, di qualunque maniera si siano, ò stipendiate, ò no, non volendo il Gran maestro nelle guerre nauali, e cose marittime altro Vicemaestro, che l' Ammiraglio dell' ordine vbbidischino a lui, ò suo Luogotenente; e quante volte la Religione armerà galere, ò altri legni, l' autorità, & il carico sia dell' Ammiraglio, & a lui s'appartenga far pagare delle pecunie del Tesoro i soldati, le vettouaglie, e tutto quello che li bisognasse. Per la prouisione delle quali cose vogliamo che egli, ò il suo Luogotenente elegga vn pratico, e sollecito Cavaliere in Proueditore dell' armata, il quale prouegga, e tenga diligente conto, delli stipendi, & altre spese necessarie, con riscontro del Conseruadore generale, ò suo ministro, per potere a suo tempo, e luogo darne ragguaglio, e renderne conto, secondo che per li statuti, e costituzioni sarà ordinato; riservando l' elezzione de' Capitani di galere, & altri legni grossi al Consiglio.

Del modo di armare legni, & vasselli, latini, & quadri. Cap. 1111.

NEssuna galera, che s'armi, o vadia in armata di nostra Religione, non possa vscire di Porto, senza gl' infrascritti corredi, e genti come appresso. Prima il vassello sia bene calcato, riuisto, e spalmato, con tutti i suoi corredi d' artiglierie, douendo portare, oltre a quelli di prua, due cannonetti: vno al falcone, e l' altro allo schifo per lo manco; sia fornito di sartie, puleggi, roscioni, & ancore, alberi, & antenne di buona qualità, acciocche, veleggiando, non si rompino

Portino

Portino il bastardo grande, borda, treo, e trinchetto, & vn bastardo mezzano per rispetto, catene, e trauerse a bastanza; Porti tutto il suo palamento ben corredato, e buona quantità di remi, per rispetto porti due timoni, barili a sufficienza, ten da d'albagio, e di canouaccio; la ciurma vestita con camicia, calzoni, gabbano, e camiciuola; Dell'armi, venticinque corfaletti, cinquanta corazze, cinquanta rotelle, cinquanta celate, cinquanta picche, cinquanta pezzi d'armi corte, cento archibusi, tutti di vna palla con loro fiasche, e poluerini; palle dugento da cannone, con loro poluere; Ogni galea non possa tenere più che vno schiauo a banco; debba menare vn huomo a banco, che di buona voglia tiri il remo, cinquanta marinari, compresiui gl'vsiziali quanti siano a bastanza; venticinque Cavalieri della nostra Religione; soldati più, e meno, se condo sarà spediante per l'impresse, e viaggio, che faranno; medicine, e vettouaglie a sufficienza, secondo il costume, e non possino altrimenti, che di sopra s'è detto, partire del porto, ò nauigare. Li legni quadri, che vadino in armata, nauì, ò galeoni, ò carauelle alla latina, passando la portata di mille salme; oltre che si fornischino di buona artiglieria di bronzo, e di tutti gl'altri corredi necessari a nauigare; non ci possa andare sù manco che quaranta huomini, & ogni mille salme che creschi di portata, s'accreschino almeno venti huomini di più; sia grande, come si vogli il vassello, e così all'auenante dalle mille salme in sù, secondo detta portata; douendo esse re prouuisto d'armi a bastanza per gl'huomini detti, & d'altri corredi, vettouaglie, munizioni, & artiglieria, altrimenti non possa nauigare in armata alcun legno di nostra Religione. Andando detti legni quadri in mercanzia, se n'offerui quanto al buon giudizio, e discrezione dell'Ammiraglio, e del Consiglio, che li mandassi, parrà espediēte, auuertendo sempre, che vadino ben'armati, e corredati.

Dell'vfficio del Grancancelliere, e Vicecancelliere.


Cap. V.

IL Grancancelliere deue hauere familiare pratica di tutti li statuti, ordini, istruzioni, e rescritti; & e obligato star vigilante, che detti ordini non si trasgrediscino, ma si offeruino inuiolabilmente, ricordando al Consiglio, quando di essi in alcun modo s'uscissi, & hauendo l'occhio, che la giustizia fortisca il debito effetto, e non resti oppressa, ne il Tesoro di qualunque modo defraudato. Intendasi deputato per vno de'tre Commessari, cioè insieme col Priore del Conuento, e della Chiesa, e procurare ogni volta che sarà pubblicato il Capitolo, che tutto quello sarà stato deliberato dal detto Capitolo, sia messo in essecuzione tanto dal Consiglio, quanto da gl'vfiziali a chi attiene; & auuertisca che li ministri di Cancelleria siano fedeli, accurati, e diligenti nelle scritture, & in particolare ne' conti d'anzianità de' Cavalieri, e perciò vogliamo, che dal Gran maestro, ò dal Consiglio li sia data vna persona dotta, e reputata per suo Vicecancelliere, l'vfizio del quale sia di spedire tutte le prouisioni di Cancelleria di qualunque sorte, e farle fermare, e segnare, come per li presenti statuti si dispone. Il detto Vicecancelliere sia tenuto con licenza del detto Grancancelliere, quando è presente, dar copia delle scritture di Cancelleria a quelli, che appartengano, ogni volta, che sarà domandata, salua la tassa, e mercede della cassetta di detta Cancelleria. Non possa già dar copia di processi informatiui per cause criminali, ne meno de' Rescritti di S. A. S. che nõ contenghino grazia, se prima dal Consiglio non è giudicato, che possino darsi; possa nondimeno far vedere detti rescritti a gl'interessati nelle stanze di detta Cancelleria, e non altroue. Habbia particolar cura detto Vicecancelliere di far mettere nella cassetta tutti i denari, e di scritture, e d'altro, attenenti alla Cancelleria, subito che si riscoteranno, scriuendoli prima in vn libro, che per riscontro di detta Cancelleria, deue tenersi, e se detto Vicecancelliere, ò il notaio, ò alcuno de' ministri mancassi,

Statut. de' Caval. di S. Stef.

K

mancaffi,



mancaſſi, incorra in pena di ſcudi x. applicati al Teſoro comune per qualunque partita riſcoſſa. La caſſetta di Cancelleria debba eſſere aperta, in fine d'ogni meſe, per il Grancancelliere, e Teſoriero generale, & annouerarſi la pecunia alla preſenza dello ſcriuano generale, ilquale ne faccia poliza al Teſoriero, perche li metta a entrata, e poi ſottoſcritta, la rimandi a detto ſcriuano; & anco detto Grancancelliere, Vicecancelliere, e Miniſtri ſiano obligati far fare regiſtri doppi della valſuta di tutte le commende, magioni, luoghi, poderi, poſſeſſioni, e beni immobili della Religione, con tutto quello che col tempo ſ'accreſcerà, commuterà, ò diminuirà, che vno ſi conſerui in Cancelleria, e l'altro ſtia appreſſo al Segretario del Granmaeſtro in Fiorenza, e finalmente debbino eſſequire tutte l'altre coſe concernential loro vñzio ordinarli per iſtruzione.

Dell'vñzio del Teſoriero Generale. Cap. V I.

IL Teſoriero generale debba riſedere nel Conuento aſſidua-
mente, & interuenire in Conſiglio; l'vñzio ſuo è di rice-
uere, cuſtodire, e ſerbare tutte le pecunie del Teſoro dentro
caſſe, che habbino forti, e gagliarde ferrature, e ſi ferrino con
tre chiaui, vna delle quali ritenga appreſſo di ſe, l'altra il Prio-
re del Conuento, e la terza ſi tenga dal Conſeruadore gene-
rale. Debba detto Teſoriero deputare il Caſſiere ſalariato de'
denari del Teſoro, ilquale habbia il libro d'entrata, & vñcita,
e quaderno di caſſa, & oſſerui nel riceuere, e pagare denari
l'ordine, e modo infraſcritto, cioè. Che i denari da pagarſeli
per cauſa di paſſaggio, & armi, li riceua con poliza della Can-
celleria, e tutte altre forti di denari li riceua cò poliza del Cò-
ſeruadore generale, ò dello ſcriuano, ò de'receutori, lequali
polizze ſia obligato mettere a entrata, e ſottoſcriuerle: no-
tandoui le carte, e ſegno del libro, di poi mandarle così ſotto-
ſcritte allo ſcriuano che le copi, e ſerbi per riſcontrarſi alla re-
uiſione de'conti; e nel pagare denari auuertisca d'hauere pri-
ma lo ſtanziamento del Conſiglio ſigillato col ſigillo della
Religione

Religione, e sottoscritto dal Grancancelliere, ò Vicecancelliere, e scriuano Generale, e di pagare, a quelli che li presentaranno lo stanziamento, i loro denari subito, e farsi fare la riceuta de' danari pagati sotto detti stanziamenti, che altrimenti non se li menerebbero buoni alla reuisione de' suoi cõti. E sia obbligato detto Tesoriero giurare in mano del Granmaestro, ò Vicemaestro d'essequire l'vffizio suo fedelmente, e cõ diligenza, e tanto esso, quanto il suo cassiere dare sicurtà per quella somma, che parrà al Gran maestro, ò al Consiglio di render buon conto, & d'offeruare quanto di sopra, e quel più che sarà loro ordinato per loro istruzione, da darseli in iscritto.

*Dell'vffizio del Conseruador Generale.**Cap. VII.*

PEr conseruazione de' beni della Religione, vogliamo sia eletto dal Capitolo Generale, ogni tre anni vn procuratore del pubblico Erario, ilquale s'addomandi il Conseruadore Generale, quale sia obbligato tenere diligente cura di tutte le possessioni, case, e beni stabili, robe, vettouaglie, cose mobili, e se mouenti, ragioni, & azzioni, attenenti in qualunque modo a detta Religione; prouedendo le possessioni siano bene coltivate, le case conseruate in buon'essere, e le robe, e vettouaglie per li fattori, commessario del Conueto, riscontro, e altri ministri custodite, e ferrate in buoni magazzini per venderli, e farsene esito a' debiti, e soliti tempi. Habbia cura dell'armeria del Conuento, ordinando che l'armi si mantenghino, e conseruino in armeria nette, e fornite di tutte le guarnizioni necessarie. Habbia facultà di mutare fattori, e lauoratori da' poderi della Religione à suo beneplacito, e sia obbligato giurare in mano del Granmaestro, ò suo Luogotenente, e dare sicurtà per quella somma, che parrà al Consiglio d'essercitare il suo officio, d'offeruare la sua istruzione bene, e diligentemente.



*De' salari e stipendi da pagarsi per il Tesoro a Cavalieri
graduati. Cap. VIII.*

A Neorche confidiamo che li Cavalieri di questa Religione habbiano per propria virtù a operare, e volentieri affaticarsi à beneficio vniuersale; nondimeno per riconoscimento più che per premio delle fatiche, & affine che possino, secondo il grado, più honoratamente apparire ne' seruizi della Religione; vogliamo, e ordiniamo, che delle pecunie del Tesoro al Grancontestabile si paghi ogni volta, che sarà in ispedizione, & impresa di guerra, a ragione di scudi trecento l'anno, e fuori di spedizione, scudi cento ogn'anno, e le spese nel Conuento per se, e tre seruenti, ogni volta che sarà nel Conuento. All'ammiraglio scudi dugento in ogni tempo, e le spese in Conuento, ò in galea con tre seruenti. Al Priore in ogni tempo scudi cento, e le spese in Conuento con tre seruenti: Al Grancancelliere in ogni tempo scudi cento, e le spese nel Conuento con due seruenti. Al Tesoriere, Conservatore Generale, e Buonhuomo dello Spedale scudi cento à ciascuno di loro in ogni tempo, e le spese per due seruenti nel Conuento, e fuor del Conuento non habbiano a conseguire altro, che lo stipendio. Al Commendatore maggiore, quando sarà in Conuento, le spese solamente per se, e per quattro seruenti senza stipendio. E quanto a gl'altri ministri, & officiali del Conuento non graduati, debba il Consiglio ordinar loro il salario condegno alle loro fatiche, & officio, non potendo passare scudi cinque il mese, (saluo sempre il disposto del Cap. xvi. del Titolo della Chiesa, quanto alli due Buonhuomini della Chiesa) & habbiano le spese nel Conuento per le persone proprie, non comprendendo in modo alcuno con questo statuto gente da guerra, soldati, ò marinari dell'armata, iquali quanto alli lorò stipendi si rilaschino a gl'ordini consueti della milizia terrestre, e marittima.



*Del uſizio del Gran priore, e ſua giuridizione.
Cap. I.*

L Gran priore dell'ordine, che altrimenti ſi dice Priore del Conuento, ſia vno de' Cauallieri commendatarij d'età d'anni *xxix.* compliti, il quale vogliamo ſi elegga dal Capitolo Generale per termine di tre anni; riſegga, & abiti continuamente nel Conuento, con quella Maeltà, e dignità, che ſi ricerca, e in caſo d'afſenza del Commendatore maggiore, ſucceda eſſo in luogo ſuo alla cura, e gouerno di eſſo Conuento. Non ſi parta della ſua reſidenza, ſe non per vrgente neceſſità, e con licenza di S. A. S. quale apparisca in iſcritto, douendoli quando parte prefigere tempo breue a tornare per cauſa delli ſcandoli, che poſſono naſcere, e per altre vrgenti occaſioni. Procuri che in detto Conuento non ſi facciano tumulti, ò romori, e viſiti giornalmente le camere de' Cauallieri, per vedere che vi ſi viua col timore di Dio, e non vi ſ'introduchino di quelli, che vi conuerſano mali coſtumi, e vedendo inconuenienti li corregga, con ammonire; riprendere, e biſogmando gaſtigare quelli che li commetteranno, conforme a' Capitoli, e ſeguendo diſordini d'importanza, ne dia notizia al Conſiglio, ilquale debba ſenza indugio prouederci, con formare i proceſſi, e fare altri atti neceſſari, e mancando il Priore di dare tal notizia, poſſa eſſere ſoſpeſo dal ſuo officio per il tempo, che parrà al Conſiglio, & ancora punito in altre pene, ad arbitrio del medefimo Conſiglio. Distribuifca le ſtanze del Conuento, eccettuato quelle delle Gran Croci, e dello Scriuano Generale, à tutti quei Cauallieri, che per vigore delli Statuti godono le ſpeſe del vitto, & a quelli, che ſono di Conſiglio, volendo habitarui, diſpenſandole in modo; che li Cauallieri habbino, il piu che ſi può larghezza, e capacità vguale, e quando le nature, e qualità de' Cauallieri non ſi confaceſſero



faceſſero inſieme; poſſa il Priore mutarli, e dar loro quell'ac-
 còpagnature, che giudicherà a propoſito per la pace, & vnio-
 ne tra loro. Non riceua Caualiere di nuouo al Conuento, ſe
 non porteranno fedì legittime di eſſerſi comunicati, ſecon-
 do gl'ordini; ouero ſe non ſi comunicheràno fra'l termi-
 ne di otto giorni, dopo il loro arriuo al Conuento; e poſſa,
 e debba cacciare dal Conueto li ſeruidori de' Caualiere, che nõ
 ſi confeſſono, e comunicano a' debiti tempi, e gaſtigarli de
 gl'errori, che commetteranno nel palazzo, pallazzotto, chie-
 ſa, e Piazza del Conuento de' caſi leggieri, ſecondo li ſtatuti
 di Piſa; e de' delitti graui commeſſi in detti luoghi, debba ri-
 metter la punizione al Conſiglio, da impoſi ſecondo li detti
 ſtatuti di Piſa. Non permetta che i Caualiere vadino in luo-
 ghi, doue poſſino incorrere in riſſe, quìſtioni, & inconue-
 nienti, e referiſca al Conſiglio i nomi di quelli, che hauranno
 traſgredito ſopra di ciò le ſue ammonizioni, & auuertimenti;
 ilqual Conſiglio ſia obligato, ſenza alcun proceſſo gaſtiga-
 re i traſgreſſori à ſuo arbitrio. Non còſenta detto Priore, che
 nel Conuento ſenza ſua licenza, da darſi ſolo per honeſte ca-
 gioni, entrino donne, nè meno v'abitino ſecolari, da' padri,
 figliuoli, e fratelli de' Caualiere in poi, e queſti per vna, fino in
 tre ſere, e contrafacèdo incorra nella pena della Quaràtena. E
 perche poſſa ſapere chi de' Caualiere manca d'albergare nella
 clauſura, comandi a' ſeruenti d'vſſicio, & a quello che giorno
 per giorno farà di guardia, che nõ eſca mai per comandamen-
 to alcuno di palazzo, e la ſera, da xxiiij. ore, fino à che ſi ſerra
 la porta di eſſo, nõ parta dell'andito, o della ſtanza della guar-
 dia, e ſentendo tumulti dentro detto palazzo, ſubito ſerri la
 porta, e non l'apra ſenza licenza del detto Priore, ſotto pena
 di perdere la metà del vitto di quel meſe, e naſcendo ſcandò-
 lo, di eſſere punito in quel piu, che parrà al Conſiglio. Prou-
 uegga ſi faccino gl'aiuti poſſibili, e conuenienti alla carità
 criſtiana, a' Caualiere malati, tanto in infermeria, quanto nel
 Conuento, & in Piſa, e viſiti ogni quindici giorni le carcere,
 e faccia le viſite delle commende, e benefizi della Religione,
 ſecondo è determinato nel Titolo delle viſite ſ'intenda depu-
 tato

tato vno de'tre Commessari à procurare che le cose delibe-
rate da' Capitoli habbino la loro elsecuzione. Ne' casi vrgen-
ti, e d'importanza, che ricercassino graue pena, possa, e deb-
ba nello stesso Conuento, ancor che in Pisa fosse maggior
graduato di lui, far carcerare li Cauallieri militi far fare proces-
si, leuate d'offese, & altro, dando poi còto del tutto al Consi-
glio, affine che vi prouuegga. E nell'apprensione del suo of-
ficio giuri solennemente in mano del Granmaestro, ò suo
Luogotenente di offeruare tutte le cose dette, & altre con-
cernenti il detto vfficio, e sua istruzione.

De' Priori, e Balì.

Cap. II.

E Ssendosi cōsiderato nel principio dell' erezzione del no-
stro ordine militare sotto, l' inuocatione di Sãto Stefano
Papa, che i Cauallieri in progresso di tempo, mediante il
diuino aiuto, farebbono cresciuti di numero, e dilatati in
diuerse pãrti e Prouincie, e che viuendo lontani dal Conuen-
to, e di fuori de gl'occhi de' loro superiori, fariano potuti, per
l'impunitã, & esenzione del non essere sottoposti, ageuol-
mẽte incorrere in piu sorte d'errori, furono per detta ragio-
ne dal Serenissimo Cosimo, Padre nostro, fondatore, e pri-
mo Granmaestro del dett'ordine, e dal Serenissimo FRANCESCO
nostro fratello, secondo Granmaestro diseguate, &
istituite alcune dignità Prouinciali, e locali, sotto nome, e
titolo di Priori, e Balì, le quali vennero ornate da i medesimi
di piu priuilegi, e grazie, che da noi si confermano, & am-
pliano come segue. Che detti Priori, e Balì, siano capi di tutti i
Cauallieri originari, e che riseggonò ne' cõfini delle loro Prio-
rie, e Baliati rispettiuamente, e dopo gl'otto graduati dell'or-
dine, tenghino in quelle i primi luoghi e siano superiori à
tutti gl'altri Priori, Balì, Cauallieri, Commendatari, e Con-
uentuali, quantunque fosserò Sacerdoti. Habbianò giuridiz-
zione criminale sopra tutti i fratelli dell'ordine, tanto laici,
come sacerdoti, quali siano nati, & risegghino dentro le loro
giuridizzioni, procedendò, e faccendò procedere contro di
loro,



loro, col mezzo, bisognando, del braccio secolare, o ecclesiastico tante volte, quante gl'hanno trouati in errore, in quel modo, che il Priore del Conuento, & il Priore della Chiesa, sono soliti, e possono fare nello stesso Conuento, e Chiesa, Eccetuati sempre, da detta loro autorità, & giuridizione, li detti otto graduati, & altri Cauallieri di gran croce, e li Cappellani del Granmaestro. Possino, e debbino in detti luoghi, enc' casi, e pericoli di risse, e scandoli; ordinare contro li soprascritti, leuate d'offese, paci, tregue, e sicurtà di non s'offendere, sotto quelle pene, che alla grauità della causa, e qualità delle persone parranno conuenienti. E sendo in tali pericoli di risse, e scandoli interessati Cauallieri di gran croce, siano obligati solamente ordinare contro di loro le leuate d'offese, e rimettere al Consiglio la prouisione del comandare le tregue, & altro, come di sopra. Siano presidenti delle semblee, e quelli di loro giuridizione, che per essere ammessi al grado di Caualiere milite, dourano far proue di loro nobiltà, siano obligati presentare dinanzi à detti Priori, e Balli, le loro quattro casate, ouuero quelle casate, che sono originarie de' luoghi à loro sottoposti, con le loro armi colorite, e fare, e riceuere dette proue còforme al Capit. 111. del Tit. del modo di riceuere i Cauallieri. Siano nelle spedizioni tanto di terra, come di mare, salua l'autorità del Contestabile, & Ammiraglio, capi, e guida de' Cauallieri di loro giuridizione rispettiua-mente; & ogni volta che dentro i confini delle lor Priorie, e Ballati, vacassi amministrazione di commende di quelle, cioè che per mancanza di linee, e de' chiamati alla successione, in virtù di loro errezione, ritornino à collazione libera della Religione, e sotto gl'obblighi, & ordini d'anzianità, possino, per vna volta tanto, di poi che sarà scorsò il termine della vacante, gratificarne vno de' Cauallieri benemeriti à loro piacimento, di quelli però, che hauranno pagato il passaggio, e fatta la professione di sei mesi, secondo gl'ordini. Possino interuenire a' Capitoli Generali, & andare à partito per tutte le sorte di dignità, & vffici della Religione, purchè habbino anni xix. finiti; e nelle cause criminali, che pendessero contro di loro,

loro, siano immediatamente sottoposti al Consiglio, dal quale non possino essere giudicati, se in esso non interueranno tutte le Gran Croci, che si ritroueranno al Conuento. Et in quei luoghi, e Città, doue si ritrouassino costituite ambidue dette dignità insieme il Priore, ancorche sia assente dal Priorato, habbia sempre riseruata, e precipua la facoltà dell'eleggere l'amministratore alla commenda, che à suo tempo ritornassi alla Religione per le lince finite de' chiamati, come di sopra; ma l'esercizio della giuridizione, e l'uso dell'altre grazie, e priuilegi, appartenga a lui, se farà presente, e risiederà nel Priorato, e non risedendoui, appartenga al Balì, se vi risiederà, & in caso dell'assenza d'ambi due, sia riseruata sempre al Priore, e suo Luogotenente la prerogatiua, e facoltà dell'vsargli. Nò possino già detti Priori, e Balì, dare abito ne' luoghi di loro giuridizione ad alcuno di quelli, che, ò per acquisto, ò vero per successione di commende di loro padronato, ò per grazia di S. A. S. hanno facoltà di pigliare l'abito fuori del Conuento, sempre che ne' confini di loro giuridizione si ritrouerà qual'vno de' otto graduati; Perciocche vogliamo detti otto graduati habbino la prerogatiua di vestire l'abito douunque si ritrouino, seruato l'ordine della preccdenza, e maggioranza de' gradi tra di loro. E se ne' luoghi sopraddetti non si troueranno in dette occasioni graduati, come di sopra, habbia ciascuno Priore, e Balì prerogatiua dentro la sua propria, e particolare giuridizione a tutti gl'altri Priori, e Balì d'altre prouincie, in vestire detti abiti.

Del modo dell'eleggere il Priore della Chiesa, sua facoltà, e giuridizione. Cap. III.

PER la cura, e reggimento della Chiesa s'elegga per il Capitolo Generale ogni tre anni del numero de' Cavalieri sacerdoti militi, e non vi sendo abili, del numero de' Cavalieri Cappellani vn Priore di buona qualità, e lodati costumi, ilquale possa con l'esempio della vita, e con sollecitudine ammaestrare gl'altri Sacerdoti, interuenire nell'ore debi-

tea



te a' diuini vffici, & insieme cō gl'altri procurare il culto della Chiesa, e la salute dell'anime de' Cauallieri, vdendo le loro confessioni, e somministrando a' debiti tempi, tanto a' sani, come a' gl'infermi, li Sacramenti della Chiesa debbe vbbidire al Priore del Conuento, & offeruare tutto quello, che per i Capitoli della Chiesa è ordinato. I Cauallieri Cappellani, e cherici del nostro ordine, che stanno in Conuento siano sottoposti a' comandamenti del detto Priore, a' quali egli può commettere, e comandare, che celebrino gl'vffici Diuini, confessino, e communichino, & amministrino tutti gl'altri Sacramenti della Chiesa con carità, e deuozione, massimamente se impedito da faccende, ò per altra cagione non li potessi amministrare egli stesso. Contro li quali Cappellani, e cherici habbia autorità libera di procedere, e correggerli, e gastigarli de' errori, che commettessino conforme a' Capitoli, e fino alla carcere inclusue. Habbia facoltà di riordinare, e riformare non meno le cose attenenti al culto diuino, ma ancora i costumi, e abiti di essi preti, e cherici, e così mutare, e fare tutti gl'vffici, spettanti a' detti Cappellani, e cherici; con questo, che dipoi che haurà eletti gl'vfficiali, se farãno di quelli, a' quali si dia salario alcuno oltre i denari del vitto, ò che habbino a' dar sicurtà, o cauzione alcuna, per causa di loro amministrazione, si debba dare in nota al Consiglio, che li confermi, e faccia descriuere nel corpo della Religione; al qual Consiglio habbiano ricorso quelli di loro, che dal detto Priore si sentissino grauati. Possino ancora i commendatori di commende di beni Ecclesiastici correggere, e gastigare li Cappellani delle commende de' loro errori, affine che essi per la lontananza del Priore non rimanghino impuniti. S'intenda detto Priore deputato vno de' tre Commessari à procurare l'esecuzioni delle cose Capitolari. Proueeggia che tutte l'altre Chiese della Religione habbino il lor debito, e che i Sacerdoti di esse siano di buona, & esemplare vita, e gouernino bene dette Chiese, tanto nel temporale, come nello spirituale, proponendo al Consiglio le negligenze, e trasgressioni di ciascuno, e procedendo ne' casi graui fino alla carcerazione delle loro per-

ropersone, e dandone poi conto al Consiglio, al quale spetta formare i processi, e giudicarli. Sia obbligato visitare, almeno due volte la settimana, i Cavalieri malati, facendo dire le messe solite per la salute loro, confessandoli; e trouando in alcuni di essi difficoltà, e necessità d'alcuna cosa, ne dia relazione, al Priore del Conuento, acciocche li somministri, e faccia somministrare gl'aiuti, possibili, e conuenienti alla carità Cristiana. Faccia rapporto al Consiglio di quei Cavalieri, che vanno à nauigare, e nõ si cõmunicano, secõdo che sono obligati, affine che essi li possino secõdo li Capitoli correggere.

Dell' Archiuio.

Cap. 1111.

PEr conseruazione delle scritture, e perpetua memoria delle cose, che nella nostra Religione giornalmente si faranno, nel piu atto, e sicuro luogo del Conuento, si faccia vn' Archiuio, nel quale si riponghino tutti i contratti, priuilegi, lettere autentiche, & in somma tutte le scritture pubbliche, in qualunque modo pertinenti alla nostra Religione; il quale Archiuio stia ferrato cõ due chiau, l'vna delle quali tenga il Priore del Conuento, l'altra il Grancancelliere. E di tutte le dette scritture, che si conseruano in detto Archiuio, vogliamo che per l'Archiuio del Granmaestro si faccino copie autentiche delle infra scritte, cioè, di tutti gl'istrumenti, che concerneranno erezzioni di Commende, vnioni, disunioni, donatiui, concessioni di padronato, e altri simili acquisti di beni, ragioni, e priuilegi della Religione, perche questi come attenenti alla conseruazione e bene essere, e stato della Religione, importano grandemente, che si costituischino in più d'vn luogo.



DELL'VFFIZIO, ET ESSER-
cizio de' Cavalieri. Tit. XII.

Che li vffizi dell' ordine si diano a' Cavalieri. Cap. I.



VTTI gl'vffizi della nostra Religione si deono distribuire nell'ordine, e darsi a quelli, che ne siano meriteuoli, e sappino essercitarli; e se nella Religione non si trouassero Cavalieri, o tanti che fossero atti a essercitare qual si voglia vffizio, in tal caso il Consiglio possa eleggere persone secolari, lequali gl'essercitino infino a tanto che nell'ordine si trouino Cavalieri per quello vffizio sufficienti.

*Che i Cavalieri seruenti d'arme essercitino i loro vffizi.
Cap. II.*

VOgliamo, che i Cavalieri seruenti d'arme essercitino quegli vffizi, che al grado loro s'appartengano, quali sono la volta, il granaio, riscontro del Commessario del Conuento, & altri simili, che conuengono allo stato loro; e se alcun Cavaliere milite, chiedessi alcuno di detti vffizi, sia reputato non più Cavaliere milite, ma seruente, e giudicandolo il Consiglio, essere idoneo, possa conseguirlo, e resti disautorato, come di sopra.

*In che modo i Cavalieri s'habbiano à portare nel
Conuento. Cap. III.*


DEbbono i Cavalieri, tutte le volte, che staranno in Conuento, non solo riuerire il Priore, & altri superiori, ma portarsi in ogni cosa modestamente, senza far tumulto, o strepito alcuno, viuendo in esso col timore di Dio, con pace, e con quel rispetto, riuerenza, & amore a' superiori, & a gli eguali, che si richiede; Alberghino nella clausura del Conuento,

Dell'vfi. & esserc. de' Cau. Tit. XII. 137

uento, ilquale si deue chiudere l'inuerno alle cinque ore, e di
state alle tre ore della notte; perche non albergandoci, se li
debbon leuare, alla fine del mese, quei giorni del vitto, e le-
gne, che haueffino macato, hauutasi però la discrezzione, che
conuiene per le sei notte per ciascuno mese, che si concedono
loro, stando in Pisa, di poter albergare fuori del Conuento.
Abitino le stanze, che dal Priore saranno loro assegnate; e
quelli che fanno anzianità, quando vengano, e quando par-
tano dal Conuento, vadino, o mandino a fare notare in Can-
celleria, & al Commessario del Conuento la loro venuta, e
partita, e non notificandosi, perdono, quelli che si partono,
giorni quindici dell'anzianità acquistata, e quelli che vengano,
o ritornano, non acquistano anzianità, ne conseguiscono
il vitto per alcuni di quei giorni, che tarderanno a notificarsi.
E gl'vffiziali, che mancano di notificarsi, incorrino in pena del
salario di loro vffizio per vn mese, da ritenerseli di fatto alla
lista de' prouisionati, nel fine del mese, senza altra dichiara-
zione. Quando saranno in refettorio, mangino quietamen-
te, offeruino silenzio, ne si leuino da tauola prima che da al-
cuno de' Cappellani non saranno le debite grazie rendute à
Dio, alle quali debbono rizzarsi, & vdirle, stando in piè, so-
già non fossero impediti da alcuna cagione legittima, e ne ha-
ueffino ottenuta licenza dal Priore; qualunque ciò non of-
feruerà, caggia, per la prima volta, nella pena della settena, la-
seconda nella quarantena, e la terza sia condannato alla carce-
re per quanto al Consiglio piacerà.

Del proprio essercitio de' Cavalieri. Cap. III.

IL Cavaliere, quando stia al Conuento, e fuori di spedizio-
ne di guerra, dee compartire l'ore del giorno, e tenere in
moto con l'essercitio prima l'animo, e poi il corpo; l'esser-
tizio dell'animo consiste in leggere storie, intendere la sfera,
e carta da nauigare, introdursi nelle scienze di Cosmografia,
Geometria, Aritmetica, e disegno; E l'essercitio del corpo
si fa, dilettrandosi di sapere notare, giocare d'armi, come di
spada,



ſpada, e rotella, di ſpada, e di cappa, di ſpadone, di picca, d'azza, e di mazza, trarre ſchioppo, baleſtra, & arco turcheſco: correre, ſaltare, gioſtrare, e lottare, e finalmente addeſtrarſi in dette, & altre arti, che alla guerra, e ſpecialmente marittima, appartengono; lequali poſſino a lui apportare gloria, & onore, & alla fede Criſtiana ſicurezza, e tranquillità.

Delle malattie, che acquiſtano i Cavalieri, per cauſa delle nauigazioni. Cap. V.

Affine che i noſtri Cavalieri poſſino con maggiore ſtudio, e prontezza eſſercitarſi nella guerra, e profeſſione marittima, che è operazione, oltre l'altre ottima; ordiniamo, che qualunque Cavaliere, che ſ'ammalerà per cauſa della nauigazione, e farà per ciò aſtretto à ſmontare in terra, ſe farà lo ſbarcamento con licenza dell' Ammiraglio, ò di quello, che comanda le galere, e cauerà fede dal medico di dette galere, per laquale ſia dichiarato inabile a ſeguire la nauigazione, in tal caſo vogliamo, che'l viaggio interrotto, e piu, ſe piu duraffe il male, li ſia menato buono per nauigazione intera al conto di ſua anzianità, pur che infra xv. giorni, dopo che farà tornato al Conuento preſenti in Cancelleria la licenza del detto Ammiraglio, e la fede del detto medico; e debba di piu eſſere rifatto, delle ſpeſe che farà, mentre che dura detto ſuo male, e per viaggio nel ritornarſene dal luogo, doue farà sbarcato al Conuento a ragione di ſcudi x. il meſe, ſe però fra detti xv. giorni, porterà in detta Cancelleria, oltre dette giuſtificazioni fede del medico del luogo, doue farà ſtato malato, e da chi farà ſtato curato, che contenga la durabilità del ſuo male; la qual fede debba eſſere autenticata, col ſigillo di quella Comunità, donde farà, ò ſi trouerà detto medico; e doue non è Comunità, faccia dette fede l'vfiziale pubblico, ò eccleſiaſtico ò ſcolare, o altra perſona nota. E quel Cavaliere, che ſi trouerà al Conuento, o a Liorno, per fare la ſua nauigazione, e cadrà malato innanzi, che le galere eſchino fuori, ſe harà fede dal medico della Religione, ſendo al Conuento, e del medico

medico delle galere sendo in galera, ò a Liorno, che attesti con giuramento il suo male, essere tale, che, a giudizio d'ogni perito medico, lo renda inabile a nauigare, debba essere scusato, e ammettersi, come se hauesse nauigato per detto viaggio, e più, se piu durasse il male, senza però farseli buono quanto all'anzianità, lo sciouerno, che si concede quando si nauiga effettiuamente; e li

Cavalieri incapaci del vitto per conto

di penitente, o altre cagioni,

quando tornano da nauigare,

possino per lo

spazio d'otto,


fino in

10.

giorni, ammettersi alle stanze del

Conuento.

DELLE



DELLE COMMENDE, ET amministrazione. Tit. XIII.

*A chi si debbono dare le Commende, e quante ne possa tenere
un Cavaliere. Cap. I.*



ORDINIAMO, che le Commende, e beni del nostro ordine si conferischino a' Cavalieri anziani, e che habbino quelle qualità, che sono richieste, secondo li nostri stabilimenti, e tra' Cavalieri, che faranno di pari anzianità vogliamo si proponga quello di loro, che sia giudicato dal Consiglio, o piu saggio, o benemerito piu degl'altri verso la Religione. Non cōsentiamo già, che alcun Cavaliere possa hauere in vn medesimo tempo due Priorati, ouero Balati, ne due Commende di quelle che si danno per anzianità, ma toccandoli vna per anzianità, possa ancora ottener vna, ò piu Commende di quelle che si danno da' Padroni, ò dal Granmaestro.

*Tra quanto tempo i Cavalieri possino conseguire commende.
Cap. II.*

DVe cose necessariamente si ricercano a vn Cavaliere in nanzi, che egli possa conseguire nel nostro ordine alcuna Commenda d'anzianità; la prima, ch'egli habbia fatto la professione dentro la Chiesa Conuentuale della Religione, almeno per sei mesi, laquale professione si deue fare con l'andare i Cavalieri in Chiesa con l'abito in dosso di ciambellotto tutti, i giorni festiui di precetto, e stare à tutti li diuini vfizi, come i Sacerdoti, suochi al mattutino, come s'è detto nel capit. 19. del Tit. della Chiesa, è ben vero ch'egli, poi che hauerà fatto due mesi di professione in detta Chiesa, potrà compire li sei, stando quattro mesi sù le galere, o in altro seruizio della Religione. La seconda è, che bisogna ch'egli sia stato al Conuento, cioè in Pisa, o sù le galere, almeno tre anni, computando.

li riceuitori, e procuratori al nostro Tesoriero perche si mettino nel Conuento. Non vogliamo già, che contro la forma dello statuto, si mescolino, tra le spoglie i beni dello stato delle commende. Quanto alle vacanti, affine che'l commune Tesoro nostro non sia nell'affittarle, o allogarle defraudato, ordiniamo che per li riceuitori (così nella contrada, doue sarà la commenda, l'amministrazione della quale sarà vacata, come in tutti gl'altri luoghi circunvicini,) si faccia publicamente bandire, e dare notizia dell'affitto, & allogagione, che si debbe fare della vacante a chi più ne darà, eziandio se sarà secolare; e poi che egli haurà inteso, chi colui sia, che piu n'offerisce, li dica a bocca, o li faccia intendere per lettere, che tale affitto non può hauere luogo senza l'autorità, e licenza del Consiglio, nel modo che si contiene nelli statuti nostri. Però se toccherà a lui cotale affitto, li farà fare il partito, ma prima bisogna che detta vacante si metta vn'altra volta all'incanto per douersi dare a chi maggior prezzo ne offerisce, e se non si trouerà alcuno che ne dia più, si debba concedere di pari pregio al primo offerente, saluo che se il secondo offerente non fosse Caualiere, quali di pari pregio debbono essere preferiti a secolari. Ne per questo intendiamo che s'impedisca la possessione corporale, che si debbe pigliare da colui, a chi è stato proueduto dal nostro ordine nell'amministrazione della commenda affittata, oueramente allogata, come che i frutti, e l'entrate debbono essere del fittaiuolo, e non del Caualiere proueduto.

Che durante il mortuario, e la vacante non si possino fare restaurazioni, ò miglioramenti. Cap. 111.

Non vogliamo che i Caualiere del nostro ordine, ne altre persone, che nel tempo del mortuario, e della vacante pigliano affitto le commende, possino, o debbino in modo alcuno, per qual si voglia cagione, mentre che durerà il mortuario, e la vacante, farui alcuna riparazione, ò rizzar per migliorarla alcuno edifizio, se già dette riparazioni

Statut. de' Caval. di S. Stef.

M

non



DELLE PROIBIZIONI, E

Pene. Tit. XVII.

Che i Cavalieri non essercitino arti proibite, e vili, ne seruino saluo a' Principi, e gran personaggi. Cap. I.



NESSUNA cosa è, ne più biasimeuole à vn Cavaliere, ne piu vergognosa, che l'essercitare alcuna arte proibita dalle leggi, o vile per se stessa. Per la qual cosa contro la dignità loro, e fuori della volontà nostra faranno tutti quei Cavalieri, i quali esserciteranno arti indegne dell'essere di coloro, la cui principal professione è combattere per la fede cattolica. E se alcuno sarà d'animo così plebeo, che esserciti personalmente arti vili, ouero faccia essercizi meccanici (di quelli massima mēte, che secōdo li statuti gl'haurebbono potuto impedire la grazia dell'abito, quādo si fosse saputo che essercitati gl'hauesse prima che fusse fatto Cavaliere) incorra *ipso facto*, in pena della priuazione dell'abito; Non potranno i Cavalieri militi del nostro ordine seruire, stando a vitto, ò stipendio ad altri, che a Principi, ò grandi di Spagna, ne a prelati che non siano Cardinali, o Principi; e così non possino seruire a Signori inferiori, benché titolati senza licēza, o dichiarazione del Gran maestro, saluo quando fossero Aio, o Gouvernatore delle persone loro, o Gouvernatori di Fortezza, o di iustizia, tutto sotto pena dell'arbitrio del Consiglio.

Che i Cavalieri non s'astringino à persona alcuna con giuramento, ò altra maniera di lega. Cap. II.

NON sia lecito a' nostri Cavalieri per alcun modo, senza licenza del Gran maestro, fare di se omaggio, o diuenir huomo ligio, ò contrarre lega, ò farsi (come li dice) fratello giurato con persona alcuna. Non possino ancora far conuenicole proibite, ne interuenire alle fatte, sotto pena della priuazione dell'abito; il quale, se li fusse mai restituito, nondimeno

M 2 non

non possa per dieci anni conseguire Commenda; ne altro benefizio della Religione, e tutto questo sia senza pregiudizio, e non includa il giuramento che li feudatarij, o altri sudditi prestano a lor Principi conforme alla ragione commune.

Che i Cavalieri non si partino del Conuento senza licenza.

Cap. 111.

Considerando di quanta importanza sia la continua residenza (de gl'otto graduati, e Consiglieri, e de gl'altri Cavalieri, che hãno vfizio, o pubblica amministrazione nella Religione) al Conuento, ordiniamo, che tutti detti vfficiali debbino stanziare assiduamente al detto Cõuento, eccettuãdo però il Grancontestabile, e l'Ammiraglio, iquali vogliamo, che possino per la cura, che hãno dell'amministrazione della guerra, partire, e stare in ogni tempo, e luogo, che l'obbligo de' loro vffici ricercasse senza alcuno impedimento, o licẽza, e s'habbino, in detta parte, come residenti al Conuento; e nessuno de gl'altri possa partire senza espressa grazia del Gran maestro; e qualunque de' prefati Cavalieri trasgredirà, incorra, *ipso facto*, per ciascuna volta, se sarà conuentuale, nella pena, e perdita di vn mese d'anzianità, oltre a' giorni della sua assenza, e passando vn mese di tempo, che nõ ritorni al Conuento, incorra di più in perdita di vn altro mese di sua anzianità; e se sarà Cavaliere Commendatario, perda per ogni volta scudi 25. d'oro larghi, applicati al Tesoro, da ritenerseli immediate sopra li frutti della sua commenda; e passato vn mese di tẽpo, che non ritorni al Conuento, incorra di più in perdita d'altrettanta somma applicata, e da ritenerseli come di sopra. E se l'vno, o l'altro Cavaliere cõ l'assenza sua persevererà in maggior tempo, possa ad arbitrio del Consiglio essere castigato in qual si voglia maggior pena; concedendo nondimeno a detti graduati licenza di potere in tẽpo de' loro vfizi, ogn'anno vna volta assentarsi dal Conuento, e stare fuori a' loro negozi particolari, per lo spazio d'vn mese per ciascun'anno, godendo in detto tẽpo l'anzianità, la prouisione, e stipendi di vitto, & altro, come se abitassero, e facessero stanze al Conuento;

to; dando però conto, à S. A. S. per loro memoriale tempo per tempo di quei mesi, che si eleggeranno, di star fuori per loro seruizi. Concedendo ancora à detti graduati, & altri ministri, come a ciascun'altro Caualiere, l'abilità di potere per tre giorni albergare, nel contado di Pisa.

Che i Caualicri non occupino le Commende. Cap. IIII.

SE alcuno Caualiere del nostro ordine farà tanto profuntuoso, che ardisca occupare per forza, o ritenere con violenza, o contro la volontà del Granmaestro, e del Consiglio commende, magioni, o qualunque altri beni, o benefizi dell'ordine nostro, perda l'abito, e sia per sempre incarcerato; e se li fosse fatta grazia dell'abito, stia dieci anni, che non possa conseguire commende, ne alcun'altra dignità, e la possessione della commenda, o d'altro beneficio nel detto modo occupato, si dia pacificamēte à colui, che ne era legittimamēte stato proueduto, e si possa, bisognando inuocare il braccio secolare


Come, e quando li Caualicri possino liberare li schiaui.

Cap. V.

Nessuno Caualiere della nostra Religione, ilquale habbia vno, o piu schiaui, possa, senza licenza del Consiglio, liberarli, se già non fossero battezzati, e diuenuti veri cristiani. E qualunque Caualiere haurà schiaui, non volendo farli franchi, ma venderli, sia obligato darli alla Religione, volendoli, per il medesimo prezzo, che da altri ne troua.

Che i Caualicri, che hanno ufizi nell'ordine non armino legni. Cap. VI.

STatuimo, che nessuno Caualiere dell'ordine nostro, di qualunque grado, e dignità, che habbia cura, & amministrazione di giustizia, o che habbia in custodia i beni della Religione, come il Cōseruadore, ouero il Tesauriere generale, e quelli che sono sopra l'arsanale, o sopra la munizione dell'artiglierie, o sopra grasce, o vettouaglie, ne alcuno che da loro, o come ministro, o come cōpagno depēda, possa per se, o per



interposte persone nascosamente, o palesemente, sotto alcuno colorato arbitrio, armare legni di sorte nessuna per far guerra a gl'infedeli, o per andare in corso senza l'autorità, & espressa licenza del Granmaestro, di che ne habbia apparire scrittura. Nò possa ancora alcuno de' nostri Cavalieri essere a parte d'alcuno arfanale, fatto da altri, o perseverare negl'arfanali già fatti, sotto pena di perdere l'vfizio, ilquale si dia subito nò altrimenti, che se tutto il tempo fosse fornito, e sotto cōfiscazione del prezzo del arfanale, e del guadagno, che ne haucsi cauato, e tutto vada al Tesoro commune; eccetto la terza parte che si deue dare all'accusatore, senza alcuna diminuzione, o remissione. E questo medesimo si ordina de' Capitani di galere, e de' loro vfiziali sotto le medesime pene, se armerano per corseggiare, e far sua la roba d'altri. Concedesi nondimeno, che per accompagnar le galere, o per far loro scorta, o scoprir nauui, o altre simili necessità, e faccende possino, senza alcuna pena, o riprensione, armare o fuste, o brigantini. E se alcuno, o Cavaliere, o secolare presummerà fraudolentemente di mettere il nome suo falsamente in detto arfanale, o partecipare segretamente con i predetti vfiziali, incorra nella pena della cōfiscazione, e sia punito come falsario, e trattato come spergiuro. E vogliamo che la licenza d'armare, che si debbe concedere dal Granmaestro, si metta in iscrittura, e chi l'otterrà sia tenuto a dare sufficiente sicurtà di non molestare, danneggiare, o depredare i Cristiani, ne alcuno de' nostri Cavalieri, ne i loro legni, o vasselli. Concediamo bene (à chi da altre parti venisse in aiuto della nostra Religione) che possa armare senza licenza. E quei Cavalieri, che con la licenza del Granmaestro armeranno o galea, o galeotta, o altri legni, godino anzianità, come se facessino residenza al Conuento. Dichiarandosi però che quei Cavalieri, che armeranno con licenza del Granmaestro, & andranno in corso contro gl'infedeli, non godino l'anzianità, se non v'andranno in persona; laquale anzianità guadagnino ancora gl'altri Cavalieri, che andassino in compagnia di quello che arma, o galea, o galeotta, o altri legni come sopra è detto.

Che

Che non si dia saluocondotto, ricetto, immunità, ouuero franchigia. Cap. VIII.

Nessuno del nostro ordine vogliamo che possa concedere saluocondotto a' Corsali, se non il Granmaestro; & egli non debba ciò fare senza grandissima necessit , sotto pena   chi contraffacessi di perdere l'abito. Non si possa ancora dar saluocondotto   huomini fuggitiui, & a' mercanti falliti, se non dal Granmaestro; e chi facessi il contrario, perda ogni commenda, e beneficio, ne possa, se non doppo tre anni, ottenere cosa alcuna della Religione. Et in oltre considerando che il dare ricetto, e sicurt    coloro, i quali hanno eccessi, e malefizi commesso, non   altro che incitare, e quasi inuitare gl'huomini   essere tristi,   almeno difendere le tristizie de gl'huomini ribaldi, non solo non permettiamo, che alcuna Chiesa, o Conuento, o magione, o qual si voglia altro luogo, o pubblico, o priuato della nostra Religione, possa essere franchigia ad alcuno delinquente, e renderlo sicuro, saluo che per semplice debito. Ma vietiamo espressamente, che nessuno malfattore vi debba essere in modo alcuno da persona veruna, sotto qualunque colore, o pretesto, riceuuto, sotto pena   chi contraffacessi d'vna quarantena, e di stare tre anni carcerato in prigione; il qual tempo non li si possa se non per grazia speciale del Granmaestro abbreviare.

Che non si possa far tregua senza il consenso del Granmaestro, con gli infedeli. Cap. VIII.

Non si possa (in alcun modo per qual si voglia Caualliere dell'ordine nostro) conchiudere ne pace, ne tregua con Turchi, Mori, ne altri Infedeli, se non solamente con l'autorit , e licenza del Granmaestro; e chiunque altramente facesse, incorra in pena, e gastigo, che al Granmaestro parr  di darli; e tutto quello ch'egli tar , s'intenda vano, e di nessun valore.



Dell'artiglierie, & altre armi della Religione. Cap. IX.

A Nessun Cavaliero sia lecito alienare in modo alcuno, o trasportare altroue, senza consentimento del Granmaestro, o del Capitolo Generale, artiglieria, o munizione, di qual si voglia sorte, ne armi da offendere, ne da difendere, salvo spade, o pugnali, ne altre cose pertinenti all'vso della guerra, che siano della nostra Religione; e contraffacendo, caschi in quella pena, e pregiudizio, che parrà conuenirsi al Granmaestro.

*I Cavalieri non interuenghino nelle guerre de' cristiani.
Cap. X.*

Ordiniamo, e determiniamo che i nostri Cavalieri non possino intromettersi, ne andare a imprese di guerra, che fanno i cristiani l'vn contro all'altro, salvo che per conseruazione, e difesa delli stati del Granmaestro, e nessuno, se non solo il Granmaestro, possa loro dare licenza di militare in dette imprese, & in tal caso proibiamo portino l'insegne, & armi della Religione nelle loro soprauesti; e chi non obseruà, perda l'abito, e ricuperandolo per grazia, non possa, fra anni dieci, ottenere amministrazioni di commende, ne altri benefici nella Religione. Non si vieta già loro, sendo feudatari, o sudditi di altri Principi, il poter seruir in guerra i loro signori legittimi, purchè ciò faccino con saputa del Granmaestro; & che la guerra non si muoua contro i suoi stati, ne de' suoi sudditi, ne contro la Chiesa Cattolica Romana, e che nõ vfinno in detta loro sopraueste l'insegna della Religione.

*Nessuno Cavaliero possa domandare ufficio nel Consiglio, o nel Capitolo.
Cap. XI.*

Consentiamo che i nostri Cavalieri possino chiedere ufficio, e dignità dell'ordine, & il Consiglio, e Capitolo debba

debba darli con saputa, & approuazione del Gran maestro, & coloro, che saranno conosciuti atti ad amministrarli bene, & fedelmente. Proibiamo però, che detti vfizi, e dignità, si procaccino per modi, e vie illecite; e se alcun Caualiere contrafarà, non possa per tutto quell'anno conseguire vfizio alcuno, concediamo però che si possino senza pregiudizio alcuno domandare detti vfizi, & amministrazioni al Gran maestro.

Che i Caualieri in domandando le dignità, non usino, parole ingiuriose. Cap. XII.

NOi non vogliamo, che i nostri Caualieri, nel chiedere la dignità, possino scoprire i vizi, ò pubblicare, i peccati de' competitori, e concorrenti loro; ne allegare cosa brutta l'vn dell'altro; ne contendere con parole, & in somma deneghiamo loro così il fare, come il dire cosa alcuna, laquale potesse recare danno, ò vergogna alla vita, e costumi de' competitori; potranno bene, per difendere le loro ragioni, produrre in mezzo quei mancamenti, mediante i quali secondo la forma delli statuti nostri deono essere gl'auerfari esclusi da gl'vfizi, e dignità, come dire; che siano debitori del Tesoro commune, che non habbino fatta la debita residenza, o nel Conuento, o su le galere; che habbino peggiorate le commende; che non habbino fatto quei miglioramenti, che doueuanono, & altre così fatte cose; chi sarà altrimenti di quello che habbiamo comandato, caggia dalla domanda sua, ne possa ottenere per quella volta la dignità, o l'vfizio, il quale egli chiede, e se alcuno altro ilquale non fosse suo competitore, mentre che egli chiede d'essere eletto ad alcuno onore gli rinfaciasse alcuna di dette colpe, esso fatto, innanzi che si proceda a elezione, sia priuato dell'anzianità di due anni.

Che nessuno vadia senza l'abito. Cap. XIII.

QValunque Caualiere andrà senza l'abito del nostro ordine, ò non lo porterà palesemente sopra il suo manto, & abito,



abito, e conforme alla distinzione fatta nel Capitolo v. r. del Tit. del modo del riceuere i Cauallieri, per la prima volta sia condannato alla Quarantena, e in vna nauigazione; per la seconda in mesi tre di carcere, di più in vna nauigazione; per la terza volta sia spogliato dell'abito. Ma quelli che hauranno la Croce cucita sopra i loro manti apparente, siano scusati dal portarla cucita ne gl'altri vestimenti, sempre che hauranno, o porteranno pendente al collo la Crocetta piccola d'oro, tinta all'intorno di vermiglio colore.

Che gl'accusati sendo condannati, non possino conseguire commende. Cap. X. l. l. l.

LI Cauallieri accusati, inquisiti, e carcerati per imputazione di delitto, colpa, o negligenza, vogliamo che possino (auanti che siano per sentenza condannati) conseguire commende, vfizi, e benefizi, & altri commodi della Religione, sendone per altro capaci; & ancora acquistare anzianità; e seguendo contro di loro per dette colpe, e delitti sentenza di condannazione, non si douranno per questo priuare delle commende, e benefizi acquistati innanzi la data della sentenza, se non in caso, che, per la disposizione delli Statuti, tali delitti portassero seco la pena della priuazione di essi. Solo si debbe à detti condannati far rimettere per il tempo, che fosse loro stati ritenuti in carcere il salario del vitto del cōuento, che fosse loro stato pagato durante loro carcerazione, e ritornarsi al conto dell'anzianità quei giorni, fossero stati fatti loro buoni, mentre sono stati prigioni.

Che i Cauallieri non faccino tumulto nelle magioni. Cap. XV.

SE alcun Caualiere nelle magioni, o alberghi, doue si mangia, si porterà insolentemente, e con immodestia, se leuerà romore, se romperà vsci, porte, sgabelli, tauole, o altre cose simiglianti, gettandole fuori, o auuentandole a chi che sia, sia punito

punito della pena, che al Cōfiglio piacerà, infino a diminuirli l'anzianità incluſiuamente, come ſi dice . E ſe alcuno batterà i famigli, ragazzi, o li ſchiaui del Priore del Conuento, o d'altri ſuperiori, ſe nel dar loro delle buſſe non haurà cauato loro ſangue, per la prima volta ſi puniſca con la Quarantena, per la ſeconda ſei meſi di carcere, e per la terza, perda due anni della ſua anzianità. Ma ſe haurà fatto vſcire ſangue, e la ferita ſia leggieri, per la prima volta, ſei meſi in prigione, ſe la ferita ſarà graue, & enorme, perda l'anzianità.

I caſi per i quali i Cavalieri ſi priuano dell'abito .

Cap. XVI.

INdegna coſa è, che coloro, che ſi macchiano d'alcuna grauiſſima ſclerità, vadano armati dell'abito della noſtra Religione, e perciò ordiniamo, che tutti coloro, che commetteranno l'inſcritte ſcleraggini, e ribalderie, ſi priuino in perpetuo del noſtro abito, ciò ſono Eretici, Sodomiti, aſſaſſini, ladri, coloro che ſi ſuggono a gl'infedeli . Chiunque laſcerà nelle zuffe, e battaglie contro gl'infedeli lo ſtendardo ſpiegato della noſtra Religione . Chiunque combattendo contro infedeli abādonerà alcun Cavaliere; chi darà alcun luogo a gl'infedeli, o farà conſigliere, o conſapeuole di detta tradigione, la qual cognizione ſi riſerua al Gran maefiro, & al Conſiglio ; Chiunque haurà tre ſiate abbandonato ſenza licenza lo ſtuolo, & il conſorzio de' Cavalieri, o ſi farà trasferito ſenza licenza del Gran maefiro ad altra Religione Militare , non poſſa più ritornare alla noſtra . Chiunque o a cauallo, o a piedi, haurà nel combattere atteso a predare, ſia ſoſpeſo dell'abito, il quale ripigliare non poſſa ſe nō paſſato vn'anno . Qualunque Cavalier haurà accuſato qualunque altro Cavaliere d'alcuno de' caſi ſopraddeſti, e ſi farà proferto a prouarlo, ſe egli non lo prouerà, perda l'abito . Similmente tutti coloro, che hauranno falſato lettere, tanto dell'ordine noſtro , quanto d'altri . Chiunque haurà ſenza cauſa legittima commeſſo omicidio dolofamente, ſia priuato, ſenza tempo, dell'abito, e conden-

nato

nato à perpetua carcere, affine che gl'altri Cavalieri non osino di commettere così graue sceleratezza, e lo stuolo de' nostri soldati si renda più pacifico, e quieto. Medesimamente chiunque haurà fatte testimonianze false, in cose che pregiudichino grandemente, che nell'altre di minor pregiudizio, si rimette la pena al retto arbitrio del Consiglio, considerata l'importanza della cosa, e la qualità delle persone.

Delle pene de' malefizi ordinari. Cap. XVII.

Q Valunque Cavaliere dirà, ò farà villania à qualunque persona, senza causa legittima (se l'ingiuria sarà graue) si punisca con la pena della quarantena, e se sarà leggiera, con la pena di due settene; e se l'haurà mentito per la gola, se gl'aggiunga quella maggior pena, che sarà arbitrata dal Consiglio, considerata la condizione delle persone, e qualità del fatto. E se con alcuna sorte d'armi, o altra cosa atta a percuotere, haurà senza legittima causa assalito altri senza percuoterlo, si punisca in giorni quindici di carcere, e percotendolo, e della percossa non esca sangue, si condanni in giorni trenta di carcere. Et uscendo sangue (ne il colpo, ò ferita sia con rottura d'osso, ò altrimenti graue) si condanni in mesi tre di nauigazione di galera, e rompendosi osso, ò ferendosi grauemente, si condanni in vn'anno intero di nauigazione di galera, e facendo il Cavaliere alcuno de' soprascritti malefizi in rissa, & acceso dal calore dell'iracondia, si punisca rispettiua mente nella metà meno delle pene di sopra espresse; e mouendosi a commetterli da legittima causa s'assolua, e condanni per il Consiglio, secondo che sarà giudicato conueniente, hauuto rispetto alla cagione, modo, circostanze, qualità delle persone, & eccesso della moderata difesa. Il Cavaliere, che con ispinta, & vrto appensato haurà fatto cadere in terra, o con arancio, ò simil cosa tratta per onta; e dispregio haurà percosso altri, incorra in pena d'vna quarantena, e se non l'haurà fatto cadere, ne percossolo, si punisca con due settene. E se per onta, e dispregio haurà percosso altri di cefata, e schiaffo nel

fo nel viso, o battutolo di canna, scopa, ò simigliante cosa in alcuna parte del corpo, ò con cose immode, e sporche imbruttatolo, si punisca in vna nauigazione intera di galera, e se l'haurà percosso con mano vota in altra parte del corpo, o ammenatoli con alcuna delle sopraddette cose, e non coltolo, si punisca in mesi tre di nauigazione di galera. Il Caualiere, che cò ischioppo, arco, ò balestra da guerra assalirà altri, con animo di nuocere (ilche si presumma, se da lui nõ si proua il contrario) si condanni in vn mese di carcere, e venendo all'atto dello stringere il cane, e serpentina dell'archibuso, senza sparare, ò all'atto dello sparare, senza corre, si condanni in perdita di due anni di sua anzianità, & in due anni di carcere. E facendo colpo, ancorche l'auersario non muoia, si priui dell'abito. Il Caualiere che mascherato, tinto, laruato, ò altrimenti deformato per non essere conosciuto con arme, ò altra cosa atta ad offendere, assalirà Caualiere, ò altra persona, se non l'haurà ferito, si condanni in due anni di nauigazione di galera, e ferendolo, in quella maggior pena, che parrà al Consiglio, fino à priuazione dell'abito inclusue. Il Caualiere, che per ferita, o percossa data ad'altra persona in alcuno de'sopraddetti casi haurà fatta cicatrice euidente nel viso al suo auersario, & ancora se dalla ferita, e percossa, data in qualunque modo, succedesse, tolto il lume de gl'occhi, naso, braccio, piedi, mano, gamba tagliata, o debilitata, talmente, che resti inutile, si condanni nel doppio delle pene di sopra espresse per qualunque delitto rispettiua mente, & in altre maggiori pene ad arbitrio del Consiglio, secòdo la grauezza delle ferite & enormità de gl' eccessi. E le sopraddette pene, referendo l'vna all'altra rispettiua mente, si raddoppino per qualũque malefizio de'soprannominati, che si commettesse còtro altri alle case della propria abitazione dell'auersario, dinanzi a' Magistrati pubblici, o in luoghi sagri, ouero piazza, palazzo, e palazzotto della Religione, e sopra le sue galere, e parimente se si commetteranno di notte tempo, o in giorni festiui, e per offese fatte contro scolari dello studio; e si triplichino commettendosi in Pisa, nel tempo de' Capitoli generali, tanto dentro quello, quanto fuori

fuori delle congregazioni pubbliche. Chiunque à sangue freddo, e con superchieria haurà ferito altri à tradimento, sia priuato dell'abito. Il Caualiere che percoterà messi, e ministri di corte si punisca in mesi quattro di carcere, oltre alle pene imposte di sopra contro i percussori. E chi vserà loro parole ingiuriose, si punisca (oltre la pena che tratta di simil materia) di piu in vna quarantena. E chiunque proibirà loro il far grauamenti, si condanni in mesi sei di carcere, e in mesi sei d'anzianità. E nel giustificarsi dette cose, si creda al detto de gl'offesi della corte col giuramento, non vi sendo legittima proua in contrario; potrà nondimeno il Consiglio in tutti li casi, nel presente capitolo espressi, secondo le circostanze che aggrauassero, imporre, vlando l'arbitrio con l'autorità del Gran Maestro, pene maggiori a' Caualieri delinquenti.

Del beneficio della confessione, e pace. Cap. XVIII.

ORdiniamo, che quando nelle risse, che nasceranno fra Caualieri, e Caualieri; e fra Caualieri, e secolari, seguirà infrà le parti la pace, di che apparisca nella Cancelleria dell'ordine publico istrumento, da rogarli in Pisa per il notaio della Religione, e fuori di Pisa da quei notai, che seruiranno detta Religione se ve ne faranno, se non da altri notai, s'intenda diminuita la metà della pena à quel tal Caualiere, che in detta pena fosse incorso. Et a quelli, che spontaneamente confesseranno nelle risposte all'accuse, ouero inquisizioni il delitto, per tal confessione glie ne sia diminuita la quarta parte, intendendo di quelle pene, che non conceranno priuazione d'abito, o della vita; percioche vogliamo che la pena della priuazione d'abito, e di vita s'intendino, e siano esclusi da ogni beneficio di diminuzione tanto per pace, come per confessione, dichiarando che sempre, che occorrerà per qualche delitto imporre a vn Caualiere pena di quarantena, e che ci sia la confessione, e pace a suo fauore, si debbe diminuire; e ridurre a vna settena, e se succederà o la pace sola, o la sola confessione, a due settene.

Della professione turbata. Cap. XIX.

CHi entrerà nell'altrui possessioni, e beni armata mano, e guastando termini, mutando fosse, o disfacendo muraglie, facendo ciò per se stesso, o altri di suo aiuto, e comandamento, sia punito per ciascheduna di dette cose, qualunque volta, ad arbitrio del Consiglio, secondo che la causa sarà giudicata piu, o meno graue.

Di chi di di, o di notte farà tumulti.
Cap. XX.

IL Cavalierè, che di giorno, o di notte tempo, facesi tumulti alla casa d'altra persona, e rompesse vsci, o finestre; o vvasse alcun'altra violenza, e se haurà turato o vsci, o finestre con calcina, o l'haurà imbrattate con alcuna lordura, o datoui dentro de'fassi, sia condannato in quella pena che il Consiglio giudicherà conueniente alla grauezza del delitto; e se vi hauessi messo fuoco, e abbruciatala, sia priuo dell'abito; ma se il fuoco non si fosse attaccato, o non vi hauessi fatto danno, priuifi dell'anzianità di tre anni.

Di chi si disfida a duello. Cap. XXI.

SE vn Cavalierè sfiderà vn'altra persona, ouuero accetterà disfida di quelli per cartello, o per terza persona, o con parole, sia priuato perpetuamente dell'abito, e posto in prigione; e nella medesima pena incorra quello che sarà stato patrigno, o haurà preso parte per alcuno duellante.

Delle bestemmie. Cap. XXII.

QValunque Cavalierè, che bestemmierà, o rinnegherà, o schernirà il Santissimo Nome di Dio, e della Beata Vergine Maria, e de' suoi Santi, la prima volta sia punito con la quarantena, la seconda con la prigione di due mesi, la terza

a terza sia posto in carcere per quanto ordinerà il Granmaestro, & il Consiglio, ilquale possa, qualunque volta, aggiungere altre pene maggiori, secondo l'atrocità del fatto.

Che nessuno ponga le mani nelle spoglie.

Cap. XXIII.

LI beni delle spoglie de' nostri Cavalieri, quali secondo la disposizione del cap. 6. del Titolo del Tesoro apparten-gano di buona ragione al Tesoro commune, non è lecito ad alcuno, ne in alcun modo si permette che si riceuino, o maneggino da altri, che da quelli, che n'hanno l'autorità dal Consiglio. Chi haurà contraffatto, se quello, ch'egli haurà preso, passerà cento scudi, sia priuato dell'abito, e se non li passerà, sia punito alla quarantena. Similmente chi porrà le mani sù denari, o altre cose, e ragioni pertinenti al Tesoro, al Granmaestro, o al Conuento, e se l'vsurperà, se li spogli l'abito; e con tutto ciò tutto quello che sarà stato tolto, o inuolato da lui, si rimetta, e rifaccia al Tesoro de' beni del delinquente. E perche questo statuto, che alcuno Religioso perda l'abito per ogni eccesso che passi cento scudi potrebbe parere troppo rigido, e seuerò, conciossiacosa che i delitti s'agrauino, e alleggerischino grandissimamente dalle loro circostanze in Però vogliamo che ancora in questo si consideri, e pesi la qualità, e si proceda con maturo consiglio. Qualunque volta dunque alcuno sarà querelato d'alcun danno, ilqual passi venticinque scudi, vogliamo che la querela sia rimessa al Consiglio, e quiui leuate tutte le gauillazioni, e tutti i sutterfugi rimossi, s'attenda solamente la verità del fatto in tutti i modi possibili per li nostri statuti, e si facci giustizia, secondo che meriterà la qualità del delitto, & i meriti o demeriti del reo.

De' concubinarij.

Cap. XXIII.

Nessuno de' nostri Cavalieri debbe in modo alcuno, tener còcubine, ne nella còsa propria, ne fuori di essa; e se alcuno


cuno posta da parte la buona fama farà il contrario, e farà con uinto di cotale errore, o per fama pubblica, o per testimonianza d'huomini degni di fede, o per cōfessione di propria bocca, vogliamo che sia ammonito prima tre volte dal suo superiore, che si leui da cotal pratica, e fugga cotale infamia, e se egli non ostante l'ammonizione tre volte fatta, persevererà contumacemēte nel delitto, vogliamo, che passati quaranta giorni, dalla prima amminizione, se sarà Commendatario, sia priuato, *ipso facto*, e senz'altra solennità, di tutti i frutti della sua Commenda per tre anni, e se sarà Caualiere cōuentuale, perda tre anni d'anzianità; e se sarà Caualiere d'vbbidienza, sia priuato per tre anni di qualunque amministrazione dell'ordine nostro. E chi fosse per il medesimo errore condannato tre volte, essendo di perdita speranza sia priuo dell'abito.

Alcuni casi per i quali i Caualiere incorrono la pena della settena. Cap. XXV.

CHi si parte da' gl'vfizi diuini, chi è nella settena, e rizzando si nō rende grazie a Dio; chi interrompe nel Consiglio il parlare de' Consiglieri, chi mangia senza il segno ò Croce della Religione, sia punito con la settena, senza diminuzione.

Alcuni casi, per cagione de' quali, i Caualiere incorrono la pena della quarantena. Cap. XXVI.

PRimieramente chi non vbbidisce a' comandamenti del Grancontestabile, & Ammiraglio nelle giornate, e fatti d'arme di mare, o di terra, non può incorrere in minor pena della quarantena. Coloro che s'intromettono negl'vfizi altrui. Qualunque Caualiere mangia in camera, o in alcun luogo proibito, senza licenza, incorrono tutti nella quarantena.



La forma dell'effecutione della pena della settimana.
Cap. XXVII.

Ciascuno Caualiere, che haurà hauuto per suo gastigo la pena della settimana, digiunerà sette giorni continui, e la quarta, e sesta feria, cioè il mercoledì, e il venerdì di essi sette giorni, digiunerà in pane, & in acqua, e riceuerà la disciplina in questa guisa. Cauatosi il mantello starà humilmente inginocchiati dinanzi all'altare in presenza di alcuno Sacerdote del nostro ordine, ilquale, percotendoli il dosso con vna bacchetta, dirà il Salmo Deus misereatur nostri, &c. Kirie eleison, Christe eleison, Kirie eleison. Pater noster. V. Saluū fac seruum tuum. R. Deus meus sperantem in te. V. Mitte ei domine auxilium de sancto. R. Et de Syon tuere eum: V. Esto ei turris fortitudinis. R. A facie inimici. V. Domine exaudi orationem meam. R. Et clamor meus ad te veniat. Oremus. Deus cui proprium est, &c. Dette queste cose, drizzisi in piedi il Caualiere, e rimettendosi in dosso il suo mantello, baci riucrentemente il superiore suo.

La forma dell'effecutione della pena della quarantena.
Cap. XXVIII.

QVal si voglia Caualiere, il quale sia stato condannato alla pena della quarantena, dee digiunare quaranta giorni continui, & ogni quarta, e sesta feria di detti quaranta giorni non gusti altro, che pane, & acqua, stando a mangiare in terra, & ogni mercoledì, e venerdì riceuerà la disciplina in questa guisa. Egli ignudo, e scalzo comparirà dinanzi al Sacerdote, ilquale, percotendoli le rene con vna bacchetta, dirà. Miserere mei Deus, &c. con tutte l'orazioni predette. Coloro che saranno stati condannati alle settimana, o quarantena, non si deono partire dalle case loro, se non quando vanno alla Chiesa, e deono essere presenti a tutti gl'vizi diuini. Coloro iquali saranno stati condannati a due, o tre quarantene, o settimane,

ò settene; basta che piglino la disciplina d'vna sola Quarante
na, ò settena. Chiunque sarà giudicato alla pena della Qua-
rantena, ò settena, sofferi solamente la disciplina della Quarã
tena; nel qual tempo non possino portare arme, & è necessa-
rio che vadino vestiti cõ veste lunga, secondo l'abito della no-
stra Religione; Dichiarando che quel Caualiere, che sarà con-
dannato in settena, ò Quarantena, e si trouerà lontano dal
Conuento, e Città di Pisa piu che 60. miglia, possa fare tal
penitenza nella sua Chiesa Cattedrale, con dimostrare al su-
periore di detta Chiesa l'ordine dell'essequire la settena, ò
Quarantena, conforme à quanto di sopra è detto, e pregarlo
che li voglia costituire vn prete, che li dia la disciplina, e di tut-
to produca fedì autentiche dal Vescouo, ò Vicario di quel
luogo, e da quel Prete, che li darà la disciplina, & insieme l'es-
samine di testimoni, per chiarezza dell'offeruanza de'digiuni,
& altre cose dette di sopra; e questo affine che quel Caua-
liere, che sarà sì lontano, nõ habbia (oltre alle penitenze di set-
tena, o Quarantena, venèdo a Pisa a farla) a essere grauato di
spesa, & altre incommodità, e l'offeruanza di dette peniten-
ze fatte in Pisa, debba essere giustificata per testimoni esami-
nati dal notaio pubblico della Religione con giuramento.

Di colui che sarà stato condannato tre volte alla carcere.


Cap. XXIX.

Q Valunque Caualiere sarà stato, per li suoi demeriti, con-
dannato tre volte alla carcere, vogliamo che perda il suo
luogo, e la precedenza nell'anzianità a fauore di quel Caualiere,
che succede immediate doppo lui anziano, e non de gl'altri,
che seguitano anziani dopo detto immediate successore.

Di coloro, che fuori del Conuento hanno lasciato l'abito.

Cap. XXX.

S E vn Caualiere, o per incostanza sua, o ingannato dall'in-
sidie del demonio, haurà di sua propria autorità, fuori del



Conuento, lasciato l'ordine nostro, e poi, di ciò pentendosi, voglia ritornare alla Religione, vogliamo che egli sicuramente, e liberamente possa venire al Conuento, & entrare nello spedale de gl'infermi, e l'infermiere sia tenuto prouederlo di tutte le cose necessarie, insino a tanto, che'l Consiglio determini sopra il fatto suo, se vogli concederli, o negarli misericordia; e se egli non conseguirà la misericordia, se li concede facoltà di potere andarsene liberamente douunque più li piacerà. E se alcuno non fosse Caualiere del nostro ordine, o fosse stato Caualiere, e di poi fosse priuo dell'abito, e si mettesse l'abito della Religione nostra, sia condannato in galera in perpetuo.

Dell'vbbidienza. Cap. XXXI.

NOi habbiamo detto di sopra più volte, che nessuna cosa è, ne più vtile, ne più necessaria, in qualunque congregazione, che l'vbbidienza, senza la quale ciascuna compagnia tostamente si risolue. E perciò ordiniamo, che tutti i Caualiere nostri, e ciascuno di essi (qualunque si siano) vbbidiscino a' comandamenti, e precetti del Granmaestro, e di tutti i loro superiori; Onde se alcun Caualiere stando nel Conuento, non farà vbbidiente, come habbiamo detto, per la prima inobbedienza sottentri alla pena della settena, per la seconda dee soggiacere alla quarantena; e se farà tanto contumace, che ancora la terza volta non voglia vbbidire, priuifi dell'abito; il che così si dee intēderē, se li farà posta querela dopo qualunque comandamento non adempito, & il medesimo vogliamo che si offerui fuori del Conuento, riservando però la pena della priuazione al Capitolo. E se alcun Caualiere non volesse vbbidire al primo comandamento del Consiglio, tosto che sarà certa l'inobbedienza sua, senza altra citazione, ammonizione, o processo, sia priuato dell'abito, se già fra debito tempo, dal dì dell'intimazione del mandato, non producesse legittime, & sufficiente cagioni dell'impedimento suo. Debba però auuertire detto Consiglio di non muouerli a far comandamenti, quali possono per l'inobbedienza portare seco la pena

la pena di priuazione dell'abito, se non per cagione, e delitti importanti, & enormi.

De' cattiu Amministratori. Cap. XXXII.

TVtti coloro, iquali per loro colpa, o negligenza haranno deteriorate, e fatte peggiore le comméde, le magioni, ò altri beni alla loro cura, & amministrazione commessi; subito che detta deteriorazione, o peggioraméto sarà chiaro, siano priuati delle commende de gl'vfizi, & d'ogni altra amministrazione, ad arbitrio del Consiglio, secondo la qualità della negligenza, e mancamento, come amministratori inutili, e dissipatori de' nostri beni. Della medesima pena siano puniti tutti coloro, che taglieranno le selue antiche, cioè i boschi ombrosi, doue si va a diporto, e per istarui al fresco, se già non faccino ciò per riparazione delle commende, e de gl'edifizi, de' quali hanno cura, e per honesto vso della casa, doue habitano, ilquale vso s'intende de gl'arbori secchi, e che non producono frutto. Possino bene seruirsi secondo il costume del paese, e del luogo, doue elleno sono poste, di quelle selue, quali rinascono, e rimettono, e si sogliono tagliare ogni tant'anni; Non comprendendo in questo Capitolo i Commendatori di commende di padronato; lequali hanno da per se particolare disposizione.

Delle pene de' delitti straordinarij. Cap. XXXIII.

QVel Cavaliere, che comporrà lettete, sonetti, polizze, o pasquinate, con tassare alcuno Cavaliere; o haurà commesso, che si faccino, ò prestato il luogo, doue si legghino, recitino, ò scriuino, sia punito ad arbitrio del Consiglio. E chi harà scritto, o fatto scriuere, o mandato in Consiglio, ò Capitolo, lettere, ò polizze senza nome, calunniando, e diffamando alcuna persona, incorra in pena di priuazione dell'abito, se sarà Cavaliere, e se sarà, secolare, se ne dia notizia all'ordinario, acciò lo punisca secondo che di ragione li parrà;

Statut. de' Caval. di S. Stef. N 3 e chi

e chi farà portare armi à persone, che non istāno seco, e faccia fede alla giustizia del cōtrario, incorra in pena di sei mesi d'anzianità, e sia confinato alla galera per sei mesi. Quello che romperà la pace, sia rinchiuso in carcere per due anni; e quello che romperà le tregue, incorra, oltre la pena cōuenzionale, nella pena delli statuti, e le leuate d'offese s'intendino rotte, per la ammenazione sola fatta con armi, ò con guanto, ò simil cosa, quantunque non sia seguita percossa dell'auerfario. Ma le paci, e tregue non s'intendono rotte, e non si tocca con l'ammenazione la persona. Quello che presumerà in alcun modo, colore, o pretesto intramettersi, o interuenire ad alcuna rissa, o quistione d'altri, che non tocchi alla persona sua propria, e chi porterà, ò farà portare ambasciate, lettere, o cartelli scritti di alcuna sorte, infra chi fosse la quistione, o tratterà cosa alcuna, per fare venire altri alle mani, ouero darà Consiglio, ò aiuto, ò fauore, o accompagnerà i quistionanti per istrada, o a' luoghi della quistione, o presterà, o prouederà loro armi d'alcuna sorte, o dirà, o farà alcun atto, che si possa escogitare detto, o fatto, a fauore d'alcuno de' quistionanti; ò interuerrà nelle quadriglie, sia condannato in pena di scudi cinquanta d'oro, e di più nel doppio di quelle pene, che per l'ordinario si verrebbero à chi commetterà il delitto; e di più in quelle maggiori pene, che al giusto, e retto arbitrio del Cōsiglio parerà conuenirsi. Quel Caualiere, che ardirà fare attentamenti di Soddomia, sia punito in pena di mesi sei di cōfino di carcere, e d'vna nauigazione di galera; e quello, che nel votare, e mandare i partiti ne' Consigli, e Capitoli, mette scopertamente il suo voto nel bossolo, debba perdere scudi cinque per ciascuna volta, da applicarsi immediatamente al Tesoro commune; chi giucherà in palazzo, e palazzotto ad altri giuochi, che à scacchi, e tauole, incorra in pena della settimana. Il Caualiere, che contro gl'ordini, e bandi delli statuti del Serenissimo Granmaestro, porterà, o vserà archibusi proibiti, cioè di minore lunghezza d'un braccio, e mezzo, in alcun luogo di detti Stati Ducali, sia punito in viaggi tre di galera, da che le galere escano, a che ritornano a sciouerno, e quello che li mettesse, o

tenessi

tenessi dentro nella Città di Fiorenza, sia punito in pena di priuazione d'abito.


Delle pene d'alcuni delitti di Galera.

Cap. XXXIIII.

OGni volta che il Generale delle galere, o suo Luogotenente haurà comandamento, che nessuno debba sbarcare in terra per suoi bisogni particolari, non possa alcuno Cavaliero senza licenza di esso Generale, o suo Luogotenente sbarcare, sotto pena della fettena. Quelli che abbandoneranno, o lasceranno le galere, senza aspettare il ritorno di esse, siano puniti, e priuati dell'anzianità, dal dì, che partirono le galere, al dì che faranno tornate a Liorno, e del vitto del Conuento, fino all'altra nauigazione, che faranno le dette galere, e per quelli che hauesino commenda, in mesi sei de' frutti della loro commenda; e chi non hauesi ne anzianità, ne commenda, in mesi sei di carcere, e se per tal partita nascessi disordine alcuno, siano priuati dell'abito.

CONCLUSIONE DELLO STATUTO.

LE quali legge, e statuti, Noi FERDINANDO MEDICI, &c. Come giusti, vtili, e necessari al nostro ordine, habbiamo ordinati, e riformati, con espresa dichiarazione, che non s'intenda fatta alterazione a' priuilegi, patenti, essenziuni, conuenzioni, e patti di Priori, Baiuliui, e Commendatari di Padronato, o altri di qualunque grado, e condizione, a' quali per il passato fussi acquistata ragione o doue per patto altrimenti, per l'auuenire nella fondazione delle commende si disponesse, cassando, & annullando tutti gli altri statuti, leggi, ordini, rescritti, addizioni, dichiarazioni, consuetudini, vsi, e qualunque altre disposizioni con-



Delle proibizioni,

tenute ne' libri, e volumi antichi, e moderni delli stabilimen-
ti della Religione, così a stampa, come a penna, in modo che
li presenti statuti solamente si debbino attendere, & offerua-
re inuiolabilmente, e tutti gli altri siano come se fatti non
fussero.

FERD. MED. GRAN DVCA DI TOSC.
GRANMAESTRO.

Ad mandatum sua Celsitudinis.

Carolus Antonius Puteus Archiepiscopus Pisanus.
29. Martij. M D X C.



REP E R T O R I O

DI TUTTO IL CONTENUTO

NELL'OPERA.



Concessione di
PAPA Pio
Quarto al Du
ca di Fioren
za, di poter
fondare l'or
dine. a car. 1

Confermazione, & approuazio
ne del medesimo Papa Pio
Quarto della fondazione del
l'Ordine. a car. 5

Priuilegi, facultà, & indulti,
concessi dal medesimo Papa
Pio Quarto al Gran Mae
stro, alla Religione, & a' Ca
ualieri. a car. 11

Triuilegi, e facultà concessè dal
Duca di Fiorenza, Gran Mae
stro, alla Religione, & a' Ca
ualieri. 19

Dichiarazione della Ruota di
Roma, che li Cavalieri di Sã
to Stefano possino fare la pro
fessione ordinata da' Capitoli
della loro Milizia infra l'an
no della probazione; & non
si comprendino nel Decreto del
Concilio di Trento, alla sessio
ne 25. cap. 15 22

Dichiarazione della medesima
Ruota di Roma, che li Caua
lieri di Santo Stefano siano
capaci de' benefizi ecclesiasti
ci secolari. 26

Voto d'alcuni Auditori della
Ruota di Roma che li Cau.
di S. Stef. siano capaci de' bene
fizi Ecclesiast. Secolari. 27

Decreto della sacra Cōgregatio
ne sopra le cose della dataria
di Roma, che li Cau. di S. Stef.
possino esser prouisti de' be
nefizi Ecclesiast. Secolari. 30

Triuilegio concesso da Papa Si
sto Quinto, al Gran Duca di
Toscana, & Gran Maestro del
l'Ordine di Santo Stefano, di
potere mettere in Commenda
li spedali delli Stati di S. A.
S. gouernati da laici, & insti
tuiti per seruar ospitalità. 31

Priuilegio, e facultà concessa dal
medesimo Sisto Quinto a' Ca
ualieri di Santo Stefano, an
corchẽ vssorati, e bigami, di
potere ottenere pensioni so
pra benefizi ecclesiastici, fino
a' Ducati 200. annui di Camē
ra, e ritenerne altre di qua
lunque somma, e quãtità mag
giore; senza andare in abito
clericale. 35

Cagioni, che hanno mosso il Grã
Duca Ferdinando alla rifor
ma vniuersale delli Stabili
menti dell'Ordine. 43

Proemio del Duca Cosimo, fon
datore dell'Ordine. 44

DEL




TAVOLA
DELLA REGOLA
de' Cavalieri.

Titolo Primo.

Della Regola de' Cavalieri di
Santo Stefano. cap. 1. 45
Delli Statuti, e Constitutioni del
la Religione de' Cavalieri.
cap. 2. 45
Dell'vfficio e professione de' Ca-
ualieri. cap. 3. 46
Della pena di chi trasgredisce la
Regola, e li Statuti. cap. 4. 47

DEL MODO DI
riceuere i Cavalieri.

Titolo Secondo.

Della diuisione de' gradi de'
Cavalieri. cap. 1. 48
Della qualità di coloro che deb-
bono essere accettati nell'Or-
dine. cap. 2. 49
Delle probazioni che si debbono
fare innanzi che alcuno si ac-
cetti. cap. 3. 50
Delle qualità che si ricercano ne'
Cavalieri seruenti d'arme.
cap. 4. 53
Del riceuimēto de' Cavalieri Cap-
pellani, o Sacerdoti di obbedi-
enza della Chiesa, e delle pro-
nanze, che sono tenuti fare,
cap. 5. 54
In che modo i Cavalieri dell'Or-
dine di Santo Stefano debbino

essere riceuuti alla prima pro-
fess. dell'abito di essa c. 6 55

Dell'abito de' Caua. cap. 7 69

Che non possa muouerli lite con-
tro Cavalieri dello stato loro, e
della pena di quelli che sono
fatti Cavalieri contro li Capi-
toli. cap. 8 71

Che vn Cavaliere seruente non
possa diuenire Cavaliere mili-
te, se non per alcuna notabile
proua. cap. 9 72

In qual modo si debbano priuare
dell'abito i Cavalieri. c. 10 72

In qual modo si venda l'abito a
Cavalieri, che ne sono stati pri-
uati. cap. 11 74

DELLA CHIESA.

Titolo Terzo.

Del culto diuino. cap. 1 76
I giorni ne' quali i Cavalie-
ri sono tenuti digiunare. c. 2. 77
Dell'obbligo, che hanno li Caua-
lieri di confessarsi, e commu-
nicarsi cap. 3 77
Della modestia de' Cavalieri nel-
la celebrazione de' diuini vf-
fici. cap. 4 78
Della precedenza, e residenza
de' Cavalieri. cap. 5 79
Delle processioni, che si debbono
fare. cap. 6 80
Che si debbono fare preghiere
per la pace. cap. 7. 80
Che si preghi Iddio per la pace, e
salute del Gran Maestro, e di
tutto

TAVOLA

tutto l'ordine. cap. 8	80
Dell'Orazioni, che si debbono dire per ciascuno Cavaliero che muoia. cap. 9	81
Della Messa che si debbe celebrare per i morti, cap. 10	81
Dell'ordine, che si debbe seruare nel celebr. le Messe. c. 11.	81
Delle Prediche. cap. 12	82
De' Precettori, e maestri de' Chierici. cap. 13	82
Della Promozione de' Chierici al li ordini sacri. cap. 14	82
Dell'adornare, e parare le Chiese. cap. 15	83
De' Buon'huomini della Chiesa. cap. 16	83
Che tutti i beni deputati al culto diuino che si troucranno nelle spoglie de' Cavalieri, s'appartenghino alla Chiesa conuen- tuale. cap. 17	84
Della recognizione, che debbono fare i beneficiati dell'ordine alla Chiesa della Religione. cap. 18	84
Giornine' quali i Cavalieri sono tenuti portare l'abito, & andare all'vfficio. cap. 19	85

Che si faccia vn'inventario delle masserizie della infermeria. cap. 3	87
Come la bottega dello speziale dell'infermeria sia visitata. cap. 4	88
Che si deputi vn Cappellano col Priore dell'inferm. c. 5	89
Della elezzione, & vfficio dell'infermiere. cap. 6	90
Che li ammalati si debbino portare modestamente nell'infermeria. cap. 7	91
Abilità de' Cavalieri. cap. 8.	91
Che i Cavalieri entrando nell'infermeria si debbino confessare, e comunicare. cap. 9	91
In che modo i Cavalieri morti si debbino sepellire. cap. 10.	92
Che i corpi de' secolari morti nella nostra infermeria siano onoreuolmente sepelliti. c. 11.	92
In che modo si debbono aprire i forzieri de' morti nell'infermeria. cap. 12	93

DEL TESORO Comune.


Titolo Quinto.

Delle ragioni, e carichi del Tesoro della Relig. c. 1.	94
Delle ragioni del mortuario, e della vacante da douersi pagare al Tesoro. cap. 2	95
Della entrata, o recognizione da douersi fare da' Cavalieri. cap. 3	96
Di che	

DELL'OSPITALITA'.

Titolo Quarto.

Dell'Ospitalità, ouero di curare gl'infermi. cap. 1.	86
Come il Buonhuomo, e lo Scriuano della infermeria si debbono portare. cap. 2.	87



TAVOLA

DEL CAPITOLO Generale.

Di che tempo si debbono pagare i debiti al Tesoro, e della pena di chi non li paga. c. 4	97
Delli debitori del Tesoro. c. 5.	98
De' beni de' Cavalieri che muoiono, quali s'appartengono al Tesoro. c. 6	98
Dell' Armi, che si debbono dare da' Cavalieri. c. 7	99
Dell' ufficio de' riceuitori. capitolo 8	99
Come si hanno a portare i riceuitori nel canare le spoglie. cap. 9	100
Del riueditore generale de' conti. cap. 10	101
Che i riceuitori piglino la possessione delle commende senza licenzia di alcuno. capitolo 11	102
De' cinque riueditori del Tesoro. cap. 12	102
Che i debiti de' Cavalieri morti si paghino a' creditori. capitolo 13	103
Che le ragioni del Tesoro non si spendino in liti. c. 14	103
Del salario delli Ambasciadori. cap. 15	104
Del soldo da pagarsi a' Cavalieri. cap. 16	104
Che nessuno possa rimettere i debiti del Tesoro. cap. 17	104
Delle lettere di cambio. c. 18.	105
Dell' obbligo de' Cavalieri. capitolo 19	105
Dello Scriuano generale. capitolo 20	106
Del Commessario del Conuento, e suo ufficio. c. 21.	107

Titolo Sesto.

I n qual modo si celebri il Capitolo generale. cap. 1	108
Quali Cavalieri debbino intervenire al Capitolo generale. cap. 2	114
Che l'interessati non possino essere presenti alle deliberazioni. cap. 3	115
Delle scuse, & impedimenti de' Cavalieri assenti. c. 4	115
Quali Cavalieri non possino eleggersi nel numero de' 16. Capitolanti. cap. 5	116
Della elezione delle dignita maggiori. cap. 6	116
De' deputati dello Squittino che si fa nella elezione de' graduati. cap. 7	117
Del vitto che si da' Cavalieri del Capitolo. cap. 8.	118
Che a nessuno sia lecito appellare dalle determinazioni del Capitolo. cap. 9.	118
Quanti giorni debbe durare il Capitolo Generale. cap. 10	118

DEL CAPITOLO Prouinciale.

Titolo Settimo.

D el Capitolo Prouinciale. cap. 1	119
--	-----

DEL

TAVOLA

DEL CONSIGLIO E DE' Giudizi. Tit. 8.

D el Consiglio della Religione, e sua autorità. cap. 1	104
Del Luogot. del Grā Maest. c. 2.	104
La forma del giuramento de' deputati al Consiglio. cap. 3.	105
Che nessun Cavaliero possa essere citato senza licenzia. c. 4.	105
Della modestia de' Consigli. c. 5.	122
Del modo nel quale si debbono vincere i partiti. c. 6.	122
Del modo, & ordine dello squittinare. cap. 7.	123
Che non si rinelino le cose, che si trattano ne' Consigli, e Semblee. cap. 8.	124
Che si offeruino li Statuti, e nō si alleghino consuetudini, o abusi. cap. 9.	125
Delle cause civili, che sono a cognizione del Consiglio. c. 10.	125
Della istātia della cau. c. ci. 11.	126
Della giurisdizione, & autorità del Consiglio nelle cause criminali. cap. 12.	127
Delle inquisiz. e denūzie. c. 13.	127
Del modo di procedere contro li accusati, & inquisiti contumaci. cap. 14.	128
Del modo del procedere contro li non contumaci. c. 15.	129
Del modo del procedersi quando è allegata l'assenza dell'accusato, o inquisito. cap. 16.	131
Fra quanto tempo si debbano spedire le cause crimin. c. 17.	131
Che nessuno che non sia Cau. possa essere ammesso a procurare ne' giudizi dell'ordine. c. 18.	132

Che si debba esaminare i testimoni. cap. 19.

Che le sentenzie si debbino scriuere e publicare. cap. 20.

Delle appellationi. c. 21.

De' termini fra' quali s'hāno a essequire le cōdannagioni, e pene, e del modo d'essequirle. c. 22.

Che le solemnità ommesse, non rendino le sent. inualide. c. 23.

Delle spedizioni, che si debbono fare dal Grāmaestro, o dal Consiglio. cap. 24.

Dell'Audienza publ. c. 25.

Della Bolla della Religione, e del Granmaestro. cap. 26.

Delle ferie che si debbono offeruare, ne' giudizi della nostra Religione oltre alli giorni della Domenica. c. 27.

DEL GRANMAESTRO. Tit. nono.

Che i Cavalieri vbbidischino al Granmaestro. cap. 1.

Quali cose il Granmaestro può concedere a' Cavalieri. c. 2.

Che il Granmaestro non possa alienare le cose che risguardano la conseruazione, e bene essere della Religione. c. 3.


Del Bollo ouero sigillo del Granmaestro. cap. 4.

DELLI VFIZI, E DIGNITÀ de' Cavalieri. Tit. X.

Del Comendat. Magg. c. 1.

Dell'autorità del Grāconteftabile. cap. 2.

Dell'autorità dell'Ammir. c. 3.



TAVOLA

**Del modo di armare legni, e vassel-
li latini e quadri. c. 4. 144**
**Dell'vffizio del Grancancelliere, e
Vicecancelliere. c. 5. 145**
Dell'vffi. del Tesoriere gen. c. 6. 146
**Dell'vffizio del Conseruadore gene-
rale. cap. 7. 147**
**De' salari, e stipēdi da pagarsi per
il Tesoro a' Cau. graduati. c. 8. 148**

DE' PRIORI. Tit. XI.

Dell'vffizio del Grampriore, e
sua giurisdizione. 149
De' Priori, & Bali. cap. 2. 151
**Del modo d'eleggere il Priore della
Chiesa, sua facoltà, e giuridiz-
zione. cap. 3. 153**
Dell'Archiuio. cap. 4. 155

DELL'VFIZIO, ET ESSER- cizio de' Cavalieri. Tit. XII.

Che li vffizi dell'ordine si diano
a' Cavalieri. cap. 1. 156
**Che i Cavalieri seruenti d'arme es-
ercitino i loro vffizi. cap. 2. 156**
**In che modo i Cavalieri s'abbino a
portare nel Cōuento. cap. 3. 156**
Del proprio esserc. de' Cau. c. 4. 157
**Delle malattie, che acquistano i Ca-
ualieri per causa delle nauiga-
zioni. cap. 5. 158**

DE LE COMENDE, ET AM- ministr. di esse. Tit. XIII.

Achi si debbono dare le Com-
mende, e quante ne possa te-
nere vn Cavaliere. cap. 1. 160
**Tra quanto tempo i Cavalieri pos-
sino conseguire Cōmēde. c. 2. 160**
Delle lettere d'Anzianità. c. 3. 162
**Che nel conseguire le Commende
migliori, si segua l'ordine dell'**

Anzianità. c. 4. 162
**Che si proceda senza indugio a dar
le Comm. de' Cau. morti. c. 5. 162**
**De' beni recuperati per i Cavalieri
da' secolari. c. 6. 163**
**Della prouisione de' benefizi eccles.
e delle Commende. c. 7. 164**
**Della dichiarazione dell'anzianità
de' Cavalieri. c. 8. 165**
**De' fondatori di Commende di pa-
dronato, e loro priuilegi. c. 9. 165**

**Proibizione dello smembrare Co-
mende. cap. 10. 170**

**Proibizione che non si possa hauere
più che vna Commenda di quel-
le della Religione. c. 11. 170**

**Fra quāto tēpo i chiamati a succes-
sione di Commende, debbono do-
mādarne l'inuestitura. c. 12. 170**

**Che i descendenti de' fondatori di
Commēde debbino essere nati di
madre nobile. c. 13. 171**

**Che i transfunti di fondazioni di
Commende faccino proua con-
tro la Religione. cap. 14. 171**

DELLE VISITE. Tit. XIII.

Della Visitatione delle Com-
mende. cap. 1. 172

DE' CONTRATTI, ET alienationi. Tit. XV.

Che i Cavalieri non possino in
alcun modo alienare cosa nes-
suna de' beni della Relig. c. 1. 174

**Che i Cavalieri non faccino contrat-
ti finti ne simulati. c. 2. 175**

DELLE ALLOGAGIONI. Tit. XVI.

Che i Mortuari, e le vacanti nō
s'affittino se non con l'autorità
12,

TAVOLA

<i>tà, et licèza della Relig. c. 1.</i>	176	<i>cap. 13</i>	185
<i>Che le spoglie de' Cavalieri si deb- bino vèdere, e come s'hāno affit- tare le Cōmende vacāti. c. 2.</i>	176	<i>Che li accusati sendo condenati nō possino conseguire commende.</i>	
<i>Che durāte il mortuario, e la uacan- te nō si possino far restaurazio- ni, o miglioramenti. cap. 3</i>	177	<i>cap. 14</i>	186
DEI LE PROIBIZIONI, & pene. Tit. XVII.		<i>Che i Cavalieri non faccino tumul- to nelle magioni. c. 15</i>	186
C <i>He i Ca. nō essercitino arti proi- bite, e vili, ne seruino saluo a Principi, e grā psonaggi. c. 1.</i>	179	<i>I casi per i quali li Cavalieri si pri- uano dell' abito. c. 16.</i>	187
<i>Che i Cau. non s' astringhino a per- sona alcuna cō giuramento, o al- tra maniera di lega. c. 2.</i>	179	<i>Delle pene de' malefizi ordinari.</i>	
<i>Che i Cavalieri non si partino dal Cōuento senza licenza. c. 3.</i>	180	<i>cap. 17</i>	188
<i>Che i Cavalieri non occupino le Commende. cap. 4</i>	181	<i>Del beneficio della confessione, e pace. c. 18</i>	190
<i>Come, e quando li Cavalieri possi- no liber. gli schiani c. 5</i>	181	<i>Della possess. turbata. c. 19</i>	191
<i>Che i Cavalieri, che hāno v'fizi nel l'ordine nō armino legni. c. 6.</i>	181	<i>Di chi di di, o di notte farà tumul- to. cap. 20</i>	191
<i>Che nō si dia saluo cōdotto, ricetto, immunità, o franchigia. c. 7.</i>	183	<i>Di chi si disfida a duello. c. 21.</i>	191
<i>Che non si possa far tregua senza il consenso del Granmaestro, con gl' Infedeli. c. 8</i>	183	<i>Delle bestemmie. c. 22</i>	191
<i>Dell' artiglierie, & d'altre armi della Religione. cap. 9</i>	184	<i>Che nessuno ponga le mani nelle spo- glie. cap. 23</i>	192
<i>Che i Canal. non interuenghino nel le guerre de' christiani. c. 10.</i>	184	<i>De' Concubinari. cap. 24</i>	192
<i>Nessuno Cavaliere possa domanda- re v'ffizio nel Consiglio, o nel Capitolo. cap. 11</i>	184	<i>Alcuni casi per i quali i Cau. incor- rono la pena della Sett. c. 25.</i>	193
<i>Che i Cavalieri in domandando le dignità non v'sino parole ingiu- riose. cap. 12</i>	185	<i>Alcuni casi per ragione de' quali i Cavalieri incorrono la pena della quarantena. c. 26</i>	193
<i>Che nessuno vadia senza l'abito.</i>		<i>La forma dall' effecutione della pe- na della Settena. c. 27</i>	194
		<i>La forma della effecutione della pe- na della quarantena. c. 28</i>	194
		<i>Di colui che sarà stato condannato tre volte alla carcere. c. 29.</i>	195
		<i>Di coloro che fuori del Conuento hāno lasciato l'abito. c. 30.</i>	195
		<i>Dell' obediènza. c. 31</i>	196
		<i>De' cattiuu amministrat. c. 32.</i>	197
		<i>Delle pene de' delitti straordinary.</i>	
		<i>cap. 33</i>	197
		<i>Delle pene d'alcuni delitti di Gale- ra. cap. 34</i>	199
		<i>Conclusione dello Statuto.</i>	199

Il Fine della Tavola.

*che i Canagliani di s^t feffaro far
cegaro i bibiani v^{ost}ri accidentati
in casa loro*

REGISTRO.

* A B C D E F G H I K L M N.


Tutti sono Quaderni.



IN FIRENZA,

Nella Stamperia di Filippo Giunti. MDXCV.

Con licenza, & Privilegio per X. anni.



fan
erl

4.

XCV.

